

DIREZIONE: SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO: urbanistica

VARIANTE DI MANUTENZIONE ALLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DEL PRGC VIGENTE

ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

STATO MODIFICATO

(TESTO INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI)

Testo stralciato

Testo inserito

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità contesto normativo e campo di applicazione della Variante Generale al P.R.G.
- Art. 2 Validità ed efficacia della Variante Generale al P.R.G.
- Art. 3 Norme per l'edificabilità
- Art. 4 Elaborati costitutivi della Variante Generale al P.R.G.
- Art. 4 bis Concessioni ed autorizzazioni rilasciate prima dell'adozione della V.G. al P.R.G.
- Art. 5 Regolamento edilizio

TITOLO II: Parametri urbanistici ed edilizi

- Art. 6 Parametri urbanistici
- Art. 7 Standard residenziale per abitante
- Art. 8 Classificazione dello standard per parcheggi
- Art. 9 Parametri edilizi
- Art. 9 bis Applicazione dei Parametri urbanistici e edilizi finalizzati all'Edilizia sostenibile e al contenimento del consumo energetico

TITOLO III: Attuazione della Variante Generale al P.R.G.

- Art. 10 Modalità di attuazione del P.R.G.
- Art. 11 Intervento preventivo
- Art. 12 Intervento diretto
- Art. 13 Comparti urbanistici
- Art. 14 Piano di inquadramento operativo di comparto ("P.I.O.d.C.")
- Art. 15 Esecuzione di standard urbanistici, infrastrutture e opere di urbanizzazione da parte dei privati
- Art. 16 Elaborati richiesti per i piani urbanistici attuativi d'iniziativa privata

TITOLO IV: Interventi previsti e loro modalità

- Cap. 1 Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art.17- Classificazione degli edific esistenti in base al loro valore architettonico e ambientale
- Art. 18 Definizione delle categorie di intervento a seconda del valore architettonico ed ambientale degli edifici
- Art. 19 Manutenzione ordinaria
- Art. 20 Manutenzione straordinaria
- Art. 21 Restauro e risanamento conservativo
- Art. 22 Ristrutturazione edilizia
- Art. 22 bis Interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche

- Art. 22 ter Sostituzione edilizia
- Art. 23 Demolizione
- Art. 24 Ristrutturazione urbanistica
- Art. 25 Ampliamento
- Art. 26 Formazione di nuove unità immobiliari / Variazione Destinazione d'uso
- Art.26bis- Modalità d'intervento sugli edifici non censiti in cartografia e non classificati
- Art.26ter Immobili in condizioni di incompatibilità urbanistico ambientale
- Cap. 2 Interventi di nuova costruzione
- Art. 27 Stralciato
- Art. 28 Demolizione e ricostruzione secondo gli indici di zona
- Art. 29 Nuovo impianto
- Art. 30 Opere costituenti arredo nelle aree di pertinenza degli edifici

TITOLO V: Zonizzazione

- Art. 31 Divisione del territorio comunale in zone omogenee
- Cap. 1 Zone prevalentemente residenziali
- Art. 32 Caratteri e destinazioni d'uso delle zone residenziali
- Art. 33 Zone omogenee di tipo "A"
- Art. 34 Zone omogenee di tipo "B"
- Art. 35 Zone omogenee di tipo "C"
- Cap. 2- Zone a prevalente destinazione produttiva secondaria e terziaria
- Art. 36 Definizione e classificazione delle zone omogenee di tipo "D"
- Art.37-Zone produttive esistenti (D1.1)
- Art. 37bis Zone produttive esistenti (D1.1a)
- **Art. 37ter** Zone produttive esistenti (D1.3)
- Art. 38 Zone produttive esistenti di valore storico ed architettonico (D 1.2.)
- Art. 39 Zone produttive di completamento e riassetto (D 2)
- Art.39bis-Zone produttive di completamento e riassetto (D 2a)
- Art.40-Zone per nuovi insediamenti industriali ed artigianali (D3)
- Art. 40bis Zone per nuovi insediamenti industriali ed artigianali (D3a)
- Art.41-Zone perinsediamenti misti di piccola industria artigianato eabitazioni(D 4)
- Art. 41bis Zone per insediamenti misti di piccola industria artigianato e abitazioni (D4a)
- Art.42 Zone per insediamenti commerciali e di servizio alla produzione (D 5)

- Art.42bis- Zone per insediamenti commerciali e di servizio alla produzione (D5.1)
- **Art. 43** Zone per attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti (D 6)
- **Art. 44** -Zone per nuove attrezzature ricettive ed alberghiere (D 7)
- Art.45 Distributori (D8)
- Art. 45bis Distributori (D8a)
- Art. 46 Zone per l'escavazione e l'esercizio di attività minerarie (D 9)
- **Art. 46 bis** Zone per attrezzature ed esercizio delle attività balneari e dei servizi complementari ad esse connesse, edifici commerciali, edifici ed attrezzature di interesse collettivo e per la fruizione comune, spazi di sosta e parcheggi. (D10)
- Art. 46 ter Zona destinata a spiaggia per soggiorno all'ombra e sole (D10.1)
- **Art. 46 quater** Zona destinata ai servizi di spiaggia, attività commerciali e di interesse collettivo e per la fruizione comune nonché manufatti tecnologici (D10.2)
- **Art. 46 quinquies** –Zone per edifici commerciali, edifici ed attrezzature di interesse collettivo e per la fruizione comune, spazi di sosta e parcheggi (D10.3)
- Cap. 3 Zone di ristrutturazione urbanistica
- Art. 47 Zone omogenee "R" di ristrutturazione urbanistica
- Cap. 4 Zone con prevalente funzione agricola (Zone omogenee di tipo E)
- Art. 48 Caratteri, definizioni e norme generali
- Art. 49 Classificazione delle zone a prevalente funzione agricola
- Art.50 Destinazioni d'uso ammesse
- Art. 51 Stato di fatto
- Art. 52 Unità minima di valutazione
- **Art. 53** Interventi edilizi, urbanistici sul suolo Modalità d'intervento comuni a tutte le sottozone omogenee di tipo "E" (salvo diversa indicazione specificata nelle singole sottozone)
- Art.54-Nuovi edifici rurali
- Art.55-Edifici esistenti
- Art. 56 Edifici ricadenti in zone sottoposte a vincolo sovraordinato
- Art.57-Zone collinari di tutela paesistica Zone "E1"
- Art.58-Zone di pianura di particolare valore ambientale Zone "E2"
- Art.59–Zoneagricole produttive di tipo A (Zone "E3") di tipo B (Zone "E4")
- Art.60-"Ortifamigliariconsortili" Zone "E5
- Art.61-Case coloniche con area di pertinenza agricola interne al tessuto urbano Zone "E6"
- Art.61bis-Agriturismo

Cap. 5 - Zone destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale - Zone omogenee di tipo "F"

Art. 62 - Classificazione delle zone "F"

Art. 63 - Zone destinate alla viabilità - Zone "F 1"

Art. 64 - Zone per attrezzature urbane e comprensoriali- Zone "F 2."

Art. 65 - Parchi territoriali e aree di recupero ambientale -Zone "F 3."

Art.65bis-Areadi recupero ambientale ex cava Viti

Cap. 6 - Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di quartiere e di complesso insediativo - Zone omogenee "G"

Art.66-Definizionee classificazione delle zone "G"

Art. 67 - Attrezzature scolastiche "G 1"

Art.68-Attrezzature di interesse comune "G 2"

Art. 68bis – Attrezzature di interesse comune "G 2a"

Art. 69 - Attrezzature private di interesse collettivo "G 3"

Art.70-Verdepubblico attrezzato di quartiere "G 4"

Art. 70bis – Verde pubblico attrezzato di quartiere "G 4a"

Art. 71 - Parco pubblico "G 5"

Art. 72 - Attrezzature sportive "G 6"

Art.72bis-Attrezzaturesportive"G 6a"

Art. 73 - Piazze "G 7"

Art. 73 bis - Parco urbano "G 5 bis"

Cap. 7 - Zone a vincolo speciale

Art. 74 - Aree di rispetto stradale

Art. 75 - Aree di rispetto ferroviario

Art. 76 - Aree a verde alberato di rispetto

Art. 77 - Aree di rispetto cimiteriale

Art. 78 - Aree di rispetto di elettrodotti e metanodotti e delle attrezzature tecnologiche

Art. 78 bis – Impianti di ricetrasmissione

Art. 79 - Corsi d'acqua e relative aree di rispetto

Art. 80 - Diposizioni finalizzate alla tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'ambiente

Art.81-Zone di discarica-e depositoacieloaperto

Art. 81bis - Norme di dettaglio

TITOLO VI: Norme finali e norme transitorie

Art.81ter-Disposizioni particolari

Art.81quater-Corridoio infrastrutturale

- Art. 82 Decadenza di norme di contrasto
- Art. 83 Poteri di deroga
- Art. 84 Misure di salvaguardia

TITOLO VII: PIANO DI DETTAGLIO FACENTE PARTE DELLA VARIANTE GENERALE, RELATIVO AI POLI DI TONFANO, AL VIALE VERSILIA E ZONE LIMITROFE ED AL VIALE ROMA.

- CAP. 1 Norme di inquadramento generale
- Art. 85 Finalità, contesto normativo e campo di applicazione
- Art. 86 Elaborati costitutivi del Piano di Dettaglio
- Art. 87 Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 88 Vincoli e prescrizioni per gli edifici di nuova costruzione previsti
- Art. 89 Annessi
- Art. 90 Arredi esterni dei negozi e annessi delle attività ricettive
- CAP. 2 Ristrutturazione del Viale a Mare
- Art. 91 Ristrutturazione del Viale a mare (Viale Roma)
- CAP. 3 Riconfigurazione dello spazio pubblico di Tonfano e di Viale Versilia
- Art. 92 Centro del Tonfano
- Art. 93 Viale Versilia e zone limitrofe

Tabella delle superfici utili ammesse di cui all'art. 88, 2° comma

Allegati "A", "B", "C" e "D"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, contesto normativo e campo di applicazione della Variante Generale al P.R.G.

Il presente strumento urbanistico costituisce Variante Generale al P.R.G. vigente del Comune di Pietrasanta, ai sensi e ai fini della L. n. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni e della L.R. n. 74/1984 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè delle rimanenti disposizioni legislative tanto dello Stato che della Regione Toscana, che regolano la materia urbanistica.

La presente Variante pianifica la razionale utilizzazione del territorio comunale e delle sue risorse in relazione ai bisogni sociali e di qualità della vita della popolazione insediata e alle esigenze delle attività economiche e tutela le bellezze naturali ed i valori architettonici sia quando questi rivestano carattere monumentale, sia ove costituiscano presenza diffusa e documento tipologico storicamente consolidato.

Il campo di applicazione della presente Variante è rappresentato dall'intero territorio comunale, compreso l'arenile soggetto a specifico piano attuativo denominato "Piano di Utilizzazione degli Arenili P.U.A." <u>e il Piano di settore per le strutture ricettive esistenti per le parti ivi richiamate,</u> con esclusione delle parti già soggette a Variante specifica Attrezzature Ricettive Esistenti, (Centro Storico).

Omissis

Art. 4 - Elaborati della Variante Generale al P.R.G.

Omissis

<u>C) Indagini geologico-tecniche di riferimento</u> (Depositate presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile ed approvate con Delibera di C.C....).

Relazione tecnica

Aggiornamento del quadro conoscitivo del P.R.G. vigente

-	Tavola 1G - CARTA DEI DATI DI BASE	scala 1:10000
-	Tavola 2G,2aG e 2bG - CARTA GEOLOGICA GEOMORFOLOGICA	
-	E ASPETTI DI DINAMICA COSTIERA	scala 1:10000 - scala 1:5000
-	Tavola 3G - CARTA IDROGEOLOGICA MESE DI APRILE	scala 1:10000
-	Tavola 4G - CARTA IDROGEOLOGICA MESE DI SETTEMBRE	scala 1:10000
-	Tavola 5G - CARTA LITOTECNICA	scala 1:10000
-	Tavola 6G - CARTA DEI VINCOLI SOVRACOMUNALI	scala 1:10000
-	Tavola 7aG, 7bG e 7cG - CARTA DELLE ZMPSL	scala 1:5000
-	Tavola 8G - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA	scala 1:10000
-	Tavola 9G - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ LITOTECNICA	scala 1:10000
-	Tavola 10G - CARTA DELLE AREE VULNERABILI PER SUBSIDEN	ZA scala 1:10000
-	Tavola 11G - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA COLATE	
	DETRITICHE-TORRENTIZIE	scala 1:10000
-	Tavola 12aG, 12bG, 12cG - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA	A scala 1:5000
-	Tavola 13G - CARTA DELLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICH	E scala 1:10000
-	Tavola 14G - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA	scala 1:10000

Allegati alle indagini geologico-tecniche

Allegato A – Documentazione a corredo della Tavola 1G Carta dei Dati di Base.

Allegato B – Documentazione calcoli e verifiche idrauliche e idrologiche delle aste idriche del territoio comunale, comprensiva delle tavole dei battenti e delle aree alluvionabili

D) Nel caso che negli elaborati cartografici di progetto si riscontrino dei contrasti, il carattere prescrittivo viene attribuito agli elaborati grafici in scala maggiore.

TITOLO II PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI

Omissis

Art. 9 - Parametri edilizi

Il processo edilizio è regolato dai seguenti parametri edilizi:

1- SUPERFICIE UTILE NETTA = SUN

Per superficie utile netta si intende la somma delle superfici nette di tutti i piani fuori terra delimitati dal perimetro interno delle murature.

Sono esclusi dal calcolo:

- i porticati o porzioni di essi di uso pubblico;
- i balconi, le terrazze, le chiostrine;
- i locali accessori: vani scala, vani ascensore, autorimesse nei limiti di 18 mq per alloggio;
- i locali ed i volumi tecnici strettamente necessari ad impianti tecnici a servizio dell'edificio anche se emergenti dalla linea di gronda; centrale termica, elettrica, autoclave, vano motore ed extracorsa ascensori, canne fumarie e di ventilazione, serbatoi idrici;
- le superfici pertinenti a volumi che si rendono necessari per meglio integrare all'edificio impianti che utilizzano fonti energetiche alternative.

Per i porticati privati dovrà essere osservato il limite massimo del 25% della superficie coperta del fabbricato, scomputati i porticati.

Per i porticati pubblici o porzioni di essi, prima del rilascio della concessione edilizia sarà stipulata apposita convenzione da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, che ne stabilisce la pubblica destinazione e ne impedisce qualsiasi diversa destinazione.

Per i porticati si deve osservare l'altezza minima di m. 2,40 per quelli privati e di m. 3,00 per quelli pubblici, misurate all'introdosso.

Non è ammessa aggiunta di porticati per gli edifici classificati di R.V.A.A; per gli edifici classificati di V.A.A è ammessa la realizzazione di porticati nel limite massimo del 15% della superficie coperta.

2- SUPERFICIE UTILE LORDA = S.U.L.

Per superficie utile lorda si intende la somma delle S.U.L. di tutti i piani fuori terra delimitati dal perimetro esterno della muratura.

3- VOLUME MASSIMO COSTRUIBILE = Vm

Indica la somma dei prodotti delle superfici utili lorde (S.U.L.) di ogni piano per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento o estradosso del solaio, nel caso di ampliamento di fabbricati esistenti il loro volume dovrà essere computato con le modalità previste per i fabbricati di nuova costruzione.

4- NUMERO DEI PIANI = P

E' il numero dei piani abitabili, anche solo in parte, e cioè dei piani che contribuiscono a determinare la superficie utile lorda.

5- ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI = H max

Si intende per Hmax la media ponderale delle altezze delle varie fronti dei fabbricati : Hf1, Hf2, Hf3......Hfn. Altezza dei fronti dei fabbricati: Hf.

L'altezza di ciascuna fronte dei fabbricati è determinata in ml. dalla differenza tra la quota corrispondente all'intersezione tra l'intradosso del piano della copertura e il piano della facciata per le coperture a tetto, o dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano , anche se ritirato, per le coperture a terrazzo e la più bassa tra le quote del marciapiede o dell'intersezione del piano della facciata con il piano di campagna esistente o autorizzato. La pendenza delle falde non deve superare il 35%.

Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnologici, quali tralicci per le linee elettriche, torri piezometriche e per telecomunicazioni, ciminiere, extracorsa degli ascensori, vani tecnici particolari.

5 bis - ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA = H max G

Per altezza massima in gronda si intende la maggiore altezza dei vari lati dell'edificio determinata dalla quota di riferimento a terra (in ordine: le quote del piano di campagna nella sua sistemazione esistente non artificialmente modificata, del marciapiede pubblico o del piano strada) al punto di intersezione fra filo esterno della facciata e

l'intradosso del solaio di copertura piano o inclinato. Non concorrono a determinare l'altezza in gronda di un edificio: le altezze del timpano laterale nelle coperture a capanna, i parapetti delle terrazze di copertura fino a 110 cm. Di altezza sopra il piano di calpestio, i manufatti tecnologici e i volumi tecnici di cui sia dimostrata la necessità. La pendenza della falda non può superare il 35%.

6- DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI = D

La distanza è il distacco minimo, misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto tra la proiezione orizzontale dell'edificio o manufatto emergente dal terreno e l'altro elemento di riferimento: il confine di proprietà, il ciglio stradale, ecc.

Le distanze si misurano dai fili esterni delle murature anche nel caso in cui vi siano scale a giorno, terrazze a sbalzo, gronde, ecc. purché queste non sporgano più di ml. 1,50 dai fronti di fabbrica.

Sono distinte rispettivamente:

- D1 Distanza dei fronti del fabbricato e dei portici dal bordo stradale.
- a) La sede stradale va considerata oltre che nella sua attuale consistenza, in quella prevista dai vigenti strumenti urbanistici, per i quali non sia decaduta la previsione.
- b) Per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia con aumento di superficie, e ampliamenti fronteggianti le strade, salvo distanze maggiori imposte da fabbricati antistanti, le distanze da tenersi sono quelle previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.
- c) Per gli interventi di cui al comma precedente all'interno dei centri abitati le distanze minime da osservarsi dalle strade di tipo E ed F, salvo distanze maggiori imposte da fabbricati antistanti, sono:
 - ml.5,00 per strade di larghezza inferiore a ml.7,00
 - ml.7,50 per strade di larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00
 - ml.10,00 per strade di larghezza superiore a ml.15,00.
- d) Sono ammesse distanze diverse nei casi cui siano definite dagli allineamenti edilizi prescritti nelle tavole di piano 1:2.000 o specificate dalle N.T.A. nelle singole zone.
- e) Nel caso di edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale l'ampliamento non dovrà comportare avanzamento verso il bordo stradale. Nel caso di edifici ricadenti all'esterno dei centri abitati dovranno essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'attuazione.
- D2 Distanza dai confini di proprietà, zona e lotti per nuova edificazione

Interventi di N.E. così come definiti dalle N.T.A.: minimo ml.5,00.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente così come definito dalle N.T.A.: minimo ml.5,00.

Per i soli interventi di ristrutturazione edilizia RE 1 e RE 2 limitatamente agli interventi di rialzamento del sottotetto e l'addizione funzionale *una tantum* in sopraelevazione, quando la situazione del terreno di pertinenza non permetta la verifica delle distanze minime, è concesso applicare i disposti del C.C.

Nel caso di addizione funzionale in ampliamento è ammesso derogare alle distanze dal confine previste dall'art. 9 solo nel caso di costruzione sul confine di proprietà, a condizione che venga sottoscritto, tra i proprietari confinanti, un vincolo reciproco di costruzione in aderenza registrato e trascritto.

Nel caso di interventi di sopraelevazione di edifici isolati per fabbricati che si trovino ad una distanza minore di 5 metri dal confine è concesso sopraelevare sugli stacchi esistenti.

In caso di presenze di edifici costruiti a muro cieco su confine, gli ampliamenti in superficie possono essere edificati in aderenza. Nel caso di edifici costruiti su lotti contigui, l'ampliamento in aderenza è concesso a condizione che sia presentato in accordo tra i proprietari un progetto unitario. In questo caso il vincolo reciproco di costruzione in aderenza deve essere trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Si applicano distanze diverse a quelle indicate dai commi precedenti nei casi in cui siano specificatamente definite dagli allineamenti edilizi prescritti nelle tavole di piano 1:2.000 o specificate dalle N.T.A. nelle singole zone.

D3 - Distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro.

D4- distanza tra edifici.

Si applicano i disposti di cui all'art.9 D.M. 2.04.68 n°1444 ad esclusione degli interventi di straordinaria manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica senza modifiche planivolumetriche.

Gli indici D1, D2, D3 e D4 di cui al presente articolo non devono essere verificati per la Zona D10 – zone perattrezzature ed esercizio delle attività balneari e dei servizi complementari ad esse connesse, edifici commerciali, edifici ed attrezzature di interesse collettivo e per la fruizione comune, spazi di sosta e parcheggi.

7- SUPERFICIE COPERTA = SC

La superficie coperta degli edifici, espressa in mq., è data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, esclusi i balconi aperti.

La superficie dei volumi aggettanti è sempre computata; sono inoltre computati i portici e i loggiati anche se completamente aperti.

8- RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA = RC

Rappresenta il rapporto massimo ammissibile in mq/mq, fissato in percentuale, tra la superficie coperta e la superficie fondiaria, come definite dalle presenti norme.

Art. 9 bis – Applicazione dei Parametri urbanistici e edilizi finalizzati all'Edilizia sostenibile e al contenimento del consumo energetico

Al fine di incentivare l'edilizia sostenibile a tutela del benessere fisico delle persone, della salubrità degli immobili e del territorio, della riduzione dei consumi energetici, il Comune applica incentivi di carattere edilizio-urbanistico agli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia in tutti gli ambiti territoriali, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Per accedere ai suddetti incentivi, previsti dal comma 3 dell'art.146 della L.R.1/2005, consistenti in un incremento fino al 10 per cento della superficie utile ammessa o volume corrispondente, la progettazione deve rispettare i requisiti contenuti nelle linee guida tecnico-costruttive fissate dalla Regione ai sensi dell'art.145 della suddetta Legge, approvate con Delibera G.R.T. n.322 del 28.02.2005, finalizzate ad ottenere una riduzione minima del 20% dell' indice di prestazione energetica previsto dal DLgs 192/2005 e succ. mod. ed int.

Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul contenimento del consumo energetico degli edifici, <u>sia per interventi sul patrimonio edilizio esistente che di nuova costruzione, non sono computati i maggiori spessori delle murature esterne, delle tamponature e delle strutture portanti per la determinazione dei volumi e delle superfici, nonchè dei rapporti di copertura e delle altezze, nei limiti previsti dall'art. 11 del DLgs 115/2008, ed è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure <u>edilizie</u> di rilascio dei titoli abitativi, a quanto previsto <u>nel precedente art 9.</u> presente articolo in merito alle distanze minime tra edifici alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nei limiti stabiliti dall'art. 11 del Dlgs. n. 115/2008.</u>

TITOLO III ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

Omissis

Art. 13 - Comparti urbanistici

Comprendono aree di intervento urbanistico riferite a parti di territorio comunale assoggettate dalla presente variante a ristrutturazione urbanistica, ad espansione edilizia (comprensive in tali casi sia della Sf come delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria) e a completamento (nel caso di più lotti contigui). Esse sono individuate nelle tavole di piano a scala 1:2.000 con una specifica perimetrazione e con un numero progressivo.

Entro tali comparti sono perimetrate ed individuate con lettere progressive le unità minime di intervento edilizio; tali unità hanno carattere indicativo e non prescrittivo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificarne i previsti perimetri sempre e comunque nel rispetto del perimetro del comparto urbanistico e della autonoma funzionalità delle singole U.M.I.

Sulla base delle prescrizioni contenute nel "piano di inquadramento operativo di comparto" di cui al successivo articolo il piano si attua per intervento edilizio diretto.

Sono prescrittivi per questi comparti sia l'assetto planivolumetrico (perimetri edilizi, altezze dei singoli fabbricati, tracciati stradali, opere di urbanizzazione), ove esso sia definito nelle tavole di piano, sia i parametri dimensionali, tipologici e funzionali degli interventi previsti così come sono definiti nelle schede allegate alle presenti norme.

In rapporto alla sagoma edilizia rappresentata in planimetria è data la possibilità, fatti salvi gli allineamenti generali, di introdurre leggere variazioni planivolumetriche, in corrispondenza di rientranze o aggetti nella misura massima di ml. 2,00, esclusi i P.T. sui fronti stradali.

Sono vincolanti la presenza e la localizzazione dei porticati.

Nei comparti urbanistici di ristrutturazione urbanistica con destinazione commerciale e direzionale, una volta verificato lo standard di verde pubblico nella misura di 40 mq. ogni 100 mq. di SUN destinata a tali attività, è fatto obbligo di verificare lo standard per parcheggi in base all'art. 8 delle presenti norme, fatta salva l'applicazione del successivo art. 15 relativamente alla monetizzazione della mancata cessione delle aree medesime.

Nel caso in cui le restanti superfici scoperte non siano sufficienti è ammessa la facoltà di integrare i parcheggi scoperti con parcheggi sotterranei aperti al pubblico. Le norme del presente articolo non si applicano ai comparti delle zone D3a, in località Portone – Pontenuovo, per i quali valgono le disposizioni del successivo art.40 bis.

Art. 14 - Piano di inquadramento operativo di comparto (P.I.O.d.C.)

I singoli proprietari consorziati, o, in assenza di accordo tra proprietari, l'Amministrazione Comunale, sulla base degli elementi prescrittivi definiti sia nelle tavole di piano come negli allegati alle presenti norme, relativi ad ogni "comparto urbanistico", redigono un "piano di inquadramento operativo di comparto", approvato dalla Giunta Comunale, ove sono specificati:

- la ripartizione catastale esistente ed i nuovi accatastamenti;
- la ridistribuzione delle quote edilizie e degli oneri per le opere di urbanizzazione in base alle superfici catastali preesistenti;
- l'eventuale ridefinizione delle "unità minime di intervento";
- le convenzioni tipo e che regolano i comportamenti dei singoli operatori nell'attuazione del piano di comparto;
- la programmazione temporale degli interventi.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di applicare quanto previsto dall'art. 23 della L. n. 1150/1942 sui comparti edificatori, ivi compresi quelli relativi alle zone D3a ,in località Portone – Pontenuovo, ai quali si applicano le disposizioni del successivo art. 40bis.

Il "P.I.O.d.C." può interessare sia l'intero comparto urbanistico così come perimetrato nelle tavole di piano a scala 1:2.000 oppure parti di esso definite dall'Amministrazione Comunale di concerto con i proprietari interessati, in tal caso è subordinato alla formazione di uno schema generale unitario, che garantisca l'organicità degli interventi, l'equilibrio fra spazi pubblici e privati in modo da reperire comunque gli standards urbanistici previsti dal D.M. 1444/1968 e dalla L.122/1989, approvato preventivamente dalla Giunta Comunale.

I proprietari delle aree comprese nel perimetro del comparto o a parti di esso come sopra definito partecipano alla sua realizzazione in misura proporzionale alla superficie delle proprie aree.

Art. 15 – Esecuzione di standard urbanistici, infrastrutture e opere di urbanizzazione da parte dei privati

Nei casi in cui la normativa d'intervento obbliga i soggetti titolari della concessione edilizia all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, il rilascio dell'atto sindacale è subordinato alle seguenti procedure:

• sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto, (o di convenzione nei casi previsti dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data indicata nell'atto stesso, all'esecuzione delle opere previste, ed alla cessione gratuita delle stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà, fatta salva l'applicazione della disciplina del Regolamento edilizio relativa alle modalità di monetizzazione della cessione delle aree a standard;

11

- approvazione, da parte della Giunta Municipale di un progetto esecutivo di opere di urbanizzazione (a cui l'atto fa riferimento) da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;
- presentazione di una garanzia fideiussoria pari all'importo delle opere, stimato sulla base del progetto esecutivo.

(La garanzia fideiussoria rimarrà accesa fino a che non verrà eseguito il collaudo delle opere stesse, se questo avrà avuto esito favorevole il Sindaco autorizzerà lo svincolo della garanzia, negli altri casi sull'importo della fideiussione verrà trattenuto il corrispettivo del valore delle opere di mancata esecuzione, oppure la cifra necessaria al rifacimento di opere per le quali il collaudo non abbia avuto esito favorevole).

Nei casi di lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso è fatta salva l'applicazione del DLgs n. 163/2006 e succ. mod. ed int.

Art. 16 - Elaborati richiesti per i piani urbanistici attuativi d'iniziativa privata

In tutti i casi in cui l'intervento edilizio è subordinato all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, di uno strumento urbanistico attuativo d'iniziativa privata, i soggetti che ne hanno titolo ai sensi di legge presentano istanza al Sindaco allegando i seguenti elaborati in triplice copia:

- 1. planimetria di zona in scala 1:2.000
- 2. estratto di P.R.G. in scala 1:2.000
- 3. estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà;
- 4. elenco delle particelle, loro consistenza, partita e nome dei proprietari esteso all'intero comparto d'intervento;
- 5. planimetria, in scala 1:500 o 1:1.000, che illustri lo stato di fatto e di diritto: i luoghi, il perimetro di intervento, l'area circostante per un raggio di ml. 100, i frazionamenti catastali ed i nominativi dei proprietari confinanti, le servitù attive e passive, i vincoli eventualmente presenti, le essenze e le colture, i manufatti agricoli ed edilizi ed ogni altro elemento di conoscenza dell'area;
- 6. documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
- 7. rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1000, con quote altimetriche e triangolazioni riferite a capisaldi esistenti che non verranno modificati dall'intervento;
- 8. calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d'intervento da eseguire con la formula di Erone sulla base della planimetria di cui al precedente punto 7;
- 9. rilievo metrico delle unità edilizie esistenti (piante prospetti e sezioni in scala 1:200 o 1:100) con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica:
- 10. Indagini geologico-tecniche;
- 11. progetto planivolumetrico (cioè privo delle piante delle singole unità immobiliari) che illustri, con una relazione illustrativa, dato il previsto contenuto, predisposta sotto forma di normativa di attuazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell'esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d'uso della S.U.L., per ciascun piano e complessiva, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, il tipo di finiture e le caratteristiche architettoniche a cui i progetti edilizi si devono conformare, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonchè le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, loro consistenza e caratteristiche;
- 12. illustrazione mediante plastico (o fotomontaggi prospettive o assonometrie di insieme) dell'inserimento dell'intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale;
- 13. relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l'intervento;
- 14. schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d'attuazione dell'intervento nonchè le fasi temporali degli interventi, nei casi previsti al capoverso 2, punto 3 del successivo art. 40bis.

TITOLO IV INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA'

CAP. 1 - INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Omissis

Art. 18 - Definizione delle categorie di

intervento a seconda del valore architettonico ed ambientale degli edifici.

Le categorie di intervento <u>sul patrimonio edilizio esistente</u> sono desunte, con opportune integrazioni dalla LRT 1/2005:

Esse sono:

- A) Manutenzione ordinaria
- B) Manutenzione straordinaria
- C) Restauro e Risanamento Conservativo
- D) Ristrutturazione Edilizia (RE1, RE2, RE3)
- E) Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche
- F) Sostituzione edilizia
- G) Demolizione
- H) Ristrutturazione Urbanistica
- I) Ampliamento

Ai fini dell'applicazione delle precedenti categorie si intende per esistente la consistenza dell'edificio alla data di adozione della Variante generale al piano (1987 e, per le zone classificate nel PRGC come "E" al 05.05.1995), fatta eccezione per gli edifici <u>di nuovo impianto o derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica</u> realizzati successivamente per i quali sono ammessi tutti gli interventi ad esclusione degli incrementi di volume e di superficie, nonché il cambio di destinazione d'uso.

<u>Per consistenza si intende la quantità di volume, di SUL ed il numero delle unità immobiliari esistenti alle date suddette.</u>

Art. 19 - Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti tali dagli articoli 79 e 80 della L.R.T. n. 1/2005.

Per gli edifici classificati R.V.A.A. e V.A.A., il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici devono essere realizzate per mezzo di materiali, tecniche e risultati formali identici o strettamente affini a quelli originari.

Art. 20 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti dalla dall'art.79 L.R.T. n. 1/2005.

Per tutti gli edifici classificati R.V.A.A., V.A.A. e V.T.M. gli interventi di cui al presente articolo devono corrispondere alle seguenti modalità:

1.1.<u>Intonaci:</u> devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce o similari seguendo l'andamento della muratura (senza guide).

Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista".

Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona.

Qualora l'edificio sia stato originariamente in pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento". E' consentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce.

2.1. <u>Infissi esterni:</u> in legno verniciato o in castagno naturale nelle sezioni, sagome e partiture originarie (con esclusione di essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al naturale").

Negli edifici di valore architettonico ambientale è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato.

2.1.1. <u>Dispositivi di oscuramento:</u> non sono ammessi per gli edifici di R.V.A.A. e per tutti quelli che presentano aperture dotate di cornici in pietra a vista o in intonaco (in questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo dello "scuretto" interno).

Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali con esclusione di quelle in alluminio.

2.1.2. <u>Porte esterne:</u> sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a grandi doghe orizzontali).

Negli edifici di R.V.A.A. possono essere impostate solo sul filo interno della mazzetta, con esclusione di controporte sul filo esterno del muro. Negli stessi non è ammessa la formazione di protezione della porta di ingresso e delle finestre con pensiline sia nelle forme pseudotradizionali "alla fiorentina" sia realizzate con tegole aggettanti incastrate direttamente nel muro o con elementi plastici ondulati.

- 2.1.3. <u>Definizione architettonica delle aperture</u>: nelle operazioni di manutenzione o restauro delle facciate è ammessa l'aggiunta di lastre in pietra locale di bordatura delle aperture, purché non sporgenti dal filo facciata e di spessore minimo di 8 cm. Sono ammesse le definizioni architettoniche tradizionali ad intonaco (con eventuale tinteggiatura del bordo dell'apertura differenziata rispetto a quella delle superfici piane) e con formazione di davanzali in pietra o marmo con spessore minimo di cm. 8.
- 3.1. <u>Rifacimento della sistemazione esterna</u>:comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale che di decoro e di definizione ambientale che devono per la loro significatività essere, per quanto possibile, conservati e ripristinati nelle forme tradizionali.
- 4.1. Rifacimento di pavimenti e dei rivestimenti interni ed esterni:
- 4.1.1. <u>Pavimenti</u>: negli edifici di R.V.A.A. devono essere mantenuti per quanto possibile i materiali originali con eventuali sostituzioni o integrazioni con materiali tradizionali.
- 4.1.2. <u>Rivestimenti interni</u>: sono ammessi nei servizi igienici e nelle cucine.
- 4.1.3. <u>Rivestimenti esterni</u>: devono essere ripristinati eventuali zoccolature intonacate, marcapiani e/o angolari dipinti o a intonaco a rilievo quando preesistenti.
- 5.1. <u>Rifacimento del manto di copertura</u>: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni e materiali originari o tradizionali.
- 5.1.1. Manto di copertura: in embrici e coppi o in lastre di scisto con recupero ove possibile di materiale originario.
- 5.1.2. <u>Gioghetto:</u> (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali a seconda delle situazioni preesistenti.
- 5.1.3. <u>Gronda:</u> nella forma e tipo (lastre di marmo, di scisto, intonacate, a correnti e tavole di legno e/o tavelle, cornicione elaborato) e aggetto preesistenti.
- 5.1.4. <u>Controsoffitti:</u> negli edifici di R.V.A.A. i vani "a tetto" non possono essere controsoffittati e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere congruente all'orditura lignea del tetto.
- 6.1. Sono ammessi gli interventi classificati nell'allegato della L.R. n. 59/80 dal n. 6 al n. 10; in particolare per quanto concerne il rifacimento o installazione di impianti di ascensori o montacarichi, sono ammessi nei casi di accertata necessità e la loro localizzazione dovrà essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario.
- 7.1. Istallazione di impianti igienico sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare:
- 7.1.1. <u>bagni e cucine</u>: ne è ammessa l'introduzione, ed essi dovranno essere realizzati in modo da non alterare l'impianto distributivo originario.

E' ammessa, in rapporto all'introduzione di servizi igienici, la formazione di un'apertura esterna di dimensioni pari a mq. 0,50. Nel caso di edifici di R.V.A.A. tale possibilità è ammessa solo per i fronti laterali e tergali.

- 8.1. Realizzazione di chiusure o di aperture interne: sono ammesse se non modificano lo schema distributivo originario.
- 8.1.1. <u>Aperture esterne</u>: è' prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e localizzazione esistente, fatta salva la possibilità di chiusure di eventuali aperture recenti incongrue.

Nel caso di facciata storicamente stratificata (riconfigurata con interventi successivi), non è ammesso di aprire finestrature tamponate appartenenti alla stesura originaria nel caso in cui la stesura raggiunta e consolidata presenti una precisa e definitiva configurazione architettonica. E' ammessa la riapertura di finestre tamponate appartenenti alla fase consolidata.

9.1. <u>Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione:</u> E' ammesso a condizione che sia rispettato l'aspetto architettonico dell'edificio e non sia alterato, se non in misura limitata e circoscritta, l'apparato costruttivo originario.

10.1. Costruzione di vespai e scannafossi.

Gli scannafossi introdotti su fronti laterali o sul frontea monte dell'edificio, devono essere realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale.

Art. 21 - Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli definiti tali dall'art.79 L.R.T. n. 1/2005.

Per gli edifici classificati R.V.A.A. e V.A.A. quegli interventi di restauro che comprendono le operazioni descritte all'articolo precedente devono essere uniformate alle disposizioni ivi contenute. Sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

1.1 <u>Rinnovo strutturale del tetto.</u> Negli edifici classificati R.V.A.A., possono essere reintegrati gli elementi costruttivi (struttura lignea, orditura dei correnti e scempiato di campigiane), limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia a una loro integrale sostituzione anche se nelle forme tradizionali).

Negli edifici classificati V.A.A. ne è ammessa anche l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali; per la struttura principale è ammesso anche l'impiego di travi "uso Trieste" e, per la orditura secondaria, correnti di abeti segati a spigolo vivo, piallati e con asciatura agli spigoli.

E' ammessa la formazione, sotto il manto di copertura, di strati coibenti termoisolanti e soletta di ripartizione in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

1.2. <u>Rinnovo strutturale dei solai</u>. Le stesse indicazioni di cui al capoverso precedente valgono per le operazioni relative al rinnovo strutturale dei solai in legno.

E' ammessa, nel rinnovo strutturale dei solai, la formazione della soletta di ripartizione in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

1.3. <u>Rinnovo scala.</u> Negli edifici classificati R.V.A.A. possono essere reintegrati gli elementi costruttivi originari, limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia a una loro integrale sostituzione anche se nelle forme tradizionali.

Negli edifici classificati V.A.A. ne è ammessa anche l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali.

Art. 22 - Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall'art.79 L.R.T. n. 1/2005.

Ogni intervento è realizzabile in funzione della tipologia dell'edificio e si articola nelle seguenti sottocategorie:

- Ristrutturazione edilizia RE 1
- Ristrutturazione edilizia RE 2
- Ristrutturazione edilizia RE 3

Per gli edifici classificati R.V.A.A. non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli edifici classificati N.V.A.A., SVAA.- sono sempre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia fino alla RE 3. Per edifici classificati VAA e VTM, è consentito l' intervento fino alla RE 2 qualora non comporti modifiche tipologiche tali da alterare completamente la distribuzione esistente; dovranno inoltre essere conservati fregi, cornici, modanature ecc. e in particolare dovrà essere mantenuta la dimensione delle aperture esterne e della gronda.

Ristrutturazione edilizia RE 1

La Ristrutturazione edilizia RE 1 comprende:

A) Opere che comportano la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari senza che ne siano alterati i volumi, le superfici utili <u>se finalizzate ad</u> incrementare il numero delle unità immobiliari, <u>senza modifica agli elementi tipologici e formali, nel rispetto degli elementi strutturali</u> con modifiche agli elementi verticali non strutturali e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonché gli elementi costituenti arredo urbano.

B) La realizzazione del cordolo per un rialzamento massimo di 40 cm. purchè l'intervento non arrechi pregiudizio alle facciate esterne secondo la tipologia di finitura delle stesse.

15

Ristrutturazione edilizia RE 2

La Ristrutturazione edilizia RE 2 comprende gli interventi di addizione funzionale, di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti inteso come edificio o fabbricato la cui consistenza è riferita alla data di adozione del PRGC vigente — 1987 e, per le zone classificate nel PRGC come "E" al 05.05.1995, compatibilmente con i caratteri tipologici ed architettonici dell'edificio.

Poiché non è ammessa la creazione di un nuovo organismo edilizio, le addizioni funzionali, in deroga ai parametri di SUN *e* SUL e RC, previsti per le diverse zone omogenee, non possono dar luogo a nuove unità immobiliari e non devono essere suscettibili di autonoma utilizzazione, ma devono risultare collegate funzionalmente, in modo indissolubile, all'organismo edilizio originale. Inoltre le superfici ottenute mediante l'intervento di addizione funzionale non concorrono a determinare la superficie minima necessaria alla formazione di nuove unità immobiliari.

E' quindi consentito, oltre alla realizzazione di manufatti di pertinenza già previsti all'art. 34 punto 2.3 e articolo 53 punto 1.2.6 delle presenti NTA:

- 1) Il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile, alle seguenti condizioni:
 - che si tratti di edifici con tetti a padiglione o capanna;
 - che l'altezza netta esistente e misurata al colmo sia almeno di 1 metro;
 - nel rialzamento, la misura interna in gronda, non super i 2 m;.
 - nel caso di edifici con il piano inferiore al sottotetto superiore a 3,00 m si dovrà rialzare portando il solaio a m 2,70;
 - il rialzamento darà luogo ad un ambiente non controsoffittato, con un'altezza media interna tale da essere abitabile/agibile.
 - nel rialzamento dei sottotetti, non dovrà essere superata di 1 ml l'altezza (H max) prescritta nelle singole zone omogenee.
- 2) L'addizione funzionale una tantum della superficie utile lorda per unità immobiliare, nei limiti e nelle quantità di cui al seguente schema riassuntivo tramite L'ampliamento della SUN per unità immobiliare della superficie coperta e in sopraelevazione nelle quantità massime di cui al seguente schema riassuntivo. L'addizione funzionale dovrà rispettare le altezze massime della zona territoriale omogenea, alla destinazione d'uso ed alle caratteristiche di valore degli edifici secondo lo schema di seguito riportato, in mancanza dell'altezza massima l'addizione in sopraelevazione è ammessa per gli edifici esclusivamente ad un piano o aventi porzioni di esso ad un piano.

Qualora l'intervento di addizione funzionale comporti la modifica della sagoma degli organismi edilizi, le superfici in ampliamento dovranno inoltre rispettare i limiti previsti dall'art. 79 c. 3 della LRT 1/2005 relativamente al volume esistente alla data di cui al precedente art.18.

SCHEMA RIASSUNTIVO PER INTERVENTI DI ADDIZIONE FUNZIONALE

Destinazione d'uso dell'edificio	Zona omogenea												
	A (esc	luse zone '	"A*")	В				D		Е			
	R.V.A.A.			R.V.A.A.						R.V.A.A.			
	V.A.A.	Tip 1	Tip 2	V.A.A.	Tip 1	Tip 2	V.A.A.	Tip 1	Tip 2	V.A.A.	Tip 1	Tip 2	
Residenziale					20mq	20mq		20mq	20mq		20mq	20mq	
	S.V.A.A.	Tip 1	Tip 2	S.V.A.A.	Tip 1	Tip 2	S.V.A.A.	Tip 1	Tip 2	S.V.A.A.	Tip 1	Tip 2	
		20mq	20 mq		40mq	40 mq		40mq	40 mq		40mq	40 mq	
	V.A.A.N.	20) mq	V.A.A.N.	40	40 mq		40) mq	V.A.A.N.	40 mq		
				V.T.M. 20 mq									

	R.V.A.A.	R.V.A.A.		R.V.A.A.				R.V.A.A.				R.V.A.A.				
	V.A.A.	Tip 1	Tip 2	V.A.A.	Tip 1	Tip 2		V.A.A.	Tip 1	Tip 2		V.A.A.	Tip 1	Tip 2		
Commerci	S.V.A.A.	 Tip 1	Tip 2			10% Sun esist				10% Sun esist				10% Sun esist		
ale/ Direzionale /art.sett.	g.v.a.a.	10% Sun esist		S.V.A.A.	Tip 1 40 mq o 10% Sun	Tip 2 40 mq o 10% Sun	S	S.V.A.A.	Tip 1 40 mq o 10% Sun	Tip 2 40 mq o 10% Sun		S.V.A.A.	Tip 1 40 mq o 10% Sun	Tip 2 40 mq o 10% Sun		
alim.	V.A.A.N. 20% Sun esist			esist	esist			esist	esist	╽┝		esist	esist			
				V.A.A.N.	40 mq o 20% Sun esist		V.A.A.N. 40 mq o 20% Sun esist			V.A.A.N.	40 mq o 20% Sun esist					
								•								
Industriale artigianale		già disciplinato art.li 37 e segg.														

La presente norma non si applica per le destinazioni d'uso diverse da quelle elencate nello schema precedente.

Le addizioni funzionali dovranno essere realizzate in armonia con la tipologia e la forma dell'edificio esistente, tenendo conto del valore architettonico e ambientale e secondo le modalità d'intervento di cui all'art. 25 commi 1, 2, 3 delle presenti NTA, fatte salve le quantità ammesse dal seguente presente articolo.

<u>Limitatamente agli edifici od organismi edilizi costruiti con progetto unitario, le addizioni funzionali che si sviluppano</u> nelle parti non-prospettanti spazi pubblici o di uso pubblico <u>sono consentite mediante la formazione di un nuovo progetto unitario</u>.qualora l'intervento non si attui attraverso un progetto unitario esteso a tutto <u>l'edificio o</u> organismo edilizio.

E' possibile rialzare il sottotetto o effettuare l'addizione funzionale in sopraelevazione anche in caso di edifici plurifamiliari in linea su più piani. Nel caso di edifici costruiti con progetto unitario plurifamiliare del tipo bifamiliare, trifamiliare ecc., oltre ai complessi realizzati a schiera, l'intervento è possibile solo con altro progetto unitario riferito all'intero complesso/organismo edilizio. Nel caso di complessi di edifici realizzati in aderenza e con gronda costante è possibile il rialzamento a tutte le unità con tipologia uguale o simile;

Il rialzamento del sottotetto o l'addizione funzionale in sopraelevazione è esclusa per gli edifici classificati di R.V.A.A. e V.A.A. di tipologia 1.

La Ristrutturazione edilizia RE 3 comprende:

- 1. La demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con quelli analoghi previsti dalle disposizioni comunali, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico del manufatto preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa sismica.
 - Resta in ogni caso possibile, nel mantenimento della collocazione dell'edificio, effettuare le modifiche che si rendono necessarie per adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti e distanze e distacchi dalle strade, ovvero a garantire il rispetto dei vincoli sovraordinati.
- 2. **Demolizione di volumi secondari**, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza.

La Ristrutturazione edilizia di tipo RE 3 non è comulabile con gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE 1 e RE 2.

Le norme di cui ai commi precedenti, *afferenti alla RE2*, non si applicano per le unità immobiliari ricadenti all'interno del Piano di Utilizzazione degli Arenili, del Piano delle Strutture Ricettive Esistenti e della Variante al PRGC n° 65 "Centro storico".

Art. 22 bis - Interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche

Oltre agli interventi obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche sono consentiti per gli edifici esistenti <u>a destinazione residenziale</u>, in deroga agli indici di fabbricabilità <u>ed alla classificazione degli edifici</u>, interventi di aumento della volumetria nella misura massima di

120 mc. e una S.U.N. massima di 45 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita dei disabili quali: bagno, doccia a pavimento, spogliatoio, spazio per l'installazione di apparecchiature per la riabilitazione fisioterapica e infermieristica.

Per la realizzazione dei suddetti interventi è necessario:

- 1) una certificazione medica rilasciata dalla A.U.S.L. attestante la situazione di disabilità grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della persona ivi residente, con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del disabile;
- 2) una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
- 3) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

Sulle volumetrie realizzate è istituito, a cura del richiedente, un vincolo <u>permanente contenente che contenga l'impegno a non utilizzare le superficie ottenute a seguito dell'intervento ai fini del raggiungimento delle quantità necessarie alla formazione di nuove unità immobiliari o alla modifica della destinazione d'uso, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.</u>

a non modificare la destinazione d'uso, e a non utilizzare le superficie ottenute a seguito dell'intervento ai fini del raggiungimento delle quantità necessarie alla formazione di nuove unità immobiliari, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

L'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione delle opere previste dalla presente disposizione riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.

Art. 22 ter - Sostituzione edilizia

Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli definiti dall'art.78 L.R.T. n. 1/2005.

La sostituzione edilizia è intesa come la demolizione e la ricostruzione dei volumi esistenti, a parità di S.U.L, non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione e collocazione e destinazione d'uso, comunque sempre all'interno della resede di pertinenza dell'edificio come definita dal Regolamento edilizio, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

Si definisce intervento sulle opere di urbanizzazione quello che prevede la realizzazione di un insieme sistematico di opere comportanti la trasformazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale e/o nuove dotazioni di standard urbanistici di cui al DM 1444/1968.

Contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia sono ammessi incrementi di SUN nelle quantità riportate nella tabella di cui all'art.22.

L' intervento di sostituzione edilizia è ammesso per gli edifici classificati S.V.A.A. e N.V.A.A.

Omissis

Art. 24 - Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli definiti dall'art.78 L.R.T. n. 1/2005.

Sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, per essere consentiti, devono evidenziare il degrado edilizio, urbanistico, strutturale o ambientale riferito non al singolo edificio, ma una maglia di tessuto urbano, da ridisegnare nella sua configurazione, mediante la previsione di un diverso assetto dei fabbricati nonché degli spazi pubblici e della rete infrastrutturale.

Tali interventi sono soggetti alla redazione e approvazione di specifico piano di recupero, subordinato alla stipula di una convenzione da trascriversi a cura e spese dei proponenti..

La ristrutturazione urbanistica può riguardare solo edifici classificati di.V.A.A.N.e S.V.A.A. tipo 2.

La ricostruzione dovrà avvenire a parità di S.U.L. e Volume esistente, salvo diverse disposizioni contenute nel piano di recupero per motivate esigenze di riqualificazione dell'insediamento.

Art. 25 - Ampliamento

L'ampliamento del patrimonio edilizio esistente, riferito sempre e comunque all'intero edificio e previo progetto unitario, ad esclusione degli edifici classificati R.V.A.A., è disciplinato nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri di zona.

E' sempre consentito, in deroga ai parametri di SUN e SUL, il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abiltabile ed alle condizioni di cui all'art. 22.

Al fine di dare omogeneità all'aspetto

architettonico è possibile derogare all'indice di H max fino al raggiungimento dell'altezza MAX dell'edificio esistente oggetto d'intervento previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

In particolare, ove consentito, l'ampliamento è disciplinato dai seguenti disposti:

Per gli edifici classificati V.A.A.:

A. Edifici isolati: prolungamento del corpo di fabbrica per un massimo di m. 3,00, attraverso la prosecuzione dei fronti principali e del tetto a capanna, e/o formazione di una "dentatura" (di SUN max pari a mq. 9,00 ad ogni piano), localizzata a una delle estremità di un fronte principale (cioè con un lato allineato col fronte stretto dell'edificio), che dovrà essere coperta proseguendo la falda del tetto esistente.

- B. Edifici aggregati a schiera: formazione di dentatura addossata al fronte secondario di SUN max pari a mq. 4 per piano, da definire e localizzare in modo coordinato con gli edifici contermini (formazione di dentature binate). L'ampliamento non può portare alla alterazione del meccanismo distributore principale (scale esterne ed interne), che deve continuare a svolgere il proprio ruolo funzionale nella integrità architettonica originaria.
- C. Tipi non riconducibili alle categorie di cui sopra. Per tali edifici sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 22, previo parere della Commissione Edilizia.

Per gli edifici classificati S.V.A.A.:

tipol. A) Edifici di recente formazione, cioè quelli realizzati dopo il 1942: è consentito ampliamento con uso materiale e forme tradizionali tetto a capanna o padiglione;

tipol.B) Edifici di impianto storico: è consentito ampliamento nel rispetto e ricerca dei caratteri originari.

Per gli edifici classificati V.T.M.:

A. TIPI EDILIZI RETTANGOLARI, ad un solo piano, a corpo semplice, di organizzazione pluricellulare per associazione lineare sul fronte.

Per tali edifici, con SUN minore o uguale a 100 mq., è ammesso un ampliamento per prosecuzione lineare del volume esistente fino ad un massimo del fronte aggiunto pari a ml 4 e mantenendo le stesse caratteristiche di copertura e finitura esterna.

B. TIPI EDILIZI A PADIGLIONE, ad un solo piano e a corpo doppio.

Per tali edifici è ammessa l'utilizzazione a mansarda del sottotetto senza innalzamento del tetto, salvo l'applicazione dell'art. 22 e con formazione di lucernari complanari alla falda.

C. TIPI NON RICONDUCIBILI, alle categorie di cui sopra.

Per tali edifici sono consentiti gli interventi cui ai precedenti punti A) o B), previo parere della Commissione Edilizia.

Art. 26 – Formazione di nuove unità immobiliari – Variazione di destinazione d'uso.

A) Ogni tipo di intervento sui fabbricati esistenti potrà portare alla formazione di nuove unità immobiliari, fino ad un max di n.3, nel rispetto delle prescrizioni, dei parametri di zona e della classificazione del fabbricato.

Gli interventi dovranno rispettare in linea di massima la tipologia originale; la superficie degli alloggi non dovrà essere inferiore a mq. 65 (SUN).

Quanto sopra si intende valido per tutti gli edifici ad esclusione di quelli classificati R.V.A.A. per i quali il dimensionamento delle Unità Immobiliari dovrà discendere da un progetto unitario che tenga conto delle peculiarità dell'edificio su cui si interviene; la superficie degli alloggi non dovrà essere inferiore a mq. 110 (SUN).

La formazione di nuove unità immobiliari non dovrà interessare con tramezzature od altro, spazi di particolare pregio quali saloni, androni, ecc.

B) Al fine del perseguimento della qualità insediativa nelle zone territoriali omogenee "A" e "B" interne ai centri abitati, il cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari poste a piano terra degli edifici da commerciale, artigianale ed artigianale di servizio a residenziale, è ammesso qualora siano reperiti i parcheggi di tipo Pa di cui all'art. 8 delle presenti norme in ragione di 1 mq ogni 10 mc di volume oggetto di cambio di destinazione d'uso. Dovrà essere comunque garantito almeno 1 posto auto esterno per ogni unità abitativa.

Nel perimetro compreso fra il Viale Morin, Viale Apua, Viale Roma ed il confine con Forte dei Marmi non è consentita la formazione di nuove unità immobiliari ottenute dal frazionamento del patrimonio edilizio esistente ad uso residenziale.

19

- C) Ogni variazione alla destinazione d'uso dei fabbricati o di parte di essi costituente unità immobiliare è soggetta, anche se non comporta esecuzione di opere edilizie, a preventiva concessione edilizia ed alla corresponsione dei relativi oneri.
- D) Per gli interventi su edifici ricadenti in zona agricola, oltre a quanto disposto ai precedenti punti A) e B), valgono le disposizioni di cui all'art. 53 punto 1.2.5

Omissis

Art. 26 ter – Immobili in condizioni di incompatibilità urbanistico-ambientale.

Fino all'entrata in vigore del piano guida o delle varianti al P.R.G. di cui al successivo terzo comma, negli edifici, negli altri manufatti edilizi e negli spazi scoperti utilizzabili o utilizzati da attività industriali o artigianali, che ricadono in zone diverse dalle zone D1. D1.1a,D1.2, D2, D2a, D4 e D4a o in aree soggette a rischio idraulico di cui alla Legge Regionale n. 43/98, sono ammesse, oltre alle opere di manutenzione ordinaria, le sole opere di manutenzione straordinaria di ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso e aumenti volumetrici che si rendono necessarie per impedire processi di documentato degrado dei manufatti edilizi o per consentire interventi di adeguamento ai requisiti minimi inderogabili in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le utilizzazioni ammissibili negli edifici, negli altri manufatti edilizi e negli spazi scoperti di cui al primo comma e le opere consentite oltre quelle stabilite al medesimo primo comma, sono definite mediante un apposito piano guida, ovvero, per quanto necessario, mediante variante allo strumento urbanistico generale. Tali strumenti, sulla base delle conoscenze storiche del territorio, degli attuali assetti aventi interesse storico e di valutazioni di compatibilità urbanistico-ambientali, al fine di perseguire il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative, nonché la riduzione o il superamento di fenomeni di degrado, devono stabilire:

- a) le funzioni e le utilizzazioni compatibili e quelle prescritte, con particolare riferimento alle destinazioni pubbliche e/o per uso collettivo;
- b) le opere ammissibili e quelle prescritte e l'eventuale loro subordinazione alla fomazione di piani attuativi;
- c) le direttive da rispettare da parte dei piani attuativi dei quali sia prescritta la formazione; Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
 - 1) alle attività artigianali, quali in via esemplificativa: parrucchieri, pizzerie, gelaterie, centri estetici, pasticcerie, creperie, calzolai e simili;
 - 2) nel caso di interventi tesi a rendere conformi tali manufatti alle destinazioni d'uso previste nelle singole zone.

Gli strumenti di pianificazione di cui al secondo comma possono interessare anche edifici, altri manufatti edilizi e spazi scoperti, diversi da quelli di cui al primo comma, per i quali siano riscontrati fenomeni di degrado in atto o per i quali, comunque, si intenda prevedere interventi di riordino morfologico e di riqualificazione formale e funzionale.

<u>CAP. 2 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE</u>

Art. 27 - Stralciato

Art. 28 - Demolizione e ricostruzione secondo gli indici di zona.

Questi interventi comportano la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione di un nuovo edificio, rispettando le prescrizioni, gli indici e i parametri di zona.

Omissis

TITOLO V ZONIZZAZIONE

Omissis

Art. 33 - Zone omogenee di tipo "A"

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Comprendono parti del territorio comunale interessate da agglomerati insediativi, complessi edilizi o porzioni di essi, di tipo sia urbano che extraurbano, che rivestono carattere specifico di documento storico-tipologico e di valore architettonico-ambientale, ivi comprese le aree circostanti e gli spazi di pertinenza che possono considerarsi loro parti integranti. Fanno parte delle zone "A" i complessi monumentali di ville storiche con parco o giardini.

Tali zone vengono individuate nelle tavole di piano della presente variante con il simbolo "A" e A* (A* = aree già soggette a Variante specifica o a piano attuativo, che non fanno parte delle aree soggette alla presente Variante ed in particolare: il Centro Storico di Pietrasanta. Gli interventi nelle zone "A", in special modo ove si tratti di piano di recupero, hanno come scopo:

- mantenere la popolazione attuale (proprietari, residenti, affittuari);
- garantire la conservazione delle destinazioni d'uso per quanto attiene alla residenza, al commercio al dettaglio ed all'artigianato non nocivo;
- allontanare attività nocive (industrie inquinanti o rumorose) o comunque incompatibili con la struttura morfologica e funzionale del contesto (grandi aree commerciali, attività direzionali private);
- prevedere per gli edifici ed i locali senza utilizzazione attuale o in cui è prevista la trasformazione d'uso destinazioniad usi pubblici ed attività sociali e, solo subordinatamente, ad attività artigianali non nocive e commercialial dettaglio per i piani terreni e, per piani superiori, a residenze secondo le tipologie originarie.

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

residenze, servizi socio-culturali e associazionismo, attività ricettive e di ristoro, commercio al dettaglio, artigianato tradizionale d'arte purché non nocivo o inquinante e compatibile con la residenza, studi professionali.

3. MODALITA' DI INTERVENTO

In tali zone la Variante si attua per interventi diretti, ad eccezione degli ambiti per i quali, in conseguenza di condizioni specifiche di degrado, verrà previsto il Piano di Recupero in base all'art. 28 della L.N. n. 457/1978 della LR n. 1/2005.

Non sono ammessi interventi edilizi di nuovo impianto.

In tale zona valgono i criteri di intervento sul patrimonio edilizio esistente definiti nel Titolo IV delle presenti norme e commisurati alla classificazione di valore storico-architettonico degli edifici.

L'incremento dei volumi e della SUL degli edifici esistenti, è consentito esclusivamente per interventi relativi alle addizioni finalizzate agli adeguamenti funzionali di cui all'art. 22 punto 2, che non potranno essere conseguiti in sopraelevazione.

E' ammesso, limitatamente agli edifici di valore scarso o nullo, il rialzamento dell'ultimo piano di un valore massimo di 40 cm solo nel caso che questo risulti già abitato e che, con il sopralzo, si attonga un'altezza media del vano di ml 2,70 ed una minima di 2,20.

. Gli interventi ammessi dovranno avere carattere unitario ed organico e riguardare l'edificio nella sua complessità morfologica.

In mancanza di intervento unitario e organico o in assenza di piano di recupero, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia del tipo RE 1, che riguardino esclusivamente opere interne a singole unità immobiliari con il mantenimento della destinazione d'uso residenziale.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio e per interventi sul suolo valgono inoltre le seguenti ulteriori disposizioni:

3.1. - Interventi edilizi:

Interventi su opere e manufatti di arredo esterno

Qualsiasi intervento che modifichi opere e manufatti di arredo esterno quali cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno, recinzioni, siepi, pavimentazione, ecc. dovrà essere autorizzato dal Sindaco.

3.2. - <u>Interventi sul suolo:</u>

<u>Interventi nei parchi e giardini</u>

Nei parchi e giardini delle ville o degli edifici individuati nelle cartografie sono vietati gli interventi che alterino i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica delle masse di verde nonché alle essenze

vegetali esistenti.

3.3. - <u>Utilizzazione di aree non edificate</u>

E' vietata l'utilizzazione dei parchi delle ville, dei giardini, degli orti, degli spazi a verde o comunque non edificati al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e parcheggio di automezzi.

3.4. - Tracciati stradali

Non è consentita la variazione sia pure parziale dei tracciati stradali esistenti; Non è consentita l'apertura di nuovi tracciati stradali; l'asfaltatura di quelli esistenti deve essere soggetta all'autorizzazione comunale.

E' prescritto il mantenimento e la conservazione dei tracciati e delle strutture arboree caratterizzanti i viali di accesso ai manufatti di valore storico e ambientale.

3.5. - Formazione di nuove unità immobiliari

Secondo i disposti di cui all'art. 27.

Art. 34 - Zone omogenee di tipo "B"

Omissis

ZONA "B 1" - ZONE RESIDENZIALI SATURE.

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Tali zone corrispondono a parti del territorio ormai sature, cioè morfologicamente concluse e totalmente edificate in base a piano di intervento attuativo unitario di carattere sia pubblico che privato

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

Vanno mantenute e destinazioni d'uso residenziali. Il cambiamento di destinazione d'uso residenziale è ammesso limitativamente al P.T. degli edifici e compatibilmente con l'impianto tipologico e strutturale esistente, che non va modificato, in relazione all'inserimento di piccole attività di commercio al dettaglio o di artigianato di servizio o produttivo compatibile con la residenza, nei limiti del 30% della S.c. (superficie coperta).

3. MODALITA' D'INTERVENTO

Sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente definiti al Titolo IV, Cap. I.

Omissis

Art. 36 - Definizione e classificazione delle zone omogenee di tipo D

Le zone classificate "D" ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968 sono le parti del territorio comunale a prevalente destinazione industriale, artigianale compreso artigianale di servizio (centri estetici, parrucchieri, gastronomia, ecc.), attività assimilabili all'artigianale di servizio (laboratori fotografici, laboratori odontotecnici, palestre, centri fisioterapici, ecc.), commerciale, commercio all'ingrosso escluso l'esercizio congiunto di vendita al dettaglio, direzionale e turistica, nonché le aree destinate alle cave e all'esercizio di attività minerarie.

L'insediamento di industrie insalubri (D.M. 05/09/94) è subordinato al preventivo parere della Giunta Municipale ed ai succesivi pareri degli Organi Sanitari preposti.

Deve inoltre essere garantito: il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere ai sensi della L.R. 319/1976 (artt. 28,29). In particolare per le unità produttive del settore del marmo devono essere predisposti gli impianti di riciclaggio delle acque di lavorazione e gli impianti per la rimozione dei detriti.

In tali zone dovrà essere ancora garantito : il rispetto dei limiti massimi del livello sonoro equivalente , il limite di impermeabilizzazione superficiale di cui alla D.C.R. 230/94, la tutela da contaminazione delle acque sotterranee ed ogni altra disposizione applicabile alle attività consentite in tali zone.

L'adeguamento delle condizioni di lavoro e dei servizi alle Norme di Sicurezza del lavoro e di assistenza ai lavoratori.

In particolare una quota della S.U.N. pari a mq 6 per addetto per le unità fino a 50 addetti, e a mq 4 per addetto per unità oltre 50 addetti, deve essere destinata ai seguenti servizi: spogliatoi, impianti igienico-sanitari, mense, attrezzature sociali e ricreative.

22

In relazione alla specificità degli insediamenti esistenti e previsti, le zone "D" si suddividono in:

D 1.1/ D1.1a - zone produttive esistenti
D 1.2 - zone produttive esistenti di valore storico-architettonico
D 2/ D2.2a - zone produttive di completamento e riassetto
D 3/ D3a - zone per i nuovi insediamenti industriali e artigianali

D 4/ D4a - zone per insediamenti misti di piccola industria, artigianato e abitazioni
D 5 - zone per insediamenti commerciali e di servizio alla produzione

D 6 - zone per attrezzature ricettive e alberghiere esistenti
D 7 - zone per nuove attrezzature ricettive e alberghiere

D 8/ D8a - distributori

D 9 - zone per l'escavazione e l'esercizio di attività minerarie

D10/D10.1-D10.2-D10.3 -zone per attrezzature ed esercizio delle attività balneari e dei servizi complementari

ad esse connesse, edifici commerciali, edifici ed attrezzature di interesse collettivo

e per la fruizione comune, spazi di sosta e parcheggi.

Art. 37 - Zone produttive esistenti (D 1.1)

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Le zone D1.1 sono costituite di insediamenti produttivi esistenti e sono aree completamente edificate o lottizzazioni industriali ormai complete.

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

La destinazione principale è ad attività industriali e artigianali, nonché a laboratori, depositi, magazzini e ad attività di trasporto e di spedizione, commercio all'ingrosso escluso l'esercizio congiunto di vendita al dettaglio.

Sono ammessi uffici, attività espositive ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad un massimo del 30% della S.U.L. del complesso degli edifici di ogni singola unità produttiva.

E' altresì ammessa l'abitazione per il proprietario (conduttore) o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti, con una S.U.L. non superiore a 150 mq.

Sono consentite modifiche di destinazione d'uso purché orientate all'interno degli usi ammessi.

3. MODALITA' D'INTERVENTO

Per lo svolgimento, la trasformazione e lo sviluppo delle suddette attività produttive in tali zone la V.G. si attua per intervento diretto.

Sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo IV delle presenti norme e gli interventi di "Demolizione e ricostruzione della SUL preesistente" e di "Demolizione e ricostruzione" e di ampliamento di cui agli articoli 25 e 28 delle presenti norme, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- La SUL complessiva non può superare la S.f. dell'insediamento.
- La superficie libera da costruzioni non può essere inferiore al 50% della superficie fondiaria (RC = 50% della S.f.).
- Le eventuali tettoie, che coprono aree di deposito di materie prime, semilavorati o prodotto finiti, aree dove sono localizzati impianti fissi o comunque aree che intrattengono un ruolo permanente nel processo produttivo devono essere considerate a tutti gli effetti superficie coperta di cui occorre tener conto nel computo del rapporto tra superficie libera da costruzioni e superficie fondiaria.
- Il numero dei piani destinati all'attività produttiva non può essere superiore a due ed il numero dei piani destinati alle funzioni tecnico-amministrative di supporto non può essere superiore a tre, che costituisce il limite assoluto del numero dei piani. In ogni caso non può essere superata l'altezza massima di ml. 10,00, esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (gru a cavalletto, ciminiere, ecc.).
- Per gli edifici esistenti che abbiano già raggiunto le limitazioni di cui sopra, possono essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, con aumento "una tantum" non superiore al 10% della SUN esistente.
- La superficie da destinare a parcheggi nei fabbricati di nuova costruzione è quella definita all'ex art. 11 delle presenti norme e non può essere nel complesso inferiore a mq. 40 ogni 100 mq. di S.U.L., di cui 20 mq. per i parcheggi di tipo Pa (parcheggi ed autorimesse di pertinenza degli edifici) e di 20 mq. per i parcheggi di tipo Pb (parcheggi di urbanizzazione primaria).

- La distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro (d3) non può essere inferiore a ml. 10,00 dai confini di proprietà (d2) a ml. 5,00 e dal bordo stradale (d1) a ml. 10,00.
- Nel caso di unità immobiliari residenziali esistenti in queste zone sono consentiti i soli interventi di ristrutturazione sostituzione edilizia compatibilmente con la classificazione di valore degli edifici esistenti di cui all'art. 17 delle presenti norme.
- In dette zone per lotti liberi di S.F. maggiore a mq 1.000 sono consentiti interventi di nuova edificazione con gli indici e modalità di cui ai precedenti punti. (questa alinea viene introdotta in seguito alla controdeduzione)

Gli edifici e le aree attualmente destinati ad insediamenti industriali e artigianali, non ricadenti nelle zone D1 e nelle zone D2 e D4, di cui aii successivi ex artt. 48 e 50, sono localizzati in sede impropria.

Per questi edifici sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 ter delle presenti norme.

Art. 37 bis - Zone produttive esistenti (D 1.1a)

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Le zone D1.1a in località Portone-Pontenuovo sono costituite di insediamenti produttivi esistenti e sono aree completamente edificate.

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

La destinazione principale è ad attività industriali/artigianali e artigianali del settore lapideo, nonché a laboratori, depositi e magazzini, commercio all'ingrosso escluso l'esercizio congiunto di vendita al dettaglio

Sono ammessi uffici, attività espositive ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad un massimo del 30% della S.U.L. del complesso degli edifici di ogni singola unità produttiva.

E' altresì ammessa l'abitazione per il proprietario (conduttore) o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti, con una S.U.L. non superiore a 150 mq.

Sono consentite modifiche di destinazione d'uso purché orientate all'interno degli usi precedentemente ammessi.

3.MODALITA' D'INTERVENTO

Per lo svolgimento, la trasformazione e lo sviluppo delle suddette attività produttive secondo le specifiche destinazioni previste dal precedente punto 2, la V.G. si attua per intervento diretto.

Sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo IV delle presenti norme e gli interventi di "Demolizione e ricostruzione della SUL preesistente" e di Demolizione e ricostruzione e di ampliamento di cui agli articoli 28, e 25 delle presenti norme, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- La SUL complessiva non può superare la S.f. dell'insediamento.
- La superficie libera da costruzioni non può essere inferiore al 50% della superficie fondiaria (RC = 50% della S.f.).
- Le eventuali tettoie, che coprono aree di deposito di materie prime, semilavorati o prodotto finiti, aree dove sono localizzati impianti fissi o comunque aree che intrattengono un ruolo permanente nel processo produttivo devono essere considerate a tutti gli effetti superficie coperta di cui occorre tener conto nel computo del rapporto tra superficie libera da costruzioni e superficie fondiaria.
- Nei casi di "demolizione e ricostruzione" o di ristrutturazione edilizia, le eventuali tettoie preesistenti o quelle di cui è ammissibile la costruzione ex novo dovranno costituire parte integrante della tipologia del nuovo fabbricato.
- Al fine di migliorare la qualità ambientale delle unità produttive esistenti,le tettoie isolate e/o i manufatti precari insistenti sul lotto, dopo la loro demolizione, potranno essere ricostruite,nei limiti ammessi dai parametri di zona, accorpandole all'edificio principale con i precedenti criteri di omogeneità tipologica.
- Sono ammesse deroghe alle modalità di ticostruzione delle tettoie e/o dei manufatti precari, limitatamente ai casi di comprovata e documentata impossibilità al rispetto di tali disposizioni. Il numero dei piani destinati all'attività produttiva non può essere superiore a due ed il numero dei piani destinati alle funzioni tecnico-amministrative di supporto non può essere superiore a tre, che costituisce il limite assoluto del numero dei piani. In ogni caso non può essere superata l'altezza massima di ml. 10,00, esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (gru a cavalletto, ciminiere, ecc.).
- Per gli edifici esistenti che abbiano già raggiunto le limitazioni di cui sopra, possono essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, con aumento "una tantum" non superiore al 10% della SUN esistente.
- La superficie da destinare a parcheggi nei fabbricati di nuova costruzione è quella definita all'ex art. 11 delle presenti norme e non può essere nel complesso inferiore a mq. 30 ogni 100 mq. di S.U.L.,

di cui 20 mq. per i parcheggi di tipo Pa (parcheggi ed autorimesse di pertinenza degli edifici) e di 10 mq. per i parcheggi di tipo Pb (parcheggi di urbanizzazione primaria).

- La distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro (d3) non può essere inferiore a ml. 10,00 dai confini di proprietà (d2) a ml. 5,00. Per le distanze dal bordo stradale (D1) si applicano le disposizioni dell'art. 9, punto 6 delle N.T.A.
- Nel caso di unità immobiliari residenziali esistenti in queste zone sono consentiti i soli interventi di ristrutturazione sostituzione edilizia compatibilmente con la classificazione di valore degli edifici esistenti di cui all'art. 17 delle presenti norme.
- In dette zone per lotti liberi di S.F. maggiore a mq 1.000 sono consentiti interventi di nuova edificazione con gli indici e modalità di cui ai precedenti punti. (questa alinea viene introdotta in seguito alla controdeduzione)

Gli interventi di "demolizione e ricostruzione" di edifici compresi nella zona D1.1a, sono soggetti, per le parti applicabili, anche alle disposizioni del punto 4 del successivo art. 40bis.

Art. 37 ter - Zone produttive esistenti (D1.3) via della Sparta

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Le zone D1.3 sono costituite da insediamenti produttivi esistenti e sono aree completamente edificate o lottizzazioni industriali ormai complete.

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

La destinazione principale è ad attività industriali e artigianali, nonché a laboratori, depositi, magazzini e ad attività di trasporto e di spedizione, commercio all'ingrosso escluso l'esercizio congiunto di vendita al dettaglio.

Sono ammessi uffici, attività espositive ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad un massimo del 30% della S.U.L. del complesso degli edifici di ogni singola unità produttiva.

E' altresì ammessa l'abitazione per il proprietario (conduttore) o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti, con una S.U.L. non superiore a 150 mq.

Sono consentite modifiche di destinazione d'uso purché orientate all'interno degli usi ammessi.

3. MODALITA' D'INTERVENTO

Nel caso di interventi sui singoli edifici del patrimonio edilizio esistente, la V.G. si attua per intervento diretto. Per gli edifici a prevalente destinazione produttiva, sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'ex Titolo IV cap.1 delle presenti norme.

In tal caso si applicano le stesse limitazioni e prescrizioni previste per le zone produttive esistenti D1.1 ad eccezione dell'ampliamento.

Si specifica che i fabbricati esistenti sono da considerarsi di valore nullo.

(omissis)

Art. 39 - Zone produttive di completamento e riassetto (D 2)

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Le zone D2 sono aree parzialmente edificate costituite di insediamenti produttivi ravvicinati, ma non contigui. Come tali sono aree suscettibili di riaffittimento degli impianti produttivi, oltre che di riordino, riqualificazione e trasformazione degli stessi impianti.

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

Le destinazioni d'uso ammesse sono le stesse delle zone produttive esistenti D 1.1. (La destinazione principale è ad attività industriali e artigianali, nonché a laboratori, depositi, magazzini e ad attività di trasporto e di spedizione, commercio all'ingrosso escluso l'esercizio congiunto di vendita al dettaglio .

Sono ammessi uffici, attività espositive ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad

un massimo del 30% della S.U.L. del complesso degli edifici di ogni singola unità produttiva.

E' altresì ammessa l'abitazione per il proprietario (conduttore) o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti, con una S.U.L. non superiore a 150 mq.

Sono consentite modifiche di destinazione d'uso purché orientate all'interno degli usi ammessi.). Sono consentite modifiche di destinazione d'uso purché orientate all'interno degli usi ammessi.

3.MODALITA' D'INTERVENTO

Per lo svolgimento, la trasformazione e lo sviluppo delle attività produttive ammesse, la V.G. si attua mediante intervento edilizio diretto.

Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli interventi di recupero di cui al Titolo IV cap. 1 delle presenti norme e di "Demolizione e ricostruzione" e "Ampliamento" di cui agli artt.-25 e 28 delle presenti norme.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione, di ricostruzione e ampliamento, senza o con incremento della S.U.L., valgono le limitazioni e prescrizioni previste per le zone produttive esistenti (ex art. 46 D 1.1)

(Per lo svolgimento, la trasformazione e lo sviluppo delle suddette attività produttive in tali zone la V.G. si attua per intervento diretto.

Sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo IV delle presenti norme e gli interventi di "Demolizione e ricostruzione della SUL preesistente" e di "Demolizione e ricostruzione con incremento di SUL e di ampliamento di cui agli ex articoli 28 e 29 delle presenti norme, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- La SUL complessiva non può superare la S.f. dell'insediamento.
- La superficie libera da costruzioni non può essere inferiore al 50% della superficie fondiaria (RC = 50% della S.f.).
- Le eventuali tettoie, che coprono aree di deposito di materie prime, semilavorati o prodotto finiti, aree dove sono localizzati impianti fissi o comunque aree che intrattengono un ruolo permanente nel processo produttivo devono essere considerate a tutti gli effetti superficie coperta di cui occorre tener conto nel computo del rapporto tra superficie libera da costruzioni e superficie fondiaria.
- Il numero dei piani destinati all'attività produttiva non può essere superiore a due ed il numero dei piani destinati alle funzioni tecnico-amministrative di supporto non può essere superiore a tre, che costituisce il limite assoluto del numero dei piani. In ogni caso non può essere superata l'altezza massima di ml. 10,00, esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (gru a cavalletto, ciminiere, ecc.).
- Per gli edifici esistenti che abbiano già raggiunto le limitazioni di cui sopra, possono essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, con aumento "una tantum" non superiore al 10% della SUN esistente.
- La superficie da destinare a parcheggi nei fabbricati di nuova costruzione è quella definita all'ex art. 11 delle presenti norme e non può essere nel complesso inferiore a mq. 40 ogni 100 mq. di S.U.L., di cui 20 mq. per i parcheggi di tipo Pa (parcheggi ed autorimesse di pertinenza degli edifici) e di 20 mq. per i parcheggi di tipo Pb (parcheggi di urbanizzazione primaria).
- La distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro (d3) non può essere inferiore a ml. 10,00 dai confini di proprietà (d2) a ml. 5,00 e dal bordo stradale (d1) a ml. 10,00.
- Nel caso di unità immobiliari residenziali esistenti in queste zone sono consentiti i soli interventi di ristrutturazione sostituzione edilizia compatibilmente con la classificazione di valore degli edifici esistenti di cui all' art. 17delle presenti norme.)

Nei lotti edificabili sono inoltre ammessi gli interventi di nuovo impianto Gli interventi di nuovo impianto avvengono nel rispetto delle prescrizioni, dei parametri e degli indici di zona nei lotti liberi edificabili così come sono definiti negli allegati alle presenti norme.

Per questo tipo di interventi valgono le limitazioni e prescrizioni previste per le zone di nuovo insediamento industriale e artigianale, di cui al successivo art. 40 – zone D3.

In tali zone la V.G. si attua mediante intervento edilizio diretto, subordinato all'approvazione del "Piano di inquadramento operativo", esteso ad un intero comparto urbanistico, perimetrato e numerato nelle tavole di progetto della stessa variante o a parti di esso.

Gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle indicazioni funzionali e planimetriche contenute nella cartografia di piano a scala 1:2000 ed alle prescrizioni dimensionali contenute nelle tabelle allegate.

Nella redazione del P.I.O.d.C. possono essere ridefiniti il numero ed i confini delle unità minime di intervento a partire dalla superficie minima d'intervento (Sm) di 1.000 mq..

Quando nell'attuazione della V.G. le imprese interessate alla realizzazione delle previsioni di zona definiscono

una domanda di spazio articolata in modo diverso, sono ammesse modifiche nell'organizzazione funzionale interna del comparto urbanistico, purché queste non alterino i confini di zona e le prescrizioni dimensionali fissate per l'insieme dello stesso comparto.

In tale caso la V.G. si attua per intervento preventivo, mediante Piani per insediamenti produttivi, ai sensi della L. 22/10/1971 n. 865 o piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, o lottizzazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 8/765, fermi restando gli elementi strutturali registrati dai grafici della Variante (viabilità principale, innesti sulla viabilità esterna, ecc.).

Deve essere garantito il rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- La S.U.L. complessiva non può superare la metà della superficie fondiaria dell'insediamento.
- La superficie libera da costruzioni non può essere inferiore al 50% della superficie fondiaria (RC=50% della S.f.).
- Il numero dei piani destinati alle attività produttive non può essere superiore a due ed il numero dei piani destinati alle funzioni tecnico-amministrative di supporto non può essere superiore a tre, che costituisce il limite assoluto dei piani. In ogni caso non può essere superata l'altezza massima di ml. 10,00 esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (gru a cavalletto, ciminiere ecc.).
- La superficie da destinare a parcheggi è quella definita all'ex art.11 delle presenti norme e non può essere inferiore a 40 mq. ogni 100 mq. di SUL, di cui 20 mq. per i parcheggi di tipo Pa (parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici) e 20 mq. per i parcheggi di tipo Pb (parcheggi di urbanizzazione primaria).
- La superficie da destinare a verde pubblico e ad altre attrezzature di uso pubblico e di servizio alle attività produttive non può essere inferiore al 10% della S.t.
- La distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro (D3) non può essere inferiore a ml. 10,00, dai confini di proprietà (D2) a ml. 5,00 e dal bordo stradale (D1) a ml.10,00.
- La superficie minima di intervento (S.m.) è di 1.000 mq..
- Nelle aree adibite esclusivamente a deposito dei blocchi e delle lastre di marmo, granito o altre pietre e affini facenti parte del comparto urbanistico lungo la strada provinciale di Vallecchia, la superficie libera da costruzioni non può essere inferiore all'85% della superficie fondiaria (RC = 15% dell s.f.). In tal caso l'altezza max delle costruzioni non dovrà superare ml 5,00 esclusi i volumi tecnici degli impianti che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (ad es. gru a cavalletto).
- In dette zone per lotti liberi di S.f. maggiore a mq 1.000 sono consentiti interventi di nuova edificazione con gli indici e modalità di cui ai precedenti punti.

Per le zone D 2, situate lungo la strada provinciale di Vallecchia e nelle zone di Via E. Zola - Gora degli Opifici, l'intervento edilizio diretto nei lotti edificabili è subordinato all'approvazione del "Piano di inquadramento operativo", esteso ai rispettivi comparti urbanistici perimetrati e numerati nelle tavole di progetto della stessa variante

Gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle indicazioni funzionali e planimetriche contenute nella cartografia di piano a scala 1:2000 ed alle prescrizioni dimensionali contenute nelle tabelle allegate.

Art. 39 bis - Zone produttive di completamento e riassetto (D 2a)

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Le zone D2a in località Portone-Pontenuovo sono aree parzialmente edificate costituite di insediamenti produttivi ravvicinati.

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

La destinazione principale è ad attività industriali/artigianali e artigianali del settore lapideo, nonché a laboratori, depositi e magazzini connessi a tale settore, commercio all'ingrosso escluso l'esercizio congiunto di vendita al dettaglio.

Sono ammessi uffici, attività espositive ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad un massimo del 30% della S.U.L. del complesso degli edifici di ogni singola unità produttiva.

E' altresì ammessa l'abitazione per il proprietario (conduttore) o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti, con una S.U.L. non superiore a 150 mq.

Sono consentite modifiche di destinazione d'uso purché orientate all'interno degli usi precedentemente ammessi.

3.MODALITA' D'INTERVENTO

Per lo svolgimento, la trasformazione e lo sviluppo delle attività produttive secondo le specifiche destinazioni previste al precedente punto 2, la V.G. si attua mediante intervento edilizio diretto.

Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli interventi di recupero di cui al Titolo IV cap. 1 delle presenti norme e di "Demolizione e ricostruzione " e "Ampliamento" di cui agli artt.-25 e 28 delle presenti norme.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione, di ricostruzione e ampliamento, senza o con incremento della S.U.L., valgono le limitazioni e prescrizioni previste per le zone produttive esistenti (ex art. 46 D 1.1)

Per lo svolgimento, la trasformazione e lo sviluppo delle suddette attività produttive in tali zone la V.G. si attua per intervento diretto.

Sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo IV delle presenti norme e gli interventi di "Demolizione e ricostruzione della SUL preesistente" e di "Demolizione e ricostruzione con incremento di SUL e di ampliamento di cui agli ex articoli 29,30 e 25 delle presenti norme,nonché gli interventi edilizi diretti di nuovo impianto, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- La SUL complessiva non può superare la S.f. dell'insediamento.
- La superficie libera da costruzioni non può essere inferiore al 50% della superficie fondiaria (RC = 50% della S.f.).
- Le eventuali tettoie, che coprono aree di deposito di materie prime, semilavorati o prodotto finiti, aree dove sono localizzati impianti fissi o comunque aree che intrattengono un ruolo permanente nel processo produttivo devono essere considerate a tutti gli effetti superficie coperta di cui occorre tener conto nel computo del rapporto tra superficie libera da costruzioni e superficie fondiaria.
- Nei casi di "demolizione e ricostruzione" o di ristrutturazione edilizia, le eventuali tettoie preesistenti o
 quelle di cui è ammissibile la costruzione ex novo dovranno costituire parte integrante della tipologia del
 nuovo fabbricato. Tale disposizione è estesa agli interventi edilizi diretti di nuovo impianto nei quali sono
 previste tettoie.
- Al fine di migliorare la qualità ambientale delle unità produttive esistenti, le tettoie e/o i manufatti precari insistenti sul lotto, dopo la loro demolizione, potranno essere riscostruite, nei limiti ammessi dai parametri di zona, accorpandole all'edificio principale con i precedenti criteri di omogeneità tipologica.
- Sono ammesse deroghe alle modalità di ricostruzione delle tettoie e/o dei manufatti precari, limitatamente ai casi di comprovata e documentata impossibilità al rispetto di tali disposizioni.
- Il numero dei piani destinati all'attività produttiva non può essere superiore a due ed il numero dei piani destinati alle funzioni tecnico-amministrative di supporto non può essere superiore a tre, che costituisce il limite assoluto del numero dei piani. In ogni caso non può essere superata l'altezza massima di ml. 10,00, esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (gru a cavalletto, ciminiere, ecc.).
- Per gli edifici esistenti che abbiano già raggiunto le limitazioni di cui sopra, possono essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, con aumento "una tantum" non superiore al 10% della SUN esistente.
- La superficie da destinare a parcheggi nei fabbricati di nuova costruzione è quella definita all'ex art. 11 delle presenti norme e non può essere nel complesso inferiore a mq. 30 ogni 100 mq. di S.U.L., di cui 20 mq. per i parcheggi di tipo Pa (parcheggi ed autorimesse di pertinenza degli edifici) e di 10 mq. per i parcheggi di tipo Pb (parcheggi di urbanizzazione primaria).
- La distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro (d3) non può essere inferiore a ml. 10,00 dai confini di proprietà (d2) a ml. 5,00. Per le distanze dal bordo stradale (D1) si applicano le disposizioni dell'art. 9, punto 6 delle N.T.A.
- Nel caso di unità immobiliari residenziali esistenti in queste zone sono consentiti i soli interventi di ristrutturazione sostituzione edilizia compatibilmente con la classificazione di valore degli edifici esistenti di cui all' art.17 delle presenti norme.)
- Gli interventi di nuovo impianto e di "demolizione e ricostruzione" di edifici compresi nelle zone D2a, sono soggetti, per le parti applicabili, anche alle disposizioni del punto 4 del successivo art. 40bis.

Art. 40 - Zone per nuovi insediamenti industriali e artigianali (D 3)

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Le zone D 3 sono aree di nuovo insediamento delle industrie e delle imprese artigiane.

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

In queste zone sono ammesse le stesse destinazioni delle zone produttive esistenti (D 1.1 - La destinazione principale è ad attività industriali e artigianali, nonché a laboratori, depositi, magazzini e ad attività di trasporto e di spedizione, commercio all'ingrosso escluso l'esercizio congiunto di vendita al dettaglio.

Sono ammessi uffici, attività espositive ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad un massimo del 30% della S.U.L. del complesso degli edifici di ogni singola unità produttiva.

E' altresì ammessa l'abitazione per il proprietario (conduttore) o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti, con una S.U.L. non superiore a 150 mq.

Sono consentite modifiche di destinazione d'uso purché orientate all'interno degli usi ammessi

3. MODALITA' D'INTERVENTO

In tali zone la V.G. si attua mediante intervento edilizio diretto, subordinato all'approvazione del "Piano di inquadramento operativo", esteso ad un intero comparto urbanistico, perimetrato e numerato nelle tavole di progetto della stessa variante o a parti di esso.

Gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle indicazioni funzionali e planimetriche contenute nella cartografia di piano a scala 1:2000 ed alle prescrizioni dimensionali contenute nelle tabelle allegate.

Nella redazione del P.I.O.d.C. possono essere ridefiniti il numero ed i confini delle unità minime di intervento a partire dalla superficie minima d'intervento (Sm) di 1.000 mq..

Quando nell'attuazione della V.G. le imprese interessate alla realizzazione delle previsioni di zona definiscono una domanda di spazio articolata in modo diverso, sono ammesse modifiche nell'organizzazione funzionale interna del comparto urbanistico, purché queste non alterino i confini di zona e le prescrizioni dimensionali fissate per l'insieme dello stesso comparto.

In tale caso la V.G. si attua per intervento preventivo, mediante Piani per insediamenti produttivi, ai sensi della L. 22/10/1971 n. 865 o piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, o lottizzazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 8/765, fermi restando gli elementi strutturali registrati dai grafici della Variante (viabilità principale, innesti sulla viabilità esterna, ecc.).

Deve essere garantito il rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- La S.U.L. complessiva non può superare la metà della superficie fondiaria dell'insediamento.
- La superficie libera da costruzioni non può essere inferiore al 50% della superficie fondiaria (RC=50% della S.f.).
- Il numero dei piani destinati alle attività produttive non può essere superiore a due ed il numero dei piani destinati alle funzioni tecnico-amministrative di supporto non può essere superiore a tre, che costituisce il limite assoluto dei piani. In ogni caso non può essere superata l'altezza massima di ml. 10,00 esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (gru a cavalletto, ciminiere ecc.).
- La superficie da destinare a parcheggi è quella definita all'ex art.11 delle presenti norme e non può essere inferiore a 40 mq. ogni 100 mq. di SUL, di cui 20 mq. per i parcheggi di tipo Pa (parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici) e 20 mq. per i parcheggi di tipo Pb (parcheggi di urbanizzazione primaria).
- La superficie da destinare a verde pubblico e ad altre attrezzature di uso pubblico e di servizio alle attività produttive non può essere inferiore al 10% della S.t.
- La distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro (D3) non può essere inferiore a ml. 10,00, dai confini di proprietà (D2) a ml. 5,00 e dal bordo stradale (D1) a ml.10,00.
- La superficie minima di intervento (S.m.) è di 1.000 mg..
- Nelle aree adibite esclusivamente a deposito dei blocchi e delle lastre di marmo, granito o altre pietre e affini facenti parte del comparto urbanistico lungo la strada provinciale di Vallecchia, la superficie libera da costruzioni non può essere inferiore all'85% della superficie fondiaria (RC = 15% dell s.f.). In tal caso l'altezza max delle costruzioni non dovrà superare ml 5,00 esclusi i volumi tecnici degli impianti che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (ad es. gru a cavalletto).

Art. 40 bis – Zone per nuovi insediamenti industriali e artigianali (D3a)

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Le zone D3a in località Portone-Pontenuovo sono aree di nuovo insediamento delle industrie e delle imprese artigiane.

Tali zone sono destinate, in via principale, all'insediamento di attività produttive localizzate in sede impropria e/o alle attività in condizioni di documentato degrado e/o soggette a rischio idraulico ai sensi della legge n.43/98 e/o all'insediamento di attività finalizzate al documentato miglioramento della qualità di impresa e/o dei livelli occupazionali.

2. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

In queste zone sono ammesse le stesse destinazioni delle zone produttive esistenti (D 1.1 -La destinazione principale è ad attività industriali e artigianali, nonché a laboratori, depositi, magazzini e ad attività di trasporto e di spedizione, commercio all'ingrosso escluso l'esercizio congiunto di vendita al dettaglio.

Sono consentite, inoltre, attività di commercio al dettaglio in sede fissa, limitatamente alle aree con tale destinazione d'uso nelle tavole di Variante al P.R.G. e con superfici di vendita non superiore a 250 mq. In tali aree sono vietate, in ogni caso, attività di commercio nelle unità produttive adibite a magazzini o depositi.

Sono ammessi uffici, attività espositive ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad un massimo del 30% della S.U.L. del complesso degli edifici di ogni singola unità produttiva.

E' altresì ammessa l'abitazione per il proprietario (conduttore) o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti, con una S.U.L. non superiore a 150 mq.

Le destinazioni d'uso previste per ciascun comparto sono vincolanti. Relativamente ai comparti III e IV (porzione compresa tra la nuova viabilità prevista dalla Variante al P.R.G. e la SS.Aurelia) la specifica funzionale afferente al settore lapideo, si considera d'indirizzo, ma non vincolante. Per tali comparti, il Comune attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni normative nell'ambito del Regolamento comunale degli oneri, promuove forme d'incentivazione economica finalizzate alla delocalizzazione delle attività impropriamente collocate afferenti al settore lapideo.

Per i comparti indicati nelle tavole di Variante al P.R.G., valgono le seguenti disposizioni particolari sulle destinazioni d'uso ammesse:

- nel comparto I sono escluse le attività di trasporto e di spedizione; restano, invece, ammissibili i depositi e i magazzini se funzionali alle attività produttive di cui agli usi consentiti;
- nel comparto II è consentito l'esclusivo insediamento di piccole imprese artigiane;
- nel comparto III, lungo la nuova viabilità prevista della Variante al P.R.G. dovranno insediarsi: laboratori per attività industriali/artigianali e per attività del settore lapideo con prevalenza di quelle artistiche (scultura, architettura d'interni...etc), sono escluse destinazioni relative alle attività di cantieristica navale, intese come rimessaggio, costruzione e trasformazione di imbarcazioni diverse dai natanti.
- nel comparto IV, per la porzione compresa tra la nuova viabilità prevista dalla Variante al P.R.G. e la SS.Aurelia, è consentito l'insediamento di laboratori per attività industriali/artigianali e per attività del settore lapideo, con particolare riguardo per quelle artistiche che dovranno essere collocate nelle aree immediatamente contigue alla prevista zona G2a; sono escluse destinazioni relative alle attività di cantieristica navale, intese come rimessaggio, costruzione e trasformazione di imbarcazioni diverse dai natanti.
- nel comparto IV, per la posizione a confine con il comparto V, le eventuali attività del settore lapideo dovranno insediarsi preferibilmente lungo il fronte della nuova viabilità prevista dalla Variante al P.R.G.;
- nel comparto V, nelle aree destinate ad attività artigianali leggere, sono ammessi esclusivamente piccoli laboratori artigianali non nocivi, che non arrechino disturbo per volume di traffico o di inquinamento acustico e atmosferico; in sede attuativa, la Commissione Urbanistica Comunale valuterà l'effettiva compatibilità delle imprese con le caratteristiche delle aree contermini.

3. MODALITA' D'INTERVENTO

In tali zone la V.G. si attua mediante intervento edilizio diretto, subordinato all'approvazione di piani di lottizzazione (P.d.L.) convenzionata di iniziativa privata o di iniziativa pubblica per ciascuno dei comparti perimetrati nelle tavole della Variante in località Portone-Pontenuovo. I PdL di iniziativa privata potranno essere proposti esclusivamente da soggetti riuniti in Consorzio o in forme giuridiche equipollenti.

Nelle zone D3a, in località Portone – Pontenuovo, è consentita, previo parere della Commissione Urbanistica Comunale, l'articolazione in subcomparti dei singoli comparti che restano, comunque, soggetti a piano di lottizzazione unitario. In tal caso la convenzione urbanistica stabilirà i tempi, i termini e le modalità per l'articolazione in fasi del piano attuativo.

Al fine di perseguire un ordinato assetto urbanistico-edilizio dei singoli comparti compresi nelle zone D3a, l'esecuzione degli interventi previsti dai P.d.L. è, in ogni caso, subordinata alla seguente programmazione temporale :

realizzazione preliminare delle opere di urbanizzazione generale di Variante;

successiva realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione di comparto;

avvio degli interventi edilizi secondo l'ordine di completamento dei subcomparti, ove previsti, stabilito in sede di Convenzione.

Deve essere garantito il rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

• La S.U.L. complessiva non può superare la metà della superficie fondiaria dell'insediamento.

- La superficie libera da costruzioni non può essere inferiore al 50% della superficie fondiaria (RC=50% della S.f.).
- Il numero dei piani destinati alle attività produttive non può essere superiore a due ed il numero dei piani destinati alle funzioni tecnico-amministrative di supporto non può essere superiore a tre, che costituisce il limite assoluto dei piani. In ogni caso non può essere superata l'altezza massima di ml. 10,00 esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla (gru a cavalletto, ciminiere ecc.).
- La superficie da destinare a parcheggi è quella definita all'ex art.11 delle presenti norme e non può essere inferiore a 30 mq. ogni 100 mq. di SUL, di cui 20 mq. per i parcheggi di tipo Pa (parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici) e 10 mq. per i parcheggi di tipo Pb (parcheggi di urbanizzazione primaria).
- In sede attuativa, potranno essere reperite quote aggiuntive di parcheggio finalizzate allo stazionamento di autoveicoli pesanti.
- Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, ove consentite nelle zone D3, in località Portone Pontenuovo, dovranno disporre, inoltre, delle dotazioni di parcheggi previste al punto 2 dell'ex art.11 delle presenti N.T.A.
- Nelle zone D3a, in località Portone Pontenuovo non sono ammessi parcheggi di tipo Pa con accesso diretto dalla nuova viabilità principale prevista dalla Variante al P.R.G.
- La superficie da destinare a verde pubblico e ad altre attrezzature di uso pubblico e di servizio alle attività produttive non può essere inferiore al 10% della S.t.
- La distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro (D3) non può essere inferiore a ml. 10,00, dai confini di proprietà (D2) a ml. 5,00. Per le distanze dal bordo stradale (D1) si applicano le disposizioni dell'art. 9, punto 6 delle N.T.A.
- La superficie minima di intervento (S.m.) è di 1.000 mq.. Al fine di consentire l'insediamento di piccole imprese artigiane, nei piani attuativi di iniziativa privata relativi ai comparti compresi nelle zone D3a, in località Portone- Pontenuovo, sono ammesse superfici minime di 500 mq. entro il limite massimo del 10% della S.f. di comparto e alle condizioni stabilite dal successivo punto 4.3. Tale disposizione non si applica a quelle attività con cicli di lavorazione che necessitano di spazi scoperti unitari, almeno pari al 50% della superficie del lotto.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

4.1 Prescrizioni di carattere ambientale

Nelle zone D3 in località Portone-Pontenuovo valgono le seguenti disposizioni particolari:

- a) Non sono consentiti prelievi di acqua dal sottosuolo. L'approvigionamento idrico per le acque industriali dovrà avvenire dal depuratore comunale. L'approvigionamento idrico di acqua potabile dovrà avvenire dall'acquedotto comunale.
- b) In ogni comparto dovranno essere realizzati impianti di depurazione dei reflui e di smaltimento dei rifiuti solidi di lavorazione, di tipo aziendale o centralizzati. In quest'ultimo caso la gestione potrà essere consortile o affidata ad una singola, autonoma azienda. Tale opzione dovrà essere chiaramente esplicitata in sede di convenzione urbanistica, unitamente alla localizzazione dell'area del comparto destinata all'eventuale impianto centralizzato.
- c) Gli impianti non potranno essere ubicati in prossimità di aree residenziali, di aree destinate a verde pubblico o di attrezzature di interesse comune o, comunque, lungo i fronti della nuova viabilità prevista dalla Variante al P.R.G.; in quest'ultimo caso, ove sia documentalmente dimostrata l'impossibilità di una diversa collocazione di tali impianti dovrà essere predisposta una idonea cortina di alberature lungo il fronte stradale interessato, oltre quella di cui alla successiva lett. d.
- d) Le aree di ciascun impianto dovranno essere, in ogni caso, perimetrate da alberature
- e) Le parti costitutive dell'impianto e, in particolare quelle volumetriche, dovranno essere oggetto di una idonea progettazione, orientata al raggiungimento di omogeneità tipologica e distributiva con gli edifici industriali e le relative aree di pertinenza.
- f) In sede attuativa, dovranno essere realizzati gli interventi necessari ad eliminare eventuali fenomeni di ristagno delle acque superficiali.

4.2 Prescrizioni urbanistico - ambientali

Al fine di ridurre gli effetti sull'ambiente indotti dai nuovi insediamenti artigianali-industriali, in località Portone-Pontenuovo, e di migliorare la loro qualità d'immagine complessiva, in ogni comparto dovranno essere osservate le seguenti disposisizioni particolari:

- a) Le aree a verde alberato di rispetto ambientale, comprese in ciascun comparto, sono soggette alle disposizioni del successivo art.76; tali aree sono, tuttavia, computabili ai fini della determinazione della S.f. e del rapporto di copertura di cui agli artt. 6 e 40 delle presenti N.T.A.
- b) Le aree destinate a verde alberato di rispetto ambientale indicate nelle tavole della Variante al P.R.G. e quelle aggiuntive da individuare, in sede attuativa, in ciascun comparto, dovranno essere realizzate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, generali e di comparto. Gli atti del P.d.L. stabiliranno i tempi e le modalità di manutenzione obbligatoria del verde alberato di rispetto ambientale compreso in ciascun comparto.
- c) La profondità minima del verde alberato di rispetto ambientale è, pari a cinque metri. In presenza di profondità è misurata dal ciglio della sponda più vicina, così come indicato nell'allegato abaco del verde alberato. Nel caso di fossi di bonifica si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904.
- d) Le precedenti disposizioni si applicano anche al verde alberato esistente di rilievo ambientale individuato nelle tavole della Variante al P.R.G.
- e) In sede attuativa dovranno essere previsti appositi ed adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obbiettivi minimi fissati dal D.lo. n.22/97 e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Al fine di delineare condizioni di fluidità e di sicurezza nel traffico veicolare nelle zone industriali- artigianali in località Portone-Pontenuovo, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni particolari:

- a) Sono vietati nuovi ingressi carrabili dalla SS. Aurelia e dai tratti di viabilità secondaria esistente compresi o contigui al perimetro del nuovo insediamento artigianale-industriale. Sono altresì vietati gli ingressi ai lotti frontisti dalla viabilità principale di previsione.
- b) La viabilità prevista dalla Variante al P.R.G., presenta le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - 16 m. di sede stradale, comprensiva di marciapiedi, per la viabilità principale lungo la direttrice Portone Pontenuovo;
 - 10 m. di sede stradale, comprensiva di banchine, per la diramazione da Pontenuovo verso il confine con Camaiore:
 - 9,50 m. di sede stradale, comprensiva di marciapiedi, per la diramazione in località Pontenuovo a "servizio" dei comparti I eII ;

In sede di progetto esecutivo dovranno essere concordate con la Provincia le modalità di intersezione del nuovo asse strutturale-viario con la Via Unità d'Italia, in modo da garantire il livello gerarchico e funzionale delle strade connesse.

Gli eventuali adattamenti dei tracciati stradali in sede di progettazione ed esecuzione delle relative opere non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

- c) La sede stradale, comprensiva di marciapiedi, relativa alla viabilità secondaria di servizio ai comparti, non potrà essere inferiore a 9.50 ml .
- d) In sede di realizzazione della nuova viabilità prevista dalla Variante al P.R.G. dovranno essere contestualmente eseguite le aree alberate di rispetto stradale di cui all'allegato abaco del verde alberato ; tale prescrizione si applica anche alla viabilità secondaria di servizio ai comparti.
 - 4.3 Prescrizioni urbanistico edilizie
- a) Gli atti di P.d.L. dovranno esplicitare i criteri progettuali adottati per la definizione dell'assetto di ciascun comparto, ivi compresa la distribuzione dei singoli edifici nei relativi lotti fondiari.

- b) Gli atti di PdL dovranno esplicitare, inoltre, i criteri progettuali adottati per la definizione delle altezze degli edifici industriali compresi in ciascun comparto con particolare riguardo alle tipologie di lavorazione ed agli elementi di pregio ambientale esistenti , tenendo presente che non saranno ammesse uniformità immotivate delle stesse altezze e tipologie edilizie formalmente ripetitive.
- c) Non saranno ammessi accorpamenti di edifici industriali sui confini di lotto tali da configurare, per numero e per sviluppo lineare dei fronti, cortine edilizie continue, particolarmente in corrispondenza delle viabilità principali, esistenti e di progetto.
- d) Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata, nei quali sono previsti, in base al disposto del punto 3 del presente articolo, lotti con superficie minima di 500 mq., essi dovranno risultare tra loro contigui e tali da consentire l'insediamento di attività distinte entro un edificio tipologicamente unitario.

Omissis

Art. 42 bis - Zone per insediamenti commerciali e di servizio alla produzione (D 5.1)

1. CARATTERISTICHE PREVALENTI

Sono aree dove sono localizzate attività commerciali o destinate alla formazione di nuovi insediamenti commerciali e di servizio alla produzione.

2. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Le destinazioni principali sono ad attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio (centri commerciali, supermercati, ecc.) e attività espositive.

Sono ammesse attività complementari compatibili, quali attività ricreative, sociali e culturali e ristoro purchè non superino nel complesso il 30% dell'intera S.U.L. prevista.

E' altresì ammessa l'abitazione per il proprietario (conduttore) o per il personale di sorveglianza dell'attività esercitate, con una S.U.L. non superiore a 180 mq.

3. MODALITA' D'INTERVENTO

In tali zone la V.G. si attua per intervento edilizio diretto subordiato all'approvazione del "Piano di Inquadramento Operativo" esteso ad un intero comparto urbanistico perimetrato nelle tavole di progetto dalla stessa Variante o a parti di esso.

Il P.I.O.d.C. dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale invece che dalla Giunta Municipale come previsto nell'art. 14 delle presenti N.T.A.

Deve essere garantito il rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni :

il numero dei piano fuori terra non può essere superiore a tre e in ogni caso non può essere superata l'altezza massima di ml 10,00;

la superficie da destinare a parcheggi nei fabbricati di nuova costruzione è quella definita all' art. 8 - (paragrafi 2 e 3) delle presenti norme;

la distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro (D3) non può essere inferiore a ml 10,00, dai confini di proprietà (D2) a ml 5,00 e dal bordo stradale (D1) a ml 10,00;

la superficie di vendita sarà al massimo di 2.800 mg come prevede il piano del commercio;

la superficie accessoria destinata a magazzini, uffici, servizi, ecc. non potrà superare il 65% della superficie di cui al punto precedente;

la superficie pari ad 800 mq prevista dal piano del commercio dovrà essere adibita, previa convenzione, ad attività direzionali (come per es. sportelli bancari, assicurativi, ecc.) e di servizio (bar, palestra, ecc.), piccole attività artgianali (per es. elettricista, barbiere, ecc.) e comunque attività alternative a quelle più idonee al centro storico; non dovranno essere ammessi uffici diversi da quelli necessari all'attività propria del supermercato;

dovranno essere progettati con la massima cura gli accessi sul Viale Apua, sulla Via Aurelia e dovrà essere realizzata una passerella pedonale o altro collegamento analogo in corrispondenza della Via del Crocialetto per l'attraversamento della Via Aurelia;

i parcheggi dovranno essere progettati tenendo nella massima considerazione l'ambiente; pertanto dovranno essere previste adeguate alberature ed accorgimenti di arredo. Massima attenzione dovrà essere prestata al

33

dimensionamento complessivo, tenuto conto che oltre alla sosta dei veicoli dei frequentatori della struttura commerciale, il parcheggio, per la sua posizione potrà avere anche altri utilizzatori.

Omissis

CAP. 3 - ZONE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Art. 47 - Zone omogenee "R" di ristrutturazione urbanistica

Tali zone corrispondono a parti del territorio comunale funzionalmente e morfologicamente destrutturate la cui localizzazione strategica in rapporto all'organizzazione territoriale formulata dalla presente variante richiede un intervento di ristrutturazione urbanistica, con modificazione di destinazione d'uso, comprensivo tanto della riorganizzazione della maglia viaria quanto di prescrizioni relative alle tipologie edilizie e ai parametri dimensionali dei singoli interventi ed ai criteri di localizzazione ed organizzazione morfologica degli spazi pubblici.

L'edificazione è consentita solo sulle aree perimetrate e numerate nelle tavole di progetto della presente variante in scala 1:2.000 come comparti urbanistici.

L'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano di Recupero esteso all'intero comparto urbanistico o a parti di esso, previa formazione di uno schema generale unitario, che garantisca l'organicità degli interventi, l'equilibrio fra spazi pubblici e privati in modo da reperire comunque gli standards urbanistici previsti dal D.M. 1444/1968 e dalla L.122/1989, approvato preventivamente dalla Giunta Comunale.

I proprietari delle aree comprese nel perimetro del comparto o a parti di esso come sopra definito partecipano alla sua realizzazione in misura proporzionale alla superficie delle proprie aree.

Gli interventi dovranno essere conformi alle indicazioni planivolumetriche contenute nelle tavole di progetto in scala 1:2.000 e parametri dimensionali, tipologici e funzionali indicati nell'allegato alle norme.

Le zone di tipo "R" si articolano, in base alla destinazione d'uso prevalente, nelle seguenti sottozone:

ZONE "R1" DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A PREVALENTE DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE

ZONE "R2" DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE MISTA RESIDENZIALE/COMMERCIALE/DIREZIONALE/RICETTIVA

ZONE "R3" DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE MISTA RESIDENZIALE/COMMERCIALE/ESPOSITIVA

ZONE "R4" DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE RICETTIVA

ZONE "R5" DA ATTUARSI ATTRAVERSO PIANI DI RECUPERO AI SENSI DELLA L.R. 59/80-SECONDO I DISPOSTI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLO STESSO.

<u>CAP. 4 - ZONE CON PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (ZONE OMOGENEE DI TIPO "E")</u>

Omissis

Art. 53 - Interventi edilizi, urbanistici sul suolo - Modalità d'intervento comuni a tutte le sottozone omogenee di tipo "E" (salvo diversa indicazione specificata nelle singole sottozone)

La possibilità di interventi edilizi o urbanistici riferiti a nuove volumetrie, demolizioni e ricostruzioni o interventi sui suoli in genere è subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione ambientale/idraulica/geologica che garantisca la sicurezza del territorio e degli interventi da realizzare, il mantenimento della sistemazione arborea ed arbustiva presente, eventuali nuove alberature (di essenze originarie della zona e del tipo prevalente del luogo dove è ubicato l'immobile), la viabilità minore, anche pedonale, i canali di scolo delle acque meteoriche. Dovrà inoltre tutelare nella loro integrità forme storiche di organizzazione del paesaggio agrario (terrazzamenti, ciglionamenti, sistemi scolanti, sistemi agronomici, alberature, tracciati viari, ecc.).

Gli interventi relativi alla sistemazione dei suoli dovranno, compatibilmente con la sicurezza dei luoghi, essere progettati e realizzati seguendo tecniche e metodologie di bioingegneria ambientale secondo i criteri e le tecniche indicate dalla D.R.T. n. 155 del 20/05/1997. Dovrà quindi essere evitato, il più possibile, il ricorso all'uso del cemento armato. Nel caso che si ricorra a manufatti in c.a. questi dovranno essere completamente rivestiti in pietra.

Il mutamento di destinazione d'uso non deve comportare pregiudizio alle attività agricole esistenti nella zona. Il cambio di destinazione ad uso residenziale è consentito nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 5 ter L.R. nº 64/95 e purchè l'edificio esistente, *così come definito all'art. 1bis del Regolamento edilizio comunale*, sia costruito in muratura, condonato o autorizzato. La superficie dell'alloggio che si andrà a realizzare non dovrà essere inferiore a mq 45 (S.U.N.).

1.1 - interventi ammessi

Sono ammessi interventi relativi a:

- -nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e relativo resede di pertinenza;
- -mantenimento e messa in sicurezza dei pendii, delle scarpate, della viabilità e dei corsi d'acqua. Miglioramento della viabilità esistente, nuova realizzazione, se necessaria, per raggiungere abitazioni o infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse:
- -realizzazione di piste antincendio o parafuoco, se ritenute indispensabili dagli enti preposti, percorsi pedonali di tipo sentieristico, ippovie;
- -opere a carattere pubblico o rivolte a pubblico interesse, per le quali non sussistono possibili alternative di riuso e di riorganizzazione delle infrastrutture esistenti, e tali da non comportare un rilevante effetto sull'uso del territorio, sulle caratteristiche ambientali e problemi per la salute pubblica (es. impianti tecnologici, antenne per il servizio pubblico radiomobile, tralicci e palificate di sostegno a linee elettriche di media e bassa tensione o linee telefoniche, vasche antincendio, depositi per l'acqua potabile, parcheggi, verde pubblico attrezzato, condutture per metano, acqua, fognatura, aiuole ecologiche per la raccolta differenziata, piazzole per l'atterraggio di elicotteri per la operazioni di pronto intervento, ecc.);
- -regimazione delle acque superficiali e/o profonde, opere di captazione e accumulo delle stesse;
- -piste e spazi temporanei per esbosco i cui siti dovranno essere ripristinati al termine dei lavori.

1.2 - interventi sul suolo agricolo

a) Sono definiti suoli agricoli, o ad essi assimilati, i terreni coperti da colture di ogni genere, da boschi naturali o artificiali, alberature, incolti produttivi e improduttivi, corsi d'acqua e acque in senso più generale, zone di rocce affioranti e qualsiasi altro ambiente naturale, anche se sterile.

Ogni intervento che comporti modifiche alla morfologia dell'ambiente come :

- -scavi, riporti, reinterri;
- -regimazione delle acque (deviazione delle linee di deflusso, tombamenti, adeguamenti di sezioni idrauliche, difese spondali);
- -modifiche del paesaggio e del suolo;
- -riduzione e/o soppressione delle alberature;
- -riduzione delle aree boscate naturali o artificiali ;
- -viabilità;
- -escavazione di pozzi non ad uso domestico;
- -recinzioni ed opere di sostegno e/o contenimento,
- è soggetto al rilascio di atto amministrativo autorizzativo o altra forma prevista dalle vigenti norme, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di altri enti competenti.
- b) Sono considerati scavi tutti gli interventi di asportazione del terreno. Sono soggetti a rilascio di atto amministrativo autorizzativo o altra forma prevista dalle vigenti norme tutti gli interventi che prevedono una modifica permanente del suolo per una profondità superiore a 40 cm. rispetto al piano di campagna circostante. Tali interventi sono ammissibili purché il volume massimo utilizzato non superi i 1.500 mc; non venga intercettata la falda acquifera superficiale, riferendo il livello alle condizioni di massima ricarica; non determino condizioni di instabilità nei terreni e nei manufatti adiacenti; non comportino problemi per la salute pubblica. Una volta terminato l'intervento dovranno essere previste le opportune opere di stabilizzazione delle scarpate che si andranno a creare con interventi conformi alle normative previste dallo S.U. vigente. Lo scavo in area collinare dovrà prevedere il ripristino ambientale attraverso una sistemazione a terrazzamenti, o comunque in accordo con quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente nella sua nota circa "le indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività di escavazione"

La gestione delle Terre e Rocce da scavo dovrà essere effettuata concordemente con le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

35

- c) E' considerato reinterro il riporto di terreno dello stesso tipo, per caratteristiche e composizione, del substrato su cui si andrà ad operare. Per spessore di riporto superiore a 40 cm valgono i criteri relativi agli scavi.
- d) E' considerato riempimento il riporto di materiale arido e/o terreno vegetale atto a modificare il profilo del suolo e la destinazione di uso del terreno.

Tali interventi sono soggetti ad atto amministrativo autorizzativo o ad altra forma prevista dalle vigenti norme e sono consentiti per le destinazioni d'uso ammesse dalle norme tecniche di attuazione, se dimostrata la compatibilità fra il riempimento previsto e l'assetto idrogeologico dell'area interessata e delle aree limitrofe. Il materiale da usare nel riempimento non deve appartenere alle categorie inquinanti quali quelle indicate dalla Normativa nazionale vigente.

e) Sono considerati interventi di regimazione delle acque tutte quelle opere che interagiscono con il naturale deflusso delle acque. Sono da considerarsi interventi di regimazione anche tutte le opere di captazione delle acque, sia superficiali sia profonde.

L'esecuzione di coperture o tombamenti di corsi d'acqua è di norma consentita nei casi in cui è necessario realizzare passi carrabili e/o pedonali, ampliare viabilità comunali e compiere interventi di pubblica utilità, sempre e comunque nel rispetto, secondo i limiti, e previa il necessario nulla osta rilasciato da parte degli Enti competenti.

Nel caso specifico di tombamenti per passi carrai, si dovrà mantenere una lunghezza massima di 5 metri ed i progetti esecutivi dovranno essere accompagnati da un idoneo studio idraulico,volto al corretto il dimensionamento del delle opere di tombamento.

Le opere di protezione del territorio dall'azione destabilizzante delle acque che prevedano interventi lungo la linea di deflusso (difese spondali, briglie, ampliamenti delle sezioni di deflusso ecc.) dovranno essere corredati da opportuno studio idraulico ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di interventi di difesa del suolo.

Non sono ammessi interventi localizzati di modifica del percorso delle acque superficiali rilevabili dalla cartografia catastale, a meno che questi non siano accompagnati da opportuno studio idraulico che ne giustifichi la necessità. L'approvazione o meno dell'intervento verrà comunque demandata al rilascio del nullaosta da parte del Ente gestore competente.

Per le opere di ampliamento, arginatura, copertura e tombamento dei corsi d'acqua in genere dovranno essere osservate le disposizioni vigenti in materia presso gli enti competenti

Sono definiti lavorazioni dei suoli tutti gli interventi di modifica dell'ordinaria stratigrafia del terreno, senza alterarne il profilo e la regimazione idraulica. Le lavorazioni sono classificate superficiali (interventi fino alla profondità di 60 cm) o profonde (interventi con profondità superiore a 60 cm). Le lavorazioni del suolo non sono soggette ad alcun atto autorizzativo o amministrativo con la seguente eccezione: nelle zone soggette al vincolo di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 21.03.2000 n.39 e s.m.i. e nelle zone soggette ad instabilità dei suoli (paleofrane e zone con copertura detritica), le lavorazioni profonde possono essere effettuate direttamente, salvo l'acquisizione di eventuali pareri e nulla osta di enti preposti alla tutela del territorio. Inoltre venti giorni prima di iniziare i lavori dovrà essere data comunicazione scritta al comune - Direzione Assetto del Territorio e Qualificazione Urbana - Servizio Edilizia - indicando l'ubicazione dei luoghi, le finalità che si vogliono raggiungere ed eventuali estremi di nulla osta di altri enti, dovrà essere inoltre prodotta una cartografia in scala adeguata che evidenzi il regime delle acque superficiali e le eventuali modifiche che saranno apportate dai lavori; dovranno essere infine segnalati gli accorgimenti messi in atto per limitare il trasporto solido del materiale in caso di eventi piovosi. Andrà evitata la fresatura del terreno lavorato per non diminuire la capacità di infiltrazione delle acque. Nelle sistemazione morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e/o ciglionamenti nei versanti con pendenza media superiore al 25% ed alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica.

1.2.1 - abbattimento essenze arboree

Con esclusione delle aree coltivate a frutteto (non rientrano in tali categorie i castagneti da frutto e gli oliveti) e dei cambi di coltura contenuta nel programma di miglioramento agricolo ambientale, è vietato l'abbattimento di essenze arboree. L'abbattimento ed il reimpianto sono possibili a seguito di dimostrato deperimento organico o di attacco di agenti patogeni laddove precludano il recupero delle essenze. L'abbattimento è comunque consentito per la realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C.

La rete sentieristica, viaria, storica (comprensiva tanto della morfologia dei tracciati e delle sezioni stradali, degli elementi di arredo e di contenimento, delle siepi, delle alberature, delle recinzioni) costituisce elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto deve essere rigorosamente mantenuta.

Le necessità di modifica ai tracciati viari o di realizzazione dei nuovi tracciati, per una lunghezza superiore a m.50, necessari per raggiungere abitazioni o infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse, è sottoposta al preventivo parere favorevole del Consiglio Comunale.

Tutte le eventuali modifiche o i nuovi interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipiche dei sentieri o strade esistenti, armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo e delle aree ad esso connesse.

I nuovi tracciati stradali ad uso privato dovranno essere dotati, qualora si innestino con la viabilità pubblica sul suo lato a monte, di griglie per intercettare le acque raccolte, realizzate perpendicolarmente all'asse stradale, per evitare che queste invadano la sede stradale stessa.

E' vietata la realizzazione di piste di esbosco su versanti aventi pendenze superiori al 50%. La dove invece possibili, le nuove strade non dovranno avere pendenze superiori al 10% ed il piano stradale dovrà essere modellato, qualora non sia possibile dotare la pista di cunetta lato monte per la raccolta delle acque, con leggera contropendenza verso valle, in modo da assicurare lo scorrimento laminare delle acque superficiali ed evitare erosioni intensive; dovranno essere realizzate frequenti canalette trasversali al piano viabile, in numero correlato alla pendenza della pista e alla consistenza del fondo.

Deve essere evitato il convogliamento delle acque meteoriche in corsi d'acqua quando è possibile dirigere le stesse in aree adiacenti con superfici permeabili senza creare ristagni o compromettere la sicurezza dei luoghi.

La costruzione della nuova viabilità o pista per esbosco, se realizzata da privati, dovrà essere garantita da apposita polizza fideiussoria da consegnare al Comune prima del ritiro della concessione od autorizzazione edilizia. Lo svincolo sarà effettuato dopo la comunicazione del termine dei lavori e presentazione di dichiarazione del Direttore dei Lavori o del responsabile nel caso di pista per esbosco, circa la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni riportate nella relazione geologica e negli atti amministrativi rilasciati.

1.2.4 - interventi edilizi

Per ogni intervento edilizio si applicano i parametri di cui all'art. 9 delle presenti norme. Le superfici al contorno che si vorranno pavimentare, ad esclusione dei marciapiedi, dovranno essere realizzate con materiali o tecniche in grado di garantire la loro permeabilità. Deve essere evitato il convogliamento delle acque meteoriche in fognatura o in corsi d'acqua, quando sia possibile dirigere le stesse in aree adiacenti con superficie permeabile, senza creare danni dovuti al ristagno o compromettere la sicurezza dei luoghi.

Tutti gli interventi sugli edifici esistenti e di nuova costruzione dovranno attenersi ai caratteri dell'edilizia tradizionale sia per forme, per materiali e per opere di rifinitura. Gli interventi dovranno essere architettonicamente coerenti con le caratteristiche dell'edificio oggetto di ampliamento o ristrutturazione. Nelle nuove costruzioni si dovranno realizzare forme semplici e regolari, sia nei volumi che nelle aperture, evitando terrazzi in aggetto. Sono altresì obbligatorie le seguenti prescrizioni edilizie:

- Paramenti esterni: simili a quelli preesistenti o intonaco eseguito a renone di cava e calce;
- Coperture: simili a quelle preesistenti o a capanna o a padiglione; sono vietate terrazze "a tasca"; il manto di copertura deve essere costituito da tegole marsigliesi o embrici e coppi;
- Definizione architettonica delle aperture: spallette in cemento, con formazione dei davanzali in pietra o marmo:
- Infissi esterni: essenze di legno; sezioni, sagome e partiture tipiche dell'infisso così detto "alla Toscana"; sono vietati gli "sportelloni";
 - Tinteggiature esterne: sono esclusi preparati al quarzo; colori in terra naturale;
 - Comignoli: realizzati in opera con rivestimento in mattoni o intonaco, forma e dimensioni tradizionali;
- Gronde: pari in lastre di marmo o pietra locale o a correnti e tavole di legno o mezzane; aggetto massimo m. 0,60, canali e discendenti in lamiera di rame a sezione circolare.
- Murature per le sistemazioni esterne: vietato l'uso del cemento armato a vista.
- Sulle facciate dei fabbricati è vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento dell'aria

Per gli edifici che si trovano in zone ad alta densità di traffico o nelle vicinanze di strutture fonte di rumore molesto, nella realizzazione dei muri si dovranno impiegare materiali fonoassorbenti e fonoisolanti, capaci di mantenere un livello sonoro interno all'edificio che consenta il riposo dei residenti ed il rispetto dei limiti di intensità acustica previsti dalla legge.

Le condizioni climatico-ambientali del sito dovranno guidare la progettazione affinché da questa derivino i requisiti che un edificio deve possedere per realizzare condizioni di confort ambientale.

Si dovrà prediligere l'utilizzo di materiali consigliati dalle norme UniBioedilizia al fine di realizzare edifici a "basso consumo" e quindi a "bassa emissione di inquinanti". Andrà incentivato il recupero dell'acqua piovana per

l'irrigazione e l'impiego di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli edifici (energia solare, eolica, ecc.).

Ai fini della salvaguardia della risorsa idrica del Comune di Pietrasanta, nella carta della Fattibilità del P.R.G.C. generale sono state evidenziate le zone di rispetto delle fonti di approvvigionamento idropotabile, soggette a particolari limitazioni d'uso come previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 che dovranno essere rispettate anche dalle norme previste nella presente variante alle zone agricole.

Per la tutela delle acque, al di là delle zone vincolate di descritte, è comunque necessario che ogni nuova costruzione e/o immobile esistente, oggetto di interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia, sia previsto un idoneo sistema di smaltimento dei liquami.

Sono considerati liquami civili le acque di rifiuto di provenienza domestica (servizi igienici, cucina, lavanderia ecc.) o di attività civile, oltre a quelle ad esse assimilate dalla normativa specifica o per analogia, con esclusione delle acque meteoriche.

Gli immobili ubicati in zona servita da rete fognaria devono obbligatoriamente essere allacciati alla stessa, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente o Società gestrice del servizio.

Per gli immobili posti in zona esclusa dalla fognatura dinamica, dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione di idoneo impianto di smaltimento liquami singolo o consorziale, e/o per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'impianto esistente. La soluzione di smaltimento proposta dovrà essere compatibile con la normativa vigente (Legge n. 319 del 10 maggio 1976 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), oltre che con le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno.

Tutti i nuovi pozzi per emungimento di acqua dovranno essere autorizzati come previsto dal T.U. 11-12-1933 n° 1775, ed avere il nullaosta comunale.

1.2.5 - mutamenti di destinazione d'uso

Il mutamento di destinazione d'uso non deve comportare pregiudizio alle attività agricole esistenti nella zona. Il cambio di destinazione ad uso residenziale è consentito nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 5 ter L.R. n° 64/95 e purchè l'edificio esistente, <u>così come definito all'art. 1bis del Regolamento edilizio comunale</u>, sia costruito in muratura, condonato o autorizzato. La superficie dell'alloggio che si andrà a realizzare non dovrà essere inferiore a mq 45 (S.U.N.).

1.2.6 - pertinenze

Nell'area di pertinenza degli edifici ad uso abitativo o commerciale si applicano i disposti dell'art. 30 delle presenti norme

E' inoltre consentito, per i soli edifici ad uso abitativo, ove tali manufatti risultino assenti o insufficienti, o in stato precario, per ogni singola proprietà esistente, la realizzazione di manufatti uso garage o locali di rimessaggio nella misura massima di 25 mg S.U.L.

L'altezza massima non dovrà superare i m. 2.50.

Tale intervento è subordinato alla bonifica di eventuali volumi precari con demolizioni dei manufatti.

I manufatti dovranno avere forma semplice e regolare e tetto a capanna; potranno essere costruiti in aderenza o separati dall'edificio principale e in questo caso non dovranno verificare l'indice D2 (distanza dal confine) ma solo i disposti del codice civile.

Tettoie, gazebi, piscine, barbecue, forni a legna dovranno verificare la distanza dal confine (D2) di un minimo di 2,00 metri.

Gli interventi (edificio principale + manufatto di pertinenza) non dovranno superare il rapporto di copertura del 30%.

1.2.7 - attività estrattiva

Nelle zone E non è consentita l'attività estrattiva, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 29 della L.R. n. 78 del 3/11/1998 (Art. 29 Cave di prestito per opere pubbliche di interesse locale).

E' consentito il recupero ambientale finalizzato alla messa in sicurezza dei luoghi ed al recupero, quando possibile, del terreno ad uso agro-forestale, dei siti di cava dismessi e relativi "ravaneti" secondo le modalità e procedure previste dalla L.R. n° 78 del 03/11/98.

Per interventi di ripristino e risistemazione ambientale di siti di cava dismessi si prescrive di attuare verifiche preliminari, anche attraverso indagini ambientali in situ, finalizzate al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006.

Per lo smaltimento rifiuti e la bonifica di siti inquinati si applicano le disposizioni di cui al il Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006.

38

1.2.8 - vincoli

Nelle aree soggette a vincoli di cui alle leggi 1497/39, 431/85 e L.R. 52/82 gli interventi sono ammessi nei limiti del rispetto di quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Regionale Toscano n° 296/88 e 130/90. Le aree boscate, anche se percorse dal fuoco permangono tali e sono sottoposte ai vincoli di cui alla legge 01/03/75 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell' A.N.P.I.L. "Lago di Porta" gli interventi sono ammessi nel rispetto dell'art. 14 L.R. 49/95.

Omissis

Art. 55 - Edifici esistenti

Con destinazione d'uso agricola

In tutte le zone classificate "E" per tali edifici sono consentiti gli interventi previsti dall'art.5 L.R.64/95 oltre a quelli definiti dal titolo IV, Capo I, delle presenti norme e nel rispetto della classificazione di valore degli edifici.

Con destinazione d'uso non agricola

In tutte le zone classificate "E" per tali edifici sono consentiti gli interventi definiti dal titolo IV Capo I delle presenti norme e nel rispetto della classificazione dei valori, ad esclusione degli edifici ad uso industriale-artigianale disciplinati dall'art. 26 ter.

Gli interventi sul patrimonio edilizio <u>esistente</u> sono ammessi solo per le unità residenziali esistenti (consistenza valutata al 05/05/95) e finalizzati al mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente.

Tali interventi sono subordinati alla demolizione di eventuali manufatti precari esistenti sull'area di pertinenza e possono essere attuati con le seguenti prescrizioni:

Altezza massima: H max Nelle zone classe IV fattibilità idraulica: = m.7

H max = m.8

Art. 56 - Edifici ricadenti in zone sottoposte a vincolo sovraordinato

Per gli edifici classificati N.V.A. e S.V.A.A., ricadenti in zona agricola ma sottoposta a vincolo sovraordinato del tipo: cimiteriale, stradale, fluviale o di bonifica, ferroviario, oltre che nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, metanodotti, impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, impianti tecnologici nocivi, è consentito, nell'ambito degli interventi ammessi dal titolo IV Cap. 1 delle presenti norme, lo spostamento planivolumetrico su sito limitrofo a condizione che l'intervento comporti un miglioramento nei confronti del vincolo a cui l'immobile è assoggettato e previo nulla osta dell'Amministrazione cui spetta la tutela del vincolo.

Omissis

Art. 63 - Zone destinate alla viabilità - Zone F1

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- a) le strade
- b) i nodi stradali
- c) le aree di rispetto.

L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali ha valore indicativo fino alla redazione del progetto dell'opera, tuttavia nella definizione del progetto si dovrà tener conto del valore gerarchico e funzionale assegnato dalla Variante.

Le nuove costruzioni e le infrastrutture viarie dovranno essere conformi ai dettati del nuovo Codice della strada (D. L.vo $30/4/1992~n^{\circ}$ 285)

I parcheggi pubblici. sono individuati dalle Tavole di piano ovvero prescritti dalle presenti norme ai fini della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interventi ammessi nelle diverse zone.

All'interno delle aree destinate a parcheggio possono essere realizzati parcheggi interrati.

In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di rispetto stradale.

Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui al precedente art. 8 delle presenti Norme.

Le aree di rispetto stradale non sono indicate cartograficamente, bensì prescritte dalle presenti norme come semplice limite di edificabilità, nel qual caso è fatta salva la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori per le destinazioni di zona corrispondenti.

Omissis

Art. 65 bis - Area di recupero ambientale ex cava Viti

PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE

La situazione finale di progetto dovrà prevedere la realizzazione di gradoni di una larghezza non iferiore a ml 10,00 e con fronti di altezza non superiore a ml 20,00.

L'arretramento massimo del fronte superiore, fatti salvi eventuali interventi (gradoni) di raccordo di altezza non superiore a n° 5, dovrà essere contenuto entro una profondità massima di 50 metri dal limite superiore dell'attuale fronte.

I gradoni dovranno presentare un angolo di scarpa non superiore a 60° , e comunque compatibile con l'assetto strutturale della roccia .

L'escavazione dovrà avvenire esclusivamente mediante utilizzo di macchine operatrici di adeguata dimensione e potenza, evitando assolutamente l'utilizzo di cariche esplosive di qualunque tipo.

In fase progettuale dovranno essere previsti e successivamente realizzati tutti gli accorgimenti necessari ed impedire il dilavamento ed il trasporto a valle del terreno.

L'esecuzione dei lavori dovrà procedere organicamente, in maniera scalare, risagomando ed iniziando la sistemazione a verde di ogni scarpata prima di passare a quella successiva sottostante, in modo da non avere discontinuità temporale fra il riassetto morfologico e le successive fasi temporali del ripristino.

La volumetria massimo di scavo consentita per il rimodellamento morfologico del fronte, da valutare più dettagliatamente nell'ambito del progetto di ripristino dovrà essere contenuta in un massimo di 1.000.000 di mc di materiale, al lordo di quello necessario per la creazione di eventuali volumi di riporto.

La quantità di materiale da commercializzare non dovrà superare il 30% di quanto escavato.

PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO E TEMPI MASSIMI

Gli interventi di rimodellamento dovranno iniziare partendo dalla sommit6à del fronte e procederanno dall'alto verso il basso, predisponendo gradonature opportunamente sagomate ed intervallate da tratti in piano, le quali, oltre ad attenuare l'asperità morfologica, dovranno consentire il successivo recupero ambientale del fronte di cava.

I lavori di costruzione del nuovo assetto morfologico dovranno essere completati prevedendo la possibilità di inserimento sulla scarpata stessa, di opportune nicchie idonee ad ospitare la vegetazione arborea ed arbustiva.

Gli obiettivi da perseguire nel progetto di recupero saranno rappresentati essenzialmente dalla ricostruzione floristica e vegetazionale del fronte rimodellato, ripristinando un assetto vegetazionale analogo a quello attualmente presente nelle zone limitrofe e capace di riformare, a maturità, un insieme composto da diversi strati spaziali, occupati da piante erbacee, annuali e perenni, nonché da alberi di alto fusto.

Le specie da usare per il recupero a verde saranno quelle tipiche della macchia mediterranea, alle quali potranno essere aggiunte anche altre specie non propriamente mediterranee, ma capaci di un buon inserimento paesaggistico e di sicuro adattamento alle condizioni pedoclimatiche.

Dovrà essere allegato al progetto, redatto dal richiedente, un piano finanziario a costi di mercato con riportati i costi di recupero e i ricavi ipotizzabili per il materiale da commercializzare, in cui l'utile d'impresa non sia superiore al 20% dei costi di recupero.

Il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione finalizzata al recupero, è subordinato alla stipula di una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione (P.R.A.E.R. vigente).

La durata massima dell'intervento di recupero/ripristino non deve superare la durata di anni tre.

DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI FINALI DELL'AREA E DEI RELATIVI INTERVENTI CONSENTITI

E' prevista la formazione di un parco attrezzato per un' esposizione permanente di sculture in marmo. Interventi consentiti:

posa in opera di ringhiere, poste ai margini dei percorsi delle scarpate realizzate in legno o ferro tinteggiato a semplice disegno;

40

formazione di percorsi pedonali attraverso l'utilizzo di materiali lapidei; posa in opera di basamenti di dimensioni variabili in relazione alle sculture da sostenere; posa in opera sui gradoni, di corpi illuminanti posti ad altezza non superiore a ml 1.50; posa in opera di elementi di arredo urbano (panchine, cestini per rifiuti, ecc.); vani tecnologici da realizzarsi possibilmente interrati; materiali da usare ed impiegare: materiali lapidei, tegole di cotto, infissi in legno.

<u>CAP. 6 - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DI QUARTIERE O DI COMPLESSO INSEDIATIVO - ZONE OMOGENEE "G" (F del D.M. 2/4/1968 n. 1444)</u>

Omissis

Art. 72 - Attrezzature sportive G6

Sono aree destinate alla realizzazione di attrezzature sportive pubbliche o di uso pubblico, quali campi sportivi, piscine, palestre, tennis, ecc., e sono individuate nelle tavole di piano con apposito simbolo.

Nelle aree destinate ad attività sportive i progetti di sistemazione devono riguardare l'intera zona individuata nelle tavole di piano. Il progetto d'utilizzazione per attività sportive dovrà riservare uno spazio complessivo non inferiore a 1/4 dell'area totale per verde con alberi d'alto fusto e parcheggi; gli edifici sportivi e/o di servizio potranno coprire al massimo il 10% della zona sportiva.

Gli impianti sportivi sono realizzati dalla pubblica amministrazione e da Enti o privati previa stipulazione con il Comune di una convenzione in cui l'Ente od i privati assumano, anche per i loro eventuali successori ed aventi causa l'impegno di rispettare una delle due seguenti forme di rapporto previste:

a) il passaggio delle aree e degli impianti all'Amministrazione Comunale alla scadenza della convenzione, che è determinata dal Comune caso per caso in relazione al tipo degli impianti e del programma economico (ammortamento finanziario) presentato dal richiedente. Gli impianti, per fini sociali, potranno essere utilizzati dalla popolazione in fasce orarie da convenire e con rapporti economici da stabilire in base ai soli costi di funzionamento e gestione degli impianti stessi;

b) gli impianti, per fini sociali, potranno essere utilizzati nel tempo gratuitamente dalla popolazione in fasce orarie da definire nella convenzione.

Il richiedente costruisce gli impianti sportivi a proprie spese, in base ad un progetto approvato dall'Amministrazione Comunale su concessione onerosa, assume la gestione del servizio e ne permette l'uso pubblico in una delle due forme soprariportate.

Le precedenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili anche agli interventi di ristrutturazione completa e/o ampliamenti funzionali di nuovi impianti realizzati in zone già utilizzate per attività sportive.

Gli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere oggetto di opere di manutenzione, ristrutturazione parziale ed ampliamento, nei limiti parametrici sopra specificati, su progetto concesso dall'Amministrazione Comunale.

AREA TENNIS VIALE APUA

Nella progettazione dell'area G.6, per la determinazione delle fattibilità degli interventi e delle relative prescrizioni o limitazioni, sotto l'aspetto geomorfologico, geolitotecnico, sismico, per fenomeni di subsidenza o di tipo idrogeologico e idraulico si rimanda all'osservanza dell'art. 80, Capo I.

Per il rispetto delle misure di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee si rimanda all'art. 80, capi I e III.

Omissis

CAP. 7 - ZONE A VINCOLO SPECIALE

Art. 74 - Fasce di rispetto stradale

Sono aree destinate alla tutela della viabilità esistente e prevista dalla variante, e definite specificatamente dall' art. 63 delle presenti Norme, su cui non è consentito la costruzione di edifici permanenti ed è ammessa soltanto la realizzazione,attraverso concessioni temporanee di attrezzature di servizio delle strade con esclusione di edifici di carattere ricettivo.

Le fasce di rispetto stradale, aventi destinazione diversa da quella agricola, dovranno per quanto possibile essere sistemate a verde ed alberate; in esse potranno essere realizzati parcheggi pubblici e di uso pubblico.

Per dette fasce si applicano i disposti del Codice della Strada nonché le disposizioni derivanti dalla delimitazione dei centri abitati di cui alla delibera di G.C. n° 83/2006.

Omissis

Art. 76 - Aree a verde alberato di rispetto

Nelle tavole di piano sono individuate e perimetrate le aree a verde alberato di rispetto sia esistenti che di progetto. In queste ultime è fatto obbligo della piantumazione con essenze arboree tipiche della zona.

Nei casi in cui il verde è esistente è fatto obbligo della sua manutenzione e devono essere garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione.

In queste aree non è ammessa alcuna nuova edificazione, ma esclusivamente la possibilità di inserimento di attrezzure per lo svago ed il tempo libero.

Per gli edifici esistenti è prevista solo la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fermo restando le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904, le superfici contigue ai fossi, esistenti o di progetto, destinate a verde alberato di rispetto ambientale, dovranno consentire il transito di veicoli per la loro pulizia e manutenzione, nonché il transito pedonale,come indicato nell'allegato abaco del verde alberato. Tali percorsi sono individuati con apposito simbolo nelle tavole della Variante al P.R.G. in località Portone – Pontenuovo.

Le nuove alberature, segnalate indicativamente negli elaborati grafici della citata Variante, dovranno essere collocate in opera nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile e dal Nuovo Codice della Strada e, in presenza di fossi di bonifica, nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904.

Non costituiscono Variante al P.R.G. le eventuali modifiche dimensionali dei fossi, individuati nelle tavole della Variante, derivanti dalla definizione esecutiva dei relativi interventi di sistemazione idraulica.

Omissis

Art. 79 - Corsi d'acqua e relative aree di rispetto

In queste aree, costituite dai corsi d'acqua e dalle aree laterali demaniali o private, ed individuate con carattere prescrittivo nelle Tavole di piano, non è consentito alcuna forma di edificazione.

Sono fatti salvi i disposti della D.R. n° 230/94 e di ogni altra disposizione vigente in materia ossia articolo 96 del R.D. 25/07/1904, misure di salvaguardia del P.I.T. (Titolo 2, articolo 36) e dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo IV, art. 115).

Art. 80 - Diposizioni finalizzate alla tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'ambiente

MODIFICATO IN SEGUITO AGLI APPROFONDIMENTI DI NATUA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA EFFETTUATI CONTESTUALMENTE ALLA VARIANTE DI MANUTENZIONE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE e IN ADEGUAMENTO NORMATIVO RISPETTO AL D.P.G.R. 26R/2007, DEL P.T.C. DELLA PROVINCIA DI LUCCA E DEL P.A.I. DELL'AUTORITÀ DI BACINO TOSCANA NORD.

Capo I

LA TUTELA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO GEOLOGICO, IDRAULICO E SISMICO

1. Disposizioni riguardo le fragilità geomorfologica, litotecnica, idraulica, subsidenza, sismica e idrogeologica

- Per "pericolosità geomorfologica" s'intende l'identificazione qualitativa di aree omogenee, in cui si possono Sviluppare o riattivarsi, in termini di possibilità, fenomeni d'instabilità. Quanto sopra vale per le aree collinari e montuose in cui la pericolosità di un sito consiste prevalentemente nella possibilità che vi si verifichino dissesti di tipo gravitativo ed erosivo.
- Per "pericolosità litotecnica" si intendono gli aspetti prettamente geotecnici (possibilità di cedimenti o rotture del terreno sotto carico) soprattutto in corrispondenza di vaste e consistenti aree di affioramento di terreni detritici e/o di alterazione. Nelle aree di fondovalle e nelle aree con affioramenti di depositi detritici, la pericolosità è piuttosto determinata dalla presenza di livelli scarsamente portanti e compressibili nei depositi quaternari, i quali possono provocare fenomeni di rottura e consolidazione per interventi antropici inadeguati.
- La valutazione delle aree alluvionabili e della relativa "pericolosità idraulica" è determinata sulla base

di eventi alluvionali con tempi di ritorno di venti, trenta e duecento anni.

- Per "pericolosità di subsidenza" si intende l'identificazione di possibili fenomeni di abbassamento dei terreni a seguito o di emungimenti della falda o a assestamentii naturali dei terreni.
- Per "pericolosità sismica" si intende la pericolosità di un sito associata alla possibilità di effetti di amplificazione o di decadimento delle caratteristiche di stabilità a seguito di un evento tellurico.
- Per "fragilità idrogeologica" si intende la vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi in termini di esposizione della risorsa acqua.
- Per valutare le fragilità di cui al presente articolo deve essere fatto riferimento alle seguenti tavole:
- Tavola 8G CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA scala 1:10000
- Tavola 9G CARTA DELLA PERICOLOSITÀ LITOTECNICA scala 1:10000
- Tavola 10G CARTA DELLE AREE VULNERABILI PER SUBSIDENZA scala 1:10000
- Tavola 11G CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA COLATE DETRITICHE-TORRENTIZIE scala 1:10000
- Tavola 12aG, 12bG, 12cG CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA scala 1:5000
- Tavola 13G CARTA DELLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE scala 1:10000
- Tavola 14G CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA Scala 1:10000

Depositate presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile in data XXX, Prot. XXX. Parere XXXXX del XXXX datato XXX.

2. Corsi d'acqua con ambiti e soggetti a verifiche idrauliche

I corsi d'acqua soggetti alla delimitazione degli ambiti A e B relativi ai corsi d'acqua elencati nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con delibera n. 72., 3. quadro conoscitivo Allegato al testo n° 4, sono i seguenti:

Codice	Ambito	Nome del corso d'acqua	
LU1062	AB	Fosso Baccatoio e di Motrone e Canale del Ferraio	
LU2014	AB	Rio Bonazzera	
LU3033	AB	Fosso di Confine	
LU1166	AB	Fosso Fiumetto	
LU1560	AB	Fosso della Prata	
LU669	AB	Canale di Solaio	
LU2367	AB	Rio di Strettoia	
LU1826	AB	Fosso teso e Secco	
LU1834	AB	Fosso Tonfano e Fosso di Spera	
LU1851	AB	Fosso Traversagna e Fosso di Santa Maria	
LU688	A	Canale Valle di Fondo	
LU746	AB	Fiume Versilia e Fiume Vezza	

All'interno degli ambiti A1, A2 e B si applicano le norme previste dal D.C.R. n° 12 del 25/01/2000 (P.I.T.) di cui agli articoli 75, 76, 77 e 79.

Gli ambiti sono individuati dai seguenti criteri:

- a. ambito denominato "A1" definito "di assoluta protezione del corso d'acqua", corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d'acqua di cui al punto b del comma 2 dell'art. 65 della 12/2000, nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml' 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda
- b. ambito denominato "A2", di "tutela del corso d'acqua e di possibile inondazione", riferito ai corsi d'acqua (all'allegato n° 4 e n° 5 della Deliberazione 12/2000 della Regione Toscana) che hanno tratti significativi, ai fini idraulici, larghezza superiore a ml' 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all'ambito "A1" che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d'acqua definita come sopra, per un massimo di ml 100 (ambito A2 solo per il fiume Versilia).
- c. ambito denominato "B" comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua che possono essere necessarie per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli

insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda.

1. Classi di pericolosità geomorfologica – tavola 8G

1.1 Il territorio comunale è stato classificato in 5 classi di pericolosità come descritte nella tabella sottostante:

Classe	Pericolosità	Caratteri	Pericolosità DPGR 26/R del 2007
1g	Bassa	Aree con assenza sia di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti, sia di fattori geolitologici e/o morfologici predisponenti l'attivazione di processi morfo-evolutivi.	G.1 Bassa
2g	Media	Aree con assenza di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti per i quali sono al massimo prevedibili, sulla base di valutazioni geologiche, litotecniche e clivometriche, limitati processi di degrado superficiale riconoscibili e neutralizzabili a livello di intervento diretto. Frane inattive, per cause naturali o artificiali, di modeste dimensioni. Aree a substrato roccioso con pendenza < 25%	G.2 Media
3ag	Medio- Elevata	Aree interessate da da frane quiescenti e/o indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali non si possono escludere riattivazioni o attivazioni di movimenti di massa di complessiva bassa intensità (per velocità, dimensioni ed energia). Frane inattive, per cause naturali o artificiali, di medie o grandi dimensioni. Aree con evidenze di ruscellamento diffuso e concentrato ma assenza di fenomeni di dissesto, aree a pendenza maggiore di 25% e minore di 60%, aree con versanti in roccia con elevate acclività (maggiore 60%) e stratificazione e scistosità a reggipoggio.	G.2 Media
3bg	Elevata	Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa di media intensità. Aree prive delle forme e degli indicatori di cui sopra ma nelle quali la presenza di particolari caratteri litologici, giaciturali e clivometrici non escludono la possibilità di attivazione di movimenti di massa di media-elevata intensità. Aree in frana non attive con pendii a pendenza maggiore del 40%. Aree a pendenza maggiore di 60% con substrato detritico o elevuio colluviale. Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa di elevata intensità. Sono inserite in tale classe anche le frane quiescenti ma con fenomeni di ruscellamento all'intero e tutte le aree a pendenza maggiore del 60% con substrato roccioso filladico a franapoggio.	G.3 Elevata P.F.E. ai sensi delle Norme di P.A.I. Bacino Toscana Nord

			G.4 Molto
4g	Molto Elevata	Aree interessate da frane attive. Aree interessate da diffusi	Elevata P.F.M.E. ai sensi
		fenomeni di degrado attivo (movimenti di massa o erosioni) di qualsiasi intensità.	delle Norme di P.A.I. Bacino
			Toscana Nord

2. Classi di pericolosità geolitotecnica – tavola 9G

4.1 Il territorio comunale è stato classificato in 5 classi di pericolosità come descritte nella tabella sottostante:

Classe	Pericolosità	Caratteri	Pericolosità DPGR 26/R del 2007
1lt	irrilevante	In questa classe sono state inserite le aree in cui non si hanno problematiche di cedimenti e scarsa portanza derivanti da caratteristiche geologicotecniche e morfologiche.	G.1 Bassa
2lt	bassa	Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili, sulle quali permangono dubbi sulle capacità portanti e valutazioni dei cedimenti che potranno essere chiariti a livello d'indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. In tale classe sono state inserite tutte le aree pianeggianti del territorio comunale nelle quali affiorano alluvioni ghiaiose e ciottolose e sabbie dunari.	G.2 Media
3alt	medio bassa	In tale classe sono state inserite tutte le aree pianeggianti del territorio comunale nelle quali affiorano limi sabbiosi e depositi alluvionali costituiti da limi e sabbie limose talora ghiaiosi, i quali potrebbero essere suscettibili di cedimenti sotto carichi concentrati od anche a seguito di forti emungimenti e conseguenti depressioni della falda freatica, tutte le aree collinari e montane caratterizzate da detrito e copertura eluvio colluviale con pendenza < 25%.	G.2 Media
3blt	medio alta	Sono state inserite in questa classe tutte quelle aree le cui condizioni geologico-tecniche e morfologiche sono tali da far ritenere che esse si trovano al limite dell'equilibrio, sono inserite inoltre le aree di pianura dove affiorano terreni limo-torbosi, tutte le aree collinari e montane caratterizzate da detrito e copertura eluvio colluviale con pendenza > 25%.	G.3 Elevata
4lt	elevata	In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di dissesto attivi, aree con dati storici di cedimenti o scarsa portanza o aree a particolari problemi geotecnici riconosciuti, le aree palustri con terreni torbosi.	G.4 Molto Elevata

 $^{4.2\,}$ Unica area inserita in pericolosità geolitotecnica 4lt-4G è all'interno dei depositi di lago del Lago di Porta. Aree con pericolosità 3blt-3G si hanno nelle aree di pianura caratterizzate da terreni fini poco addensati quali terreni limosi e/o con lenti di torba.

3. Classi di pericolosità delle aree potenzialmente soggette a fenomeni di subsidenza – tavola 10G

5.1 Le aree classificate in classe 3s (pericolosità delle aree potenzialmente soggette a fenomeni di

subsidenza media), corrispondono ad aree potenzialmente subsidenti per caratteri stratigrafici, litotecnici ed idrogeologici come definiti dal P.T.C della Provincia di Lucca, previa parere dell'Autorità di Bacino.

5.2 Nel comune di Pietrasanta sono state riconosciute aree in pericolosità media 3s, corrispondenti a quelle aree della pianura costiera caratterizzate da depositi costituiti da limi e/o torbe. Le aree non interessate da fenomeni di subsidenza non sono inserite in classi di pericolosità per fenomeni di subsidenza.

4. Classi di pericolosità da colate detritiche e torrentizie - tavola 11G

6.1 Il territorio comunale è stato classificato in 4 classi di pericolosità come descritte nella tabella sottostante:

Classe	Pericolosità	Caratteri	Pericolosità DPGR 26/R del 2007
1d	Irrilevante	Punteggio parametrico	G.1 Bassa
	22220 / 442200	calcolato < 40	
2d	Doggo	Punteggio parametrico	G.2 Media
2u	2d Bassa	calcolato tra 40 e 50	
3d	Media	Punteggio parametrico	G.3 Elevata - P.F.E. ai sensi delle Norme di
Su	Media	calcolato tra 50 e 70	P.A.I. Bacino Toscana Nord
4d	Elevata	Punteggio parametrico	G.4 Molto Elevata - P.F.M.E. ai sensi delle
40	Lievata	calcolato > 70	Norme di P.A.I. Bacino Toscana Nord

- 6.2 Le aree classificate in classe 1d (pericolosità da colate detritiche e torrentizie irrilevante), corrispondono ad aree con punteggio dei caratteri storici, geologici, morfologici ed idraulici opportunamente pesati, come definiti dal P.T.C della Provincia di Lucca e riportati nella relazione geologica allegata alla Variante di Manutenzione al Piano Strutturale, minore di 40.
- 6.3 Le aree classificate in classe 2d (pericolosità da colate detritiche e torrentizie bassa), corrispondono ad aree con punteggio dei caratteri storici, geologici, morfologici ed idraulici, opportunamente pesati come definiti dal P.T.C della Provincia di Lucca e riportati nella relazione geologica allegata alla Variante di manutenzione al Piano Strutturale, compreso tra 40 e 50.
- 6.4 Le aree classificate in classe 3d, G.3 PFE (pericolosità da colate detritiche e torrentizie media), corrispondono ad aree con punteggio dei caratteri storici, geologici, morfologici ed idraulici opportunamente pesati, come definiti dal P.T.C della Provincia di Lucca e riportati nella relazione geologica allegata alla Variante di manutenzione al Piano Strutturale, compreso tra 50 e 70.
- 6.5 Le aree classificate in classe 4d (pericolosità da colate detritiche e torrentizie elevata), corrispondono ad aree con punteggio dei caratteri storici, geologici, morfologici ed idraulici opportunamente pesati, come definiti dal P.T.C della Provincia di Lucca e riportati nella relazione geologica allegata alla Variante di Manutenzione al Piano Strutturale, maggiore di 70.

5. Classi di pericolosità sismica – tavole 12aG, 12bG, 12Cg

7.1 Le tavole 12aG, 12bG e 12cG evidenziano le aree contraddistinte da diversi gradi di pericolosità sismica.

7.2 Il territorio comunale è stato classificato in 4 classi di pericolosità come descritte nella tabella sottostante:

classe di pericolosità	caratteri		
S1 Pericolosità	Pericolosità sismica locale bassa: aree caratterizzate dalla presenza di		
sismica locale bassa	formazioni litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di		
	amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.		
S2 Pericolosità	Pericolosità sismica locale media: zone con fenomeni franosi inattivi (3);		
sismica locale media	zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana (2B2) per le quali non		
	si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica		
	(pendii caratterizzati da coperture detritiche s.l. con pendenza media <25%);		
	aree in cui è possibile un'amplificazione dovuta ad effetti topografici (6-7).		

S3 Pericolosità sismica locale elevata	Pericolosità sismica locale elevata: aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di fenomeni sismici; zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana (2B1) per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica (pendii caratterizzati da coperture detritiche s.l. con pendenza media >25%); zone con terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche variabili da mediocri a particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a liquefazione dinamica (5); zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8); zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10, 11); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche (12):
S4 Pericolosità	contatti tettonici (13). Pericolosità sismica locale molto elevata: aree in cui sono presenti fenomeni
sismica locale molto elevata	di instabilità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di effetti sismici.
*i numeri tra parentesi i 2007	ndicano la tipologia delle situazioni in base all'allegato n° 1 del DPGR 26/R del

6. Classi di pericolosità per problematiche idrogeologiche - tavola 13G

- 8.1 Il territorio pianeggiante del Comune di Pietrasanta è suddiviso in aree ad elevata vulnerabilità (fascia della duna costiera, della fascia compresa nella parte retrodunale e i piedi del conoide alluvionale e parte alta del conoide alluvionale) e media vulnerabilità (depositi alluvionali).
- 8.2 Le aree collinari e montane, si sono inserite le aree con affioramenti di rocce calcare in alta vulnerabilità che sale ad elevata per le formazioni del cavernoso, mentre si sono inserite in aree a vulnerabilità bassa le zone con substrato roccioso costituito da rocce scistose metamorfiche a bassa permeabilità.
- 8.3 Le classi di vulnerabilità individuate sono le seguenti: Bassa (B), Media (M), Alta (A), Alta/Elevata (AE), Elevata (E).

7. Classi di pericolosità idraulica – tavola 14G

9.1 Il territorio comunale è stato classificato in 5 classi di pericolosità come descritte nella tabella sottostante:

Classe	Pericolosità	Caratteri	Pericolosità DPGR 26/R del 2007
1i	irrilevante	Aree collinari o montane sopraelevate di almeno 1 m rispetto al limite esterno dell'alveo di naturale esondazione, o 2 m rispetto al ciglio di sponda, e prive di notizie storiche di precedenti inondazioni o allagamenti da ristagno.	I.1 Bassa
2i	bassa	Aree di pianura: prive di notizie storiche di precedenti inondazioni; con notizie storiche di eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe I; con notizie storiche di ristagni con frequenza ricorrente o inferiore, di classe I; con notizie storiche di ristagni eccezionali di classe II. non interessate da possibili eventi alluvionali con tempo di ritorno minore o uguale a 200 anni; aree in sicurezza idraulica da alluvioni con TR 200 anni a seguito di interventi.	I.2 Media

3ai	medio-bassa	Conforme a P.T.C provincia di Lucca che prevede aree di pianura con notizie storiche di: eventi alluvionali ricorrenti o frequenti di classe I; eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe II; eventi alluvionali eccezionali di classe III; ristagni stagionali di classe I; ristagni ricorrenti, frequenti od occasionali di classe II; ristagni eccezionali di classe III; aree in basso morfologico (quota < 0 m s.l.m.) non inserite in aree alluvionabili; conforme a P.A.I. e DPGR 26/R del 2007 Aree alluvionabili con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni e altezza d'acqua inferiore a 50 cm.	I.3 Elevata P.I.E. ai sensi delle Norme di P.A.I. Bacino Toscana Nord
3bi	medio-alta	Conforme a P.T.C provincia di Lucca che prevede aree di pianura con notizie storiche di: eventi alluvionali stagionali di classe I; eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe II; eventi alluvionali occasionali di classe III; ristagni stagionali di classe III; ristagni occasionali di classe III. conforme a P.A.I. e DPGR 26/R del 2007 Aree alluvionabili con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni e battente maggiore di 50 cm.	I.3 Elevata P.I.E. ai sensi delle Norme di P.A.I. Bacino Toscana Nord
4i	elevata	Conforme a P.T.C provincia di Lucca che prevede aree di pianura con notizie storiche di: eventi alluvionali stagionali di classe II o superiore; eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe III o superiore; eventi alluvionali occasionali di classe IV o superiore; eventi alluvionali eccezionali di classe V; ristagni stagionali, ricorrenti o frequenti di classe III o superiore; ristagni occasionali od eccezionali di classe IV o superiore; conforme a P.A.I. e DPGR 26/R del 2007 Aree alluvionabili con tempo di ritorno inferiore-fino a 30 anni.	I.4 Molto Elevata P.I.M.E. ai sensi delle Norme di P.A.I. Bacino Toscana Nord

- 9.2 Ferma restando la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale direttamente operata dal piano territoriale di coordinamento provinciale, relativamente ai corsi d'acqua, e ai loro tratti, la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale, e la distinta delimitazione, è stata fatta sulla base di studi geomorfologici, finalizzati al riconoscimento di forme e depositi che esprimono più direttamente le variabili che partecipano alla modellazione dell'alveo fluviale, ed in conformità alle seguenti definizioni:
- alveo fluviale ordinario in modellamento attivo: la porzione dell'alveo raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva; il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile; nei casi di sponde variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le colture agricole; nel caso di corsi d'acqua arginati all'alveo fluviale ordinario in modellamento attivo sono ricondotte le strutture arginali;
- aree golenali: fasce a lato dell'alveo, comprese tra le sponde del corso d'acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque si espandono con andamento stagnante o comunque diverso da quello della corrente principale del fiume:
- aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua: aree essenzialmente di fondovalle caratterizzate da indicatori idrogeomorfologici (in genere depositi alluvionali recenti) e talora biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso d'acqua è ancora evidente, a prescindere dalla presenza di interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità idraulica scaturenti tanto dai dati storici quanto da verifiche idrauliche.
- 9.3 Come espresso anche nelle carte del P.T.C. della Provincia di Lucca, nel territorio del Comune di Pietrasanta vi sono aree di pertinenza fluviale distinte come sopra relative al Fiume Versilia e al Torrente Baccatoio come evidenziato nella tavola 11G.

10. Impermeabilizzazione superficiale

10.1 Al fine di garantire la permeabilità dei suoli, ogni trasformazione comportante nuove edificazioni deve

rispettare le disposizioni del P.T.C e del PIT approvato con DGR 72/2007: ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento, anche parziale, delle acque meteoriche.

- I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici non permeabili, o parzialmente permeabili, superiori a 3 mila metri quadrati, devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate nel reticolo idrografico superficiale, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali.
- 10.3 Al fine della tutela di tipo idraulico del sistema idrico superficiale in relazione alla attuazione delle previsioni si prescrive il rispetto del "principio di invarianza idraulica", secondo il quale la trasformazione di un'area dovrà essere tale da non provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa. Intervenire sul suolo naturale o seminaturale implicherà, dunque, l'adozione di opere di mitigazione che servano a bilanciare l'impermeabilizzazione in modo da mantenere inalterate le prestazioni idrauliche del bacino di riferimento su cui si interviene.
- Il Nulla Osta relativo alle opere compensative per il principio di invarianza idraulica applicato alla rete dei fossi di bonifica, così come quello per la realizzazione di eventuali opere in fregio al fosso interessato dagli scarichi, dovrà essere richiesto al Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli secondo le modalità previste dall'Ente stesso, nonché alla Provincia di Lucca per lo scarico nel recettore finale.
- 10.5 In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che consentano l'infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela storico-ambientale.
- Non sono soggetti alle disposizioni di questo articolo gli accertamenti di conformità in sanatoria di cui all. art. 140 della L.R. 1/2005.

11. Criteri per l'attribuzione delle classi di fattibilità per la redazione di Piani attuativi o piani preventivi comunque denominati

- 11.1 La determinazione del grado di fattibilità degli interventi è effettuata sulla base delle condizioni di pericolosità geomorfologica, per fenomeni di subsidenza, geolitotecnica, simica, per colate detritiche-torrentizie ed idraulica, riferita al sito di interesse sulla cartografia di riferimento delle presenti norme.
- 11.2 La determinazione della fattibilità deve tener conto del grado di esposizione delle previsioni per le diverse aree come definite nel P.S..
- 11.3 Il P.S. individua i seguenti gradi di esposizione:

GRADI DI	BENI E/O SOGGETTI ESPOSTI
ESPOSIZIONE	
BASSA	Componenti territoriali non adibibili ad utilizzazioni comportanti presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: caccia; pesca; attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio; ricoveri connessi alle attività escursionistiche; strutture connesse alla ordinaria coltivazione del suolo, alle attività selvicolturali, alle attività di pascolo, alla zootecnia, alla itticoltura; magazzini; depositi a cielo aperto; impianti scoperti per la pratica sportiva; mobilità pedonale; mobilità meccanizzata in elementi di viabilità minore (strade vicinali, poderali, interpoderali), e simili.

	Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti bassa densità di
MEDIA	presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: attività estrattive;
	lavorazione degli inerti; parchi urbani e territoriali; abitazioni rurali; abitazioni
	ordinarie o artigianato o esercizi commerciali di vicinato o pubblici esercizi in edifici
	isolati in territorio non urbano; impianti coperti per la pratica sportiva in edifici
	isolati in territorio non urbano; mobilità meccanizzata in elementi di viabilità locale;
	attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza locale, e simili.
	Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti elevata densità di
	presenza continuativa o temporanea di persone: territorio urbano nel suo complesso
	(comprese le aree ad organizzazione morfologica specialistica per la produzione e/o
A T (T) A	l'erogazione di beni o servizi); consistenti strutture insediative extraurbane abitative,
ALTA	per la produzione e/o l'erogazione di beni o servizi (attività produttive agro-
	industriali, manifatture, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali,
	attività ricettive, strutture per l'istruzione, culturali, ricreative, religiose, sanitarie ed
	assistenziali, cimiteriali); mobilità ferroviaria e meccanizzata in elementi di viabilità
	sovralocale oppure locale ma di interesse strategico; attrezzature tecnologiche a rete e
	puntuali di rilevanza sovralocale, e simili.

11.4 La fattibilità deve essere determinata, in relazione alle classi di pericolosità definite in sede della Variante di Manutenzione al Piano Strutturale ed ai gradi di esposizione di cui al punto precedente, in conformità alle seguenti tabelle:

Pericolosità geomorfologica	Pericolosità DPGR 26/R del 2007	Esposizione	Fattibilità geomorfologica	Fattibilità DPGR 26/R del 2007
		BASSA	1g	G1
1g	G1 Bassa	MEDIA	20	G2
		ALTA	2g	G2
		BASSA	2-	C2
2g	G2 Media	MEDIA	2g	G2
		ALTA	2gg	G2
	G2 Media	BASSA	2gg	G2
3ag		MEDIA	200	G3
		ALTA	3gg	G5
		BASSA	3g	G2 G3
3bg	G3 Elevata	MEDIA	4-	G3
		ALTA	4g	GS
4g	G4 Molto Elevata	BASSA		
		MEDIA	4gg	G4
		ALTA		

Pericolosità geolitotecnica	Pericolosità DPGR 26/R del 2007	Esposizione	Fattibilità geolitologica	Fattibilità DPGR 26/R del 2007
		BASSA	1lt	G1
1lt	G1 Bassa	MEDIA	2lt	
		ALTA	210	G2
		BASSA	2lt	G2
2lt	G2 Media	MEDIA	Zit	02
		ALTA	2ltt	G2
	G2 Media	BASSA	2ltt	G2
3alt		MEDIA	3ltt	G3
		ALTA		
	G3 elevata	BASSA	3lt	G2
3blt		MEDIA	4lt	G3
		ALTA	411	U.S
		BASSA		
4lt	G4 Molto Elevata	MEDIA	4ltt	G4
		ALTA		

Pericolosità subsidenza	Pericolosità DPGR 26/R del 2007	Esposizione	Fattibilità subsidenza	Fattibilità DPGR 26/R del 2007
		BASSA		
3s	G3 Elevata	MEDIA	3s	G3
		ALTA		

Pericolosità da	Pericolosità	Esposizione	Fattibilità da	Fattibilità
colate detritiche e	DPGR 26/R del		colate detritiche e	DPGR 26/R
torrentizie	2007		torrentizie	del 2007
	G1 Bassa – G2	BASSA		G2

1d - 2d	Media	MEDIA	1d	
		ALTA		
		BASSA	3d	G3
3d	G3 Elevata	MEDIA	4d	
		ALTA		G3
		BASSA	3d	G3 <mark>G4</mark>
4d	G4 Molto Elevata	MEDIA	4dd	CA
		ALTA		G4

Pericolosità sismica	Pericolosità DPGR 26/R del 2007	Esposizione	Fattibilità sismica	Fattibilità DPGR 26/R del 2007
		BASSA		
	S 1	MEDIA		S 1
		ALTA		
		BASSA		
	S2	MEDIA		S2
		ALTA		
		BASSA	3t	
3t	S3	MEDIA	31	S3
		ALTA	4t	
		BASSA	4tt	
4t	S4	MEDIA	4ttt	S4
		ALTA	4111	

Pericolosità idraulica	Pericolosità DPGR 26/R del 2007	Esposizione	Fattibilità idraulica	Fattibilità DPGR 26/R del 2007
		BASSA		
1i	I1 Bassa	MEDIA	1i	I1
		ALTA		
		BASSA	2i	I2
2i	I2 Media	MEDIA	21	12
		ALTA	3i	I2
	I3 elevata	BASSA	2i	12 I3
3ai		MEDIA	4i	I3
		ALTA	4i	I3
	I3 elevata	BASSA	2i	12 I3
3bi		MEDIA	4i	I3
		ALTA	4ii	I3

	4i I4 molto elevata	BASSA	3i	12
4i		MEDIA	4ii	I4
		ALTA	4iii	I4

11.5 Per le aree di pertinenza fluviale, totalmente incluse nella classe di pericolosità 4i – I4 Molto Elevata,

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
4ao	BASSA MEDIA ALTA	4ao	Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione, di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura, nonché di trasformazioni morfologiche. di trasformazioni morfologiche. Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque.
	BASSA		
	MEDIA		Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione, di realizzazioni di
4ag	ALTA	4ag	manufatti di qualsiasi natura, nonché di trasformazioni morfologiche. Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, nonché gli interventi finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale non alteranti la funzionalità idraulica dell'area golenale.
	BASSA MEDIA		Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione, di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura, nonché di trasformazioni
4ae	ALTA	4ae	morfologiche, con la sola esclusione di quelle relative a insediamenti esistenti per i quali sia dimostrato, con verifiche idraulicheche non sussiste rischio di inondazione per piene aventi tempo di ritorno duecentennale oppure, nel caso di sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle opere per il superamento dello stesso. Piani attuativi approvabili soltanto a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza. Sono in ogni caso ammissibili le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché gli interventi finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale tesi complessivamente ad una riduzione delle aree occupate ed all'allontanamento dal corso d'acqua.

la fattibilità deve essere determinata, in relazione ai gradi di esposizione, in conformità alla seguente tabella:

12. Prescrizioni relative alle classi di fattibilità di Piani attuativi o piani preventivi comunque denominati

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

12.1 La progettazione nelle aree a pericolosità geomorfologica 1g dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni

previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti: 12.2

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	G.1 – 1g	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine
		richiesto. La caratterizzazione geotecnica del terreno, quando
		necessaria, può essere ottenuta indirettamente per mezzo di
		raccolta dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione
		dei cedimenti possono essere omessi ma la validità delle
		soluzioni progettuali adottate deve essere, comunque,
		motivata con un'apposita relazione.
alta/media	G.2 - 2g	Nessuna limitazione. A supporto della progettazione si
		prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili
		stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di
		ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia
		possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo
		geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008
		– NTC08).

12.2 La progettazione nelle aree a **pericolosità geomorfologica 2g** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa/media	G.2 – 2g	Nessuna limitazione. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).
alta	G.2 – 2gg	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo". A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).

12.3 La progettazione nelle aree a **pericolosità geomorfologica 3ag** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	G.2 – 2gg	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo". Nel caso di interventi su frana inattiva le indagini devono contenere verifiche di stabilità comprovanti la esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i
		terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).

media/alta	G.3 – 3gg	Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 –
		NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo".
		A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di
		indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per
		mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie
		e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati
		caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati.
		(ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).
		La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali:
		a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove
		infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici,
		idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle
		effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione
		degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
		b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla
		base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono
		essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di
		stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di
		realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione
		dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di
		messa in sicurezza.
		c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno
		essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di
		monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
		d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione
		ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi
		del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle
		aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
		e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga
		dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che
		non modificano negativamente i processi geomorfologici
		presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve
		essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al
		titolo abilitativo all'attività edilizia.
		Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde
		acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche
		relative al dimensionamento fondazionale si dovranno
		individuare e valutare gli effetti dell'influenza della falda
		acquifera sulle fondazioni.
		-
t	•	

12.4 La progettazione nelle aree a **pericolosità geomorfologica 3bg** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	<u>Limitazioni e prescrizioni</u>
bassa	G.2 3g	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 NTC08), estese all''ambito geomorfologico significativo". Interventi diretti ammissibili soltanto se supportati da progetto di massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 NTC08).

media/alta	G.3 4g	Indagini di approfondimento (ai densi del D.M. 14/01/2008
1110 61101 61116	3.5 .5	NTC 08), estese all' "ambito geomorfologico significativo".
		A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di
		indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per
		mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie
		e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati
		caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati.
		(ai sensi del D.M. 14/01/2008 NTC08).
		La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali:
		a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove
		infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici,
		idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle
		effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione
		degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
		b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla
		base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono
		essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di
		stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di
		realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione
		dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di
		messa in sicurezza.
		c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno
		essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di
		monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
		d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione
		ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi
		del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle
		aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
		e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga
		dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che
		non modificano negativamente i processi geomorfologici
		presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve
		essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al
		titolo abilitativo all'attività edilizia.

<u>Esposizione Fattibilità Limitazioni e prescrizioni</u>	<u>Esposizione</u>	<i>Fattibilità</i>	Limitazioni e prescrizioni
---	--------------------	--------------------	----------------------------

media/alta G.3—4e NTCOS), estese all" ambito ecomorfologico significativo". A supporto della progettuzione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici olenuiti per mezzo di scavi in trineca o pozzetti di ispezione, penetrometri e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati, tai sensi del DM. 14.01/2008. NTCOS). La progettuzione si diovia attenere ai sequenti criteri generali; ai l'attuazione di interventi di nuova costruzione o nuovo infrastrutture è subordinata all'estio di idonei studi geologici, idrogeologici e seotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilitzazione e prevenzione del fenomenti, ad consemire la manutenzione delle popere di messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesso. d) l'avvenuta messa in sicureza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere cattuati que gli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano magnitamente i processi geomorfologici presenti nell'area: 9 della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel, procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia: 2 sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficice o volume, purche	<u>bassa</u>	G.3 - 3g	Ind	agini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 –
A supporto della propettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzati, sonto il profilo geotecnico, i trieri generali: (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTCO8). La propettazione di interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici interventi di messa in sicurezza, definiti sulla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregindicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilità con elle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare di messa in sicurezza. (c) in presenza di interventi di messa in sicurezza conseguente la manutenzione delle opere di messa in sicurezza conseguente la realizzatione ed il colloudo delle opere di consolidamento, gli estit postitivi del sistema di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesso; (d) l'avventa messa in sicurezza conseguente la considiamento, gli estit postitivi del sistema di monitoraggio attivato e la alclimitaro delle opere edi consolidamento, gli estit postitivi del sistema di monitoraggio attivato e la alclimitaro delle conserva si conseguente la recuisativa della diffica e la alcondizioni deve essere dato atto nel processi geomorfologici presenti nell'area. (d) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo a				
indaxini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per metzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del DM, 1401/2008 -NTC08). La procettazione si dovvà attenere ai seguenti criteri generali: a) l'attuazione di interventi di nuova costrizione o nuove infrastruture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilitzazione e prevenione dei fenome a consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovvanno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesso. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguene la realizzazione ed il colloudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato anto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizio; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristratturazione edilizia senza aumento di	<u> </u>	<u>5.5 78</u>		
mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati, (ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTCO8). La progettazione si dovrà attener ai sequenti criteri generali: a) l'attuazione di interventi di muova costruzione o muove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici dinizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realitzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacemi, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilitzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissessio; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione e di il collaudo del dissessio; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione e di il collaudo del dissessio; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di insabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato auto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia: senza aumento di superficie o volume, purche realizati senza aumento				**
e, se necessario, sondagei da cui sia possibile rilevane i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terrien interessati, (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08). La progettazione si dovvà attenere ai seguenti criteri generali: a) l'attuazione di interventi di muva costrazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza: b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere commungue tati da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilità racione e prevenione dei fenomeni da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovvanno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzarione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esti positivi delle sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere cattuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia: g) sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purche rediziati senza aumento d				
caratterizanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTCO8). La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali: a) l'attuazione di interventi di muova costruzione o muove infrastrutture è subordinata all'estivo di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalitzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologio del dissesto: d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area: f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentii in interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di demolizione della area adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianifeazione di bacino; h) sono				
(ai sensi del D.M. I-IO/DOBS – NTCOS). La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali: a) l'attuazione di interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalitzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilitzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del disesseto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimizatone delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentii interventi di ristratturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aumento di superficie provio parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tant				*
La prosettazione si dovvà attenere ai seguenti criteri generali: a) l'attuazione di interventi di muova costruzione o muove infrastrutture è subordinata all'estito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità al nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi de finitivi di stabilitizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti e attivati gli oportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli estit positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area: f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità delle aree adiacenti				
a) l'attuazione di interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avventua messa in sicurezza conseguente la realizzazione e di il collaudo delle opere di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volune, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici dinalizzati alda verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità nelle aree adiacenti, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti postivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area. f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia: senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aumento di superficie o volume, porvio parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi del appiano P.A.I.;				
geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità e alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi seologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilitizazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissessio. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati: possono essere attuati quegli interni per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al itiolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di ristraturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza augmento di superficie o volume, purché realizzati senza augmento di superficia delli nenzione della pianifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianifica alle movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianifica della concenti alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			a)	<u>l'attuazione di interventi di nuova costruzione o nuove</u>
verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici egotecnici, devono essere comunque tati da non perintiti di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilitàzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni eve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza augravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di elle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di elle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di elle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi
preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condicioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dinostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività dellizia; g) sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aumento d				geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla
preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condicioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dinostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività dellizia; g) sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aumento d				verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla
messa in sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di sudi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area: f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristruturazione edilizia senza augenavare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità delle aree la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino: h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto: d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti postivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di ristruturazione edilizia senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzari senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.L.;				
base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto: d) l'avvenuta messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto: d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di demolizione senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi on gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.L.;			b)	
essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area: f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza augeravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di eralizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.L.;			U)	
stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza: c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto: d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area: f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di intervunti al demolizione senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento francoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.L.;				
possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di intervuti realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi on gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza augravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzate la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati: e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento ammistrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività dellizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità delle aree adiacenti e non compromettano franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza augravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			c)	-
d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				<u>essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di</u>
realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			d)	l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				realizzazione ed il collaudo delle opere di
monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				•
risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di ristrutturazione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità delle aree la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			e)	
che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			<i>C)</i>	
geomorfologici presenti nell'area; f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
f) della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			()	
abilitativo all'attività edilizia; g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			J)	
g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				•
ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			Λ.	
senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			g)	
senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare
Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				<u>la bonifica del movimento franoso, previo parere del</u>
della pianificazione di bacino; h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;				
di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;			h)	
<u>del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;</u>			••,	*
piano P.A.I.;				
*				* *
i) <u>sono consentite opere non quatificabili come Volumi</u>			<i>:</i> 1	
, 111:_:			ι)	
<u>edilizi.</u>		<u>l</u>		<u>eauzi.</u>

Per le aree in classe di pericolosità **3bg**, **G.3 – PFE**, sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire emitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

- 12.7 La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di approvazione P.A.I è subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell'area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnica ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza costituiscano elemento strutturale e sostanziale degli interventi previsti, la realizzazione di questi ultimi potrà essere contestuale alle opere di consolidamento e messa insicurezza.
- 12.6 La progettazione nelle aree a **pericolosità geomorfologica 4g** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa, media e alta	G.4 – 4gg	Nelle partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità molto elevata 4g le indagini devono ricostruire il quadro geologico, geomorfologico, stratigrafico ed idrogeologico con grande dettaglio mediante indagini di superficie ed indagini geognostiche in situ al fine di valutare la stabilità del pendio, l'eventuale presenza di discontinuità profonde, causa di dissesti gravitativi e l'evoluzione di un eventuale fenomenologia in atto, mediante valutazioni macroscopiche superficiali e/o mediante l'impiego di strumentazione di precisione. Si prescrive la realizzazione di profili sismici, associati a penetrometrie e/o sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione. La profondità di indagine non potrà esser inferiore a 15 m e i fori di sondaggio o penetrometria dovranno essere attrezzati a piezometro.
		Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica 4g è necessario rispettare i seguenti criteri generali :
		a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione; b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati. e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purchè siano previsti, ove necessario, interventi mirati tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonchè l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.
		Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica G.4 è necessario rispettare i seguenti criteri generali: a) interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture sono subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione; b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
		 c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di 59

	monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
d)	l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione
	ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti
	positivi del sistema di monitoraggio attivato e la
	delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.
e)	sono consentiti interventi di demolizione senza
	ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza
	aumento di superficie o volume, purché realizzati senza
	aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non
	compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del
	movimento franoso, previo parere del Bacino sulla
	compatibilità degli interventi con gli obiettivi della
	pianificazione di bacino;
f)	sono consentiti interventi per i quali sia dimostrato il non
	aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché
	siano previsti, ove necessario, interventi mirati tutelare la
	pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere
	esposte mediante consolidamento o misure di protezione
	delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento,
	nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere
	sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza
	delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel
	procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo
	all'attività edilizia.

Per le aree in classe di pericolosità **4g, G.4 – PFME**, sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire emitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

12.10 La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, è subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell'area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnica ed alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

12.8 I progetti di bonifica e consolidamento dei versanti in aree a pericolosità 3g - G.3 - P.F.E. e 4g - G.4 - P.F.M.E., da attuarsi di concerto con gli enti preposti, dovranno essere supportati da specifiche indagini geologiche, geomorfologiche, geostrutturali e geotecniche di approfondimento condotte a livello dell'area nel suo complesso, eseguite ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTC08.

FATTIBILITA' GEOLITOTECNICA

La progettazione nelle aree a **pericolosità geolitotecnica 1lt** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

der bem e/o sogget	и сврови.	
Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	G.1 – 1lt	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto. La caratterizzazione geotecnica del terreno, quando necessaria, può essere ottenuta indirettamente per mezzo di raccolta dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi ma la
		validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere, comunque, motivata con un'apposita relazione.

alta/media	G.2 – 2lt	Nessuna limitazione. A supporto della progettazione si
		prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di
		profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o
		pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario,
		sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti,
		sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi
		del D.M. 14/01/2008 – NTC08).

12.10 La progettazione nelle aree a **pericolosità geolitotecnica 2lt** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione		Limitazioni e prescrizioni
bassa/media	G.2 – 2lt	Nessuna limitazione. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).
alta	G.2 – 2ltt	Nessuna limitazione. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).

12.11 La progettazione nelle aree a **pericolosità geolitotecnica 3alt** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	G.2 – 2ltt	Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo". Le indagini devono contenere verifiche di stabilità comprovanti la esistenza, o il raggiungimento di adeguati coefficienti di sicurezza. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).
media/alta	G.3 – 3ltt	Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo". A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08). Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo". A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).

La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali: a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia. Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche relative al dimensionamento fondazionale si dovranno individuare e valutare gli

La progettazione nelle aree a **pericolosità geolitotecnica 3blt** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

effetti dell'influenza della falda acquifera sulle fondazioni.

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	G.2 – 3lt	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTC08), estese all''ambito geomorfologico significativo". Interventi diretti ammissibili se supportati da progetto di massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio—a seguito della preventiva realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza.
media/alta	<u>G.3 – 4lt</u>	Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08), estese all'''ambito geomorfologico significativo''. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08). La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali: a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di

realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto:

d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;

e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

<u>La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri</u> generali:

- a) l'attuazione di interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- c) <u>in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno</u> <u>essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di</u> <u>monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;</u>
- d) <u>l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;</u>
- e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area;
- f) <u>della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto</u> <u>nel procedimento amministrativo relativo al titolo</u> <u>abilitativo all'attività edilizia;</u>
- g) sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino;
- h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;
- i) <u>sono consentite opere non qualificabili come volumi</u> <u>edilizi.</u>

Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di

falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche
geognostiche relative al dimensionamento fondazionale si
dovranno individuare e valutare gli effetti dell'influenza della
falda acquifera sulle fondazioni.

12.13 La progettazione nelle aree a **pericolosità geolitotecnica 4lt** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa,	G.4 – 4ltt	Nelle partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità 4lt le
media e	<u> </u>	indagini devono ricostruire il quadro geologico,
alta		geomorfologico, stratigrafico ed idrogeologico con grande
<u>una</u>		dettaglio mediante indagini di superficie ed indagini
		geognostiche in situ al fine di valutare la causa e l'evoluzione di
		un eventuale fenomenologia in atto, mediante valutazioni macroscopiche superficiali e/o mediante l'impiego di
		strumentazione di precisione. Si prescrive la realizzazione di
		profili sismici, associati a penetrometrie e/o sondaggi da cui sia
		possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo
		geotecnico, i terreni in questione. La profondità di indagine non
		potrà esser inferiore a 15 m e i fori di sondaggio o
		penetrometria dovranno essere attrezzati a piezometro.
		E' necessario rispettare i seguenti criteri generali :
		a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o
		nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva
		esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione
		e sistemazione;
		b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi
		geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque
		tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree
		adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi
		definitivi di stabilizzazione;
		c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno
		essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di
		<u>monitoraggio;</u>
		d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed
		<u>il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del</u>
		sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree
		<u>risultanti in sicurezza devono essere certificati.</u>
		e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non
		aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purchè siano
		previsti, ove necessario, interventi mirati tutelare la pubblica
		incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte
		mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture
		per ridurre l'entità di danneggiamento, nonchè l'installazione di
		sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione
		del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra
		deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo
		<u>al titolo abilitativo all'attività edilizia.</u>
		Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde
		acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche
		relative al dimensionamento fondazionale si dovranno
		individuare e valutare gli effetti dell'influenza della falda
		<u>acquifera sulle fondazioni.</u>
		Nelle situazioni caratterizzate da G.4 è necessario rispettare i
		seguenti criteri generali :
		a) interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture sono
		subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di

consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione; gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) <u>l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione</u> ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati. sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; sono consentiti interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia. Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche relative al dimensionamento fondazionale si dovranno individuare e valutare gli effetti dell'influenza della falda acquifera sulle fondazioni.

FATTIBILITA' RELATIVA AL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA

La progettazione nelle **aree potenzialmente soggette a fenomeni di subsidenza 3s** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
-------------	-------------	----------------------------

bassa,	G.3 – 3s	Piani attuativi approvabili soltanto se corredati della valutazione
media e		del rischio effettivo e dal progetto delle opere volte alla
alta		mitigazione del rischio stesso mediante mitigazione o
		annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla
		vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, fondazioni speciali).
		Progetti di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese
		quelle freatiche, con la sola esclusione di quelli ad uso domestico
		nelle aree non servite da pubblico acquedotto e di quelli
		caratterizzati da consumi occasionali (spegnimento di incendi e
		simili), approvabili soltanto se corredati da valutazioni sulla
		compatibilità del prelievo basate sulla verifica degli effetti a
		lungo termine, tenuto conto delle condizioni locali stratigrafiche
		e di soggiacenza piezometrica.

FATTIBILITA' RELATIVA AL FENOMENO DELLE COLATE DETRITICHE TORRENTIZIE

12.15 La progettazione nelle aree a **pericolosità da colate detritiche e torrentizie 1d e 2d** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa, media e alta	G.2 – 1d – 2d	Nessuna limitazione. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).

12.16 La progettazione nelle aree a **pericolosità da colate detritiche e torrentizie 3d** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione Fanionna Elimitazioni e prescrizioni		Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
--	--	-------------	------------------------	---------------------------------------

bassa	G.3 3d	A supporto della progettazione si prescrive la
oussu	0.5 54	realizzazione di indagini di superficie e di profili
		stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o
		pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario,
		sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati
		caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni
		interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).
		La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri
		generali:
		a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o
		nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei
		studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati
		alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed
		alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi
		di messa in sicurezza;
		b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza,
		definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e
		geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree
		1 6
		adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare
		interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle
		opere di messa in sicurezza.
		•
		e) in presenza di interventi di messa in sicurezza
		dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni
		sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del
		dissesto;
		d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
		*
		consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree
		risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
		e) possono essere attuati quegli interventi per i quali
		venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i
		-
		processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel
		procedimento amministrativo relativo al titolo
		abilitativo all'attività edilizia.
		Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza
		di falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche
		geognostiche relative al dimensionamento
		fondazionale si dovranno individuare e valutare gli
		effetti dell'influenza della falda acquifera sulle
		fondazioni.

media/alta	G 3 4d	A supporto della progettazione si prescrive la
meura/arra	U.3 4u	
		realizzazione di indagini di superficie e di profili
		stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o
		pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario,
		sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati
		caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni
		interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).
		La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri
		generali: a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o
		nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei
		studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati
		alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed
		alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi
		di messa in sicurezza;
		b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza,
		definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e
		geotecnici, devono essere comunque tali da non
		pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree
		adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare
		interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione
		dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle
		opere di messa in sicurezza.
		c) in presenza di interventi di messa in sicurezza
		dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni
		sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del
		dissesto;
		d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la
		realizzazione ed il collaudo delle opere di
		consolidamento, gli esiti positivi del sistema di
		monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree
		risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
		e) possono essere attuati quegli interventi per i quali
		venga dimostrato che non determinano condizioni di
		instabilità e che non modificano negativamente i
		processi geomorfologici presenti nell'area; della
		sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel
		procedimento amministrativo relativo al titolo
		abilitativo all'attività edilizia.

Esposizione Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
-------------------------	----------------------------

<u>bassa</u>	G.3 - 3d	A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di
media/alta	$\overline{G.3-4d}$	indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di
		scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se
		necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati
		caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni interessati. (ai
		sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).
		La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali:
		a) <u>l'attuazione di interventi di nuova costruzione o nuove</u>
		infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici,
		idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive
		condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli
		eventuali interventi di messa in sicurezza;
		b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base
		di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere
		comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità
		nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare
		interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei
		fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa
		in sicurezza;
		c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere
		predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in
		relazione alla tipologia del dissesto;
		d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed
		il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del
		sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree
		risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
		e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga
		dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che
		non modificano negativamente i processi geomorfologici
		presenti nell'area;
		f) <u>della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel</u>
		procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo
		all'attività edilizia;
		g) <u>sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed</u>
		interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di
		superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le
		condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano
		la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso,
		previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi
		con gli obiettivi della pianificazione di bacino;
		h) sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di
		ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del
		volume esistente alla data di adozione del progetto di piano
		P.A.I.;
		i) sono consentite opere non qualificabili come volumi edilizi.

Nelle aree in classe di pericolosità **3d, G.3 – PFE**, sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, è subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell'area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnica ed alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza costituiscano elemento strutturale e sostanziale degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici, la realizzazione di questi ultimi potrà essere contestuale alle opere di consolidamento e messa insicurezza.

12.18 La progettazione esecutiva nelle aree a **pericolosità da colate detritiche e torrentizie 4d** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	G.3 3d	A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di
		indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per
		mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione,
		penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile
		rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i
		terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 NTC08).
		La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali:
		a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove
		infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici,
		idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle
		effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva
		realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
		b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla
		base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono
		essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di
		stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di
		realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione
		dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di
		messa in sicurezza.
		e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno
		essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di
		monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
		d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione
		ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi
		del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle
		aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
		e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga
		dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che
		non modificano negativamente i processi geomorfologici
		presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve
		essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al
		titolo abilitativo all'attività edilizia.

La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali a) l'attuazione di nuove infrastrutture è subordinata all'esito idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzi alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed al preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sul base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devoi essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzior dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere messa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrant essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazion ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de	media/alta	G.4 4dd	Non sono consentite nuove previsioni edificatorie, con la sola
a) l'attuazione di nuove infrastrutture è subordinata all'esito idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizza alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed al preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sul base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devoi essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrante essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e cono mon modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni dei			esclusione di quelle relative a infrastrutture lineari interrate.
idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizza alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed al preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sul base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devon essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere messa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrante essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali:
alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed al preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sul base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devote essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere messa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrante essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione di collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni dei			a) l'attuazione di nuove infrastrutture è subordinata all'esito di
alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed al preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sul base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devote essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrante essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione di collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni dei			idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati
sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sul base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devote essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrante essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali veni dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e ci non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla
sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sul base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devote essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere messa in sicurezza. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrante essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali veni dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e ci non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in
base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devoi essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere messa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrante essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e ci non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			
essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle operemessa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranti essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla
essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle operemessa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranti essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono
stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzioni dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle operemessa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranti essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni dei			
dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere- messa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrant essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di
messa in sicurezza. e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrani essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione
e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovrani essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venti dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e cla non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			messa in sicurezza.
monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione de il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno
d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione de il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di
ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione del aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione
aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven; dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e cl non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi
e) possono essere attuati quegli interventi per i quali ven dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e el non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle
dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e cl non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
non modificano negativamente i processi geomorfologi presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga
presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che
presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni de			non modificano negativamente i processi geomorfologici
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo			presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve
			essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al
titolo abilitativo all'attività edilizia.			titolo abilitativo all'attività edilizia.

<u>esposizione</u>	<u>Fattibilità</u>	<u>Limitazioni e prescrizioni</u>
<u>bassa</u>	<u>G.4 – 3d</u>	Non sono consentite nuove previsioni edificatorie, con la sola
<u>media/alta</u>	<u>G.4 – 4dd</u>	esclusione di quelle relative a infrastrutture lineari interrate.
		La progettazione si dovrà attenere ai seguenti criteri generali:
		a) l'attuazione di nuove infrastrutture è subordinata all'esito di
		idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla
		verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva
		realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
		b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base
		di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere
		comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle
		<u>aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare</u>
		interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni,
		da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
		<u>c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere</u>
		predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in
		<u>relazione alla tipologia del dissesto;</u>
		d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il
		collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del
		sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree
		<u>risultanti in sicurezza, devono essere certificati;</u>
		e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga
		dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che
		non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
		nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto
		nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo
		<u>all'attività edilizia.</u>

Nelle aree in classe di pericolosità **4d, G.4 – PFME**, sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e

mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

12.24 La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, è subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell'area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnica ed alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

12.20 I progetti di bonifica e consolidamento dei versanti in aree a pericolosità 3g - G.3 - P.F.E. e 4g - G.4 - P.F.M.E., da attuarsi di concerto con gli enti preposti, dovranno essere supportati da specifiche indagini geologiche, geomorfologiche, geostrutturali e geotecniche di approfondimento condotte a livello dell'area nel suo complesso, eseguite ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTC08.

FATTIBILITA' SISMICA

12.21 La progettazione nelle aree a **pericolosità sismica S1** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa/media	S1	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine
		richiesto. La caratterizzazione sismica del terreno può essere
		ottenuta indirettamente per mezzo di raccolta dati.
alta	S1	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine
		richiesto. La caratterizzazione sismica del terreno può essere
		ottenuta indirettamente per mezzo di raccolta dati.

12.22 La progettazione nelle aree a **pericolosità sismica S2** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

	21- 11- 1/ 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni		
bassa/media	S2	Nessuna limitazione. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di apposite indagini geofisiche caratterizzanti, sotto il profilo sismico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).		
alta	S2	Nessuna limitazione. A supporto della progettazione si prescrive la realizzazione di apposite indagini geofisiche caratterizzanti, sotto il profilo sismico, i terreni interessati. (ai sensi del D.M. 14/01/2008 – NTC08).		

12.23 La progettazione nelle aree e a **pericolosità sismica S3** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
-------------	-------------	----------------------------

bassa/media	S3 – 3t	Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo". Nelle partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione piani attuativi dovranno essere valutati i seguenti aspetti: - nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e a zone potenzialmente franose, oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica; - nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti devono essere svolte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; - nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato); - in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di faglie e/o contatti tettonici, tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.
alta	S3 – 4t	Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo". Nelle partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione piani attuativi dovranno essere valutati i seguenti aspetti: a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e a zone potenzialmente franose, oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica; b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti devono essere svolte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; c) nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato); d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di faglie e/o contatti tettonici, tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.

 * i numeri tra parentesi indicano la tipologia delle situazioni in base all'allegato n° 1 del DPGR 26/R del 2007

12.24 La progettazione nelle aree a **pericolosità sismica S4** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	S4 – 4tt	Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo". Per le partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi, oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.
media/alta	S4 – 4ttt	Indagini di approfondimento (ai sensi del D.M. 14/01/2008 - NTC08), estese all'"ambito geomorfologico significativo". Per le partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi, oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.

FATTIBILITA' IDRAULICA

12.25 La progettazione nelle aree a **pericolosità idraulica 1i** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa,	I1 – 1i	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto.
media e alta		

12.26 La progettazione nelle aree a **pericolosità idraulica 2i** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni previste dal P.S. e dal regolamento di cui al DPGR 26/R del 2007, in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione Fattibilità		Limitazioni e prescrizioni
bassa/media	I2-2i	Nessuna limitazione. Non sono richieste indagini di approfondimento.
alta	I2 – 3i	Nessuna limitazione. Non sono richieste indagini di approfondimento.

12.27 La progettazione nelle aree a **pericolosità idraulica 3ai** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni di seguito riportate in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Espos	izione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa		I2 2i	Richieste indagini di approfondimento, che si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso.
<u> </u>			decorgiment progettual da daottare per la integazione del risemo stesso.

media/alta	<u> 13 4i</u>	Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate da studi e
modia/ara	15 41	verifiche idrauliche finalizzate alla valutazione analitica della
		pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del
		rischio.
		Criteri generali:
		non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove
		infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni
		di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale
		realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con
		tempo di ritorno di 200 anni;
		gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi
		idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in
		altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale
		incremento dei picchi di piena a valle;
		- relativamente agli interventi previsti nei comparti edificatori di cui
		all'allegato B e C delle presenti norme, nonché per gli interventi di
		ristrutturazione urbanistica, la messa in sicurezza rispetto ad eventi
		con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite
		adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti
		condizioni:
		a) dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le
		persone e i beni
		b) dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle
		pericolosità in altre aree;
		e) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la
		loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da
		non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate,
		ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
		della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto
		anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo
		all'attività edilizia;
		fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente
		la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata
		dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non possono
		essere dichiarate abitabilità e agibilità;
		- deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto
		della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di
		sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e
		infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

	T	The state of the s
F snostzione	Fattihilitä	Limitazioni e prescrizioni
Lisposizione	1 anoma	Linitia, ioni e present, ioni

bassa	I3 – 2i	Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate da studi e
media/alta	$\frac{13-4i}{13-4i}$	verifiche idrauliche finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità,
		dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio.
		Criteri generali:
		a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove
		infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di
		condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o
		contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per
		eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
		b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi
		idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in
		altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale
		incremento dei picchi di piena a valle;
		c) relativamente agli interventi previsti nei comparti edificatori di cui
		all'allegato B e C delle presenti norme, nonché per gli interventi di
		ristrutturazione urbanistica, la messa in sicurezza rispetto ad
		eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita
		anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle
		seguenti condizioni:
		• dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le
		persone e i beni
		• dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle
		pericolosità in altre aree;
		d) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che
		la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e
		beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano
		adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la
		<u>vulnerabilità.</u>
		e) <u>della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto</u>
		anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo
		<u>all'attività edilizia;</u>
		f) <u>fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza</u>
		conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche
		accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in
		sicurezza, non può essere dichiarate abitabilità e agibilità;
		g) <u>deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto</u>
		della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di
		sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e
		<u>infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.</u>

12.28 La progettazione nelle aree a **pericolosità idraulica 3bi** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni di seguito riportate in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	I2 2i	Richieste indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in
		termini di raccolta di dati e notizie. Le indagini si devono concretizzare
		in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o
		accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio
		stesso.

media	I3 4i	Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate da studi e
		verifiche idrauliche finalizzate alla valutazione analitica della
		pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione
		del rischio.
		Criteri generali:
		- non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove
		infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di
		condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o
		contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per
		eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
		- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi
		idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in
		altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale
		incremento dei picchi di piena a valle;
		- relativamente agli interventi previsti nei comparti edificatori di cui
		all'allegato B e C delle presenti norme, nonché per gli interventi di
		ristrutturazione urbanistica, la messa in sicurezza rispetto ad eventi
		con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche
		tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti
		condizioni ;
		a) dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le
		persone e i beni
		b) dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle
		pericolosità in altre aree;
		c) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che
		la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni,
		da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano
		adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la
		- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto
		anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo
		all'attività edilizia:
		- fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza
		conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche
		accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza,
		non possono essere dichiarate abitabilità e agibilità;
		- deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto
		della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di
		sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e
		infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.
		F = 1300 10 1300 10 1000 1000 1000 1000 1
	1	

alta	I3 4ii	Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate da studi e
		verifiche idrauliche finalizzate alla valutazione analitica della
		pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione
		del rischio.
		Criteri generali:
		- non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove
		infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di
		condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o
		contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per
		eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
		- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi
		idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in
		altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale
		incremento dei picchi di piena a valle;
		- relativamente agli interventi previsti nei comparti edificatori di cui
		all'allegato B e C delle presenti norme, nonché per gli interventi di
		ristrutturazione urbanistica, la messa in sicurezza rispetto ad eventi
		con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche
		tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti
		condizioni:
		a) dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di
		pericolo per le persone e i beni
		b) dimostrazione che gli interventi non determinano
		aumento delle pericolosità in altre aree;
		c) possono essere previsti interventi per i quali
		venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare
		pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in
		altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure
		- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto
		anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo
		all'attività edilizia;
		- fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza
		conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche
		accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza,
		non possono essere dichiarate abitabilità e agibilità;
		- deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto
		della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di
		sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e
		infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni

	1	
<u>bassa</u>	$\underline{I3-2i}$	Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate da studi e verifiche
<u>media</u>	<u> I3 – 4i</u>	<u>idrauliche finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di</u>
<u>alta</u>	<u> 13 – 4ii</u>	massima delle opere tese alla mitigazione del rischio.
		<u>Criteri generali:</u>
		a. <u>non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture</u>
		per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia
		prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in
		sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
		b. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e
		idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con
		riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a
		<u>valle;</u>
		c. <u>relativamente agli interventi previsti nei comparti edificatori di cui all'allegato</u>
		B e C delle presenti norme, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo
		di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di
		autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
		• <u>dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni</u>
		• <u>dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre</u>
		<u>aree;</u>
		d. possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro
		natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non
		aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario,
		idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
		e. <u>della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel</u>
		procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
		f. <u>fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la</u>
		realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla
		<u>delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non possono essere dichiarate</u>
		abitabilità e agibilità;
		g. <u>deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della</u>
		necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica
		fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le
		funzioni connesse.
		h. <u>sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi che non comportino</u>
		aumento di superficie coperta né nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi
		<u>tecnici e tettoie senza tamponature laterali;</u> i. gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti
		sono consentiti nei seguenti casi:
		- interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
		- interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza
		ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza
		sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di
		adeguamento sismico.
	1	j. sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente che possano
		pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli
		spazi urbani ad essi appartenenti, alle seguenti condizioni:
		- dimostrazione di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche
		mediante sistemi di messa in sicurezza locale;
		- dimostrazione che l'intervento non determina un aumento della pericolosità a
		monte e a valle ;
	1	k. sono consentite opere non qualificabili come volumi edilizi purché realizzati
		con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree.
		Nelle zone di territorio destinate ad usi agricoli è consentita la realizzazione di annessi
	1	agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola
	1	vincolata fino ad una dimensione massima planimetrica di 100 mq.
	1	Le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno garantire la
	1	sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza.
		Nelle zone di territorio destinate ad usi agricoli, sono consentite le opere e la
		realizzazione di impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché realizzati in
	1	condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto
		territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe.

12.29 La progettazione nelle aree a **pericolosità idraulica 4i** dovrà tenere conto delle limitazioni e prescrizioni di seguito riportate in funzione del grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti:

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
bassa	I2 – 3i	Richieste indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini di raccolta di dati e notizie. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio.
media	I4—4ii	termini di raccolta di dati e notizie. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere
		la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non possono essere dichiarate abitabilità e agibilità; - deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto
		della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse. Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni, perimetrate all'interno delle zone a pericolosità idraulica molto elevata I.4
		(direttive del D.P.G.R. 26R/2007) sono consentiti solo interventi di nuove infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura.

alta	I4 4iii	Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate da studi e
		verifiche idrauliche finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità,
		dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio,
		nonché dalla stima dei relativi costi.
		Criteri generali:
		- non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove
		infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni
		di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale
		realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
		- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi
		idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in
		altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento
ı		dei picchi di piena a valle;
		- relativamente agli interventi previsti nei comparti edificatori di cui
		all'allegato B e C delle presenti norme, nonché per gli interventi di
		ristrutturazione urbanistica, la messa in sicurezza rispetto ad eventi
		con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite
		adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti
		condizioni:
		a) dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le
		persone e i beni
		b) dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
		c) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la
		loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da
		non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate,
		ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
		- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto
		anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo
		all'attività edilizia;
		- fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente
		la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata
		dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non possono
		essere dichiarate abitabilità e agibilità;
		- deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto
		della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di
		sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e
		infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.
		Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni, perimetrate all'interno delle zone a pericolosità idraulica molto elevata I.4
		(direttive del D.P.G.R. 26R/2007) sono consentiti solo interventi di nuove
		infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà
		comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione
		del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura.
		and the state of t

Esposizione	Fattibilità	Limitazioni e prescrizioni
-------------	-------------	----------------------------

<u>bassa</u>	
<u>media</u>	
<u>alta</u>	

<u>I4 – 3i</u> <u>I4 – 4ii</u> I4 – 4iii Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate da studi e verifiche idrauliche finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio.

- a. non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
- b. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
- c. relativamente agli interventi previsti nei comparti edificatori di cui all'allegato B e C delle presenti norme, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni
- <u>dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;</u>
- d. <u>possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro</u> natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
- e. <u>della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel</u> <u>procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;</u>
- f. <u>fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non possono essere dichiarate abitabilità e agibilità;</u>
- g. <u>deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della</u> <u>necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.</u>
- h. <u>sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi che non comportino</u> <u>aumento di superficie coperta né nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e</u> <u>tettoie senza tamponature laterali;</u>
- i. <u>gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti</u> <u>sono consentiti nei seguenti casi:</u>
- interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
- interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento sismico.

Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni, perimetrate all'interno delle zone a pericolosità idraulica molto elevata I.4 (direttive del D.P.G.R. 26R/2007) sono consentiti solo interventi di nuove infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura. Tali precauzioni dovranno comunque essere definite almeno in riferimento ad eventi esondativi con Tr=200, anche con sistemi di messa in sicurezza locale.

Nelle zone di territorio destinate ad usi agricoli è consentita la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione massima planimetrica di 100 mq.

<u>Le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza;</u>

Nelle zone di territorio destinate ad usi agricoli, sono consentite le opere e la realizzazione di impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe.

problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, interruzioni di funzionalità delle attività socio-economiche, danneggiamento del patrimonio ambientale. Gli interventi incidenti sulla pericolosità devono inoltre essere compatibili con la situazione idraulica al contorno.

Nelle aree a pericolosità idraulica **3ai, I.3** – **PIE,** nelle aree a pericolosità idraulica **3bi, I.3** – **PIE e** nelle aree a pericolosità idraulica **4i, I.4** – **PIME,** sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del presente Piano di Assetto Idrogeologico. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del P.A.I. e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.

13. Attribuzione delle classi di fattibilità e prescrizioni relative nel caso di interventi diretti

13.1La valutazione delle classi di fattibilità relative agli interventi diretti si basa sulle classificazioni della Pericolosità Sismica, della Pericolosità Geomorfologica e della Pericolosità Idraulica, di cui agli elaborati 8G, 12G e 14G.

13.2La tabella di seguito riportata indica la classe di Fattibilità, determinata per le diverse categorie di intervento di cui alla LR n. 1/2005 attuabili sul territorio comunale in relazione alle disposizioni relative alle diverse partizioni spaziali disciplinate dal P.R.G.C, in funzione delle classi di pericolosità sismica, geomorfologica ed idraulica:

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA –	DRAULICA	G1	G2	G2	G3	G4	I 1	I 2	13	I 4		
E SISMICA		S2-S3	S2	S3	S2-S3	S4						
CATEGORIE DI INTERVENTO		FATTIBILITA'										
Manutenzione ordinaria (L.R. 1/2005 <u>art. 81</u>												
80 comma 1 lett. a)) - Titolo IV, Capo 1 Art.												
19 delle NTA		1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I		
Manutenzione straordinaria - Titolo IV,	Non è											
Capo 1 Art. 20 delle NTA (L.R. 1/2005 art. 79	prevista la											
comma 2 lett. b) <u>e art. 80 comma 2 lett.a</u>)). Le	variazione											
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e	dell'entità e/o											
sostituire parti anche strutturali degli edifici,	distribuzione											
nonché realizzare ed integrare i servizi igienico	dei carichi											
- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino	sul terreno di											
i volumi e le superfici delle singole unità	fondazione.	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I		
immobiliari; detti interventi non possono	E' prevista la											
comportare modifiche della destinazione d'uso.	variazione											
•	dell'entità e/o											
	distribuzione											
	dei carichi											
	sul terreno di	Ħ	Ħ	H	Ħ	Ш						
	fondazione.	2	2	2	2	3	1 I	1 I	1 I	1 I		

Interventi di ristrutturazione edilizia - Titolo IV, Capo 1 Art. 22 delle NTA, sottocategoria RE2 (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. d)). Interventi di ristrutturazione edilizia (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. d) punto 3): le addizioni funzionali con ampliamento della superficie coperta.		II 2	## 2	Ш 3	Ш 3	N O N C O N S E N T I T O IV	1 I	II 2	Ш 3	<u>IV</u> 4
Interventi di ristrutturazione edilizia - Titolo IV, Capo 1 Art. 22 delle NTA, sottocategoria RE2 (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. d)). Interventi di ristrutturazione edilizia (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. d) punto 3): le addizioni funzionali senza che non comportino ampliamento della superficie coperta e il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile.		H 2	H 2	Ш 3	Ш 3	IV 4	11	H 2	H 2	H 2
	sul terreno di fondazione. E' prevista la variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione.	1 I II II 2	1 II 2	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1 I III 3	11 1V 4	1 I	1 II 2	1 I	1 I II 2
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici ancorchè recenti. Interventi di ristrutturazione edilizia - Titolo IV, Capo 1 Art. 22 delle NTA, sottocategoria RE1 (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. d)).	distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione. Non è prevista la variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi	11 2	H 2	H 2	III 3	IV 4	1 I	11 2	H 2	H 2
Restauro e risanamento conservativo - Titolo IV, Capo 1 Art. 21 delle NTA (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. c)). Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso, con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti delle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì agli interventi sistematici, eseguiti mattenendo gli	Non è prevista la variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione. E' prevista la variazione dell'entità e/o	<u>1</u>	1 I	<u>1</u> I	<u>1</u>	1 I	<u>1</u>	1 I	1 I	1 I

edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.						O N S E N T I				
Interventi di Sostituzione edilizia (L.R. 1/2005 art. 78 comma 1 lett. h) - Titolo IV, Capo 1 Art. 22ter delle NTA: interventi intesi come demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione		2	2	3	<u> </u>	N O N	11	4		<u>4</u>
Interventi di ristrutturazione edilizia (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. e) a): interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche - Titolo IV, Capo 1 Art. 22bis delle NTA ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità, senza aumento della superficie coperta.		H 2	П	Ш 3	ш 3	IV 4	1 I	H 2	H 2	H 2
Interventi di ristrutturazione edilizia (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. e) a): interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche - Titolo IV, Capo 1 Art. 22bis delle NTA ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità, con aumento della superficie coperta.		II 2	# 2	ш 3	ш 3	IV 4	1 I	H 2	Ш 3	IV 4
Interventi di ristrutturazione edilizia (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett.e) limitatamente per quanto attiene la demolizione dei volumi secondari. d) punto 2): la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza.	E' prevista la variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione.	1 I II 2	1 I II 2	## 3	## 3	N O N S E N T I T O	1 I	# 2	3 	<u>+</u> + 4
Interventi di ristrutturazione edilizia - Titolo IV, Capo 1 Art. 22 delle NTA, sottocategoria RE3 (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. d)). Interventi di ristrutturazione edilizia (L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lett. d) punto 1): demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.	Non è prevista la variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi sul terreno di					N O N C O N S E N T I T O		H	##	IV.

Interventi di demolizione (L.R. 1/2005 art. 79										
comma 2 1 lett. d) limitatamente a quanto										
previsto dal Titolo IV, Capo 1 Art. 23 a)										
delle NTA		1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I
Interventi di demolizione (L.R. 1/2005 art. 79										
comma 1 lett. d) <u>) limitatamente a quanto</u>										
previsto dal Titolo IV, Capo 1 Art. 23 b)				ш						
delle NTA		1 I	1 I	3	IV 4	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I
Addizioni volumetriche Titolo IV, Capo 1										
Art. 25 delle NTA: agli edifici esistenti non										
assimilate alla ristrutturazione edilizia (L.R.										
1/2005 art. 78 comma 1 lett. g).		H	H	ш	Ш	IV	I	H	Ш	IV
Nuova costruzione (L.R. 1/2005 art. 78		11	11	111	ш	17	1	н	111	17
comma 1 lett. a) – Titolo IV, Capo 2 Art. 28,		***	***	***	TTT	TX 7		***	TTT	TX7
art. 29, art. 36 e seguenti, art. 53 e seguenti,		H	H	Ш	Ш	IV	4.5	H	Ш	IV
ove ammessi, delle NTA.		2	2	3	3	4	1 I	2	3	4
Interventi di cui al - Titolo IV, Capo 2 Art.										
30 lett. a), b), c), d), e) delle NTA " Opere										
costituenti arredo nelle aree di pertinenza										
degli edifici" se sottoposti alle disposizioni di										
cui all'art. 80 , comma 2, della L.R. 1/2005		1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I
Interventi di cui al - Titolo IV, Capo 2 Art.										
30 lett. a), b), c), d), e) delle NTA "Opere										
costituenti arredo nelle aree di pertinenza										
degli edifici" se sottoposti alle disposizioni di		H	H	ш	Ш	IV		H	Ш	IV
cui all'art. 79 , comma 1 lettera f) L.R. 1/2005		2	2	3	3	4	1 I	2	3	4
Realizzazione di opere di urbanizzazione	Non è					_				
primaria e secondaria (L.R. 1/2005 art. 78	prevista									
comma 1 lett. c) – Titolo III, Art. 15 delle	occupazione									
NTA.	di nuovo									
NIA.	suolo						1 I	1 I	1 I	1 I
Dealinearione di anno di ambanimazione				-			11	11	11	11
Realizzazione di opere di urbanizzazione	E' prevista									
primaria e secondaria (L.R. 1/2005 art. 78	occupazione							**	***	***
comma 1 lett. c) – Titolo III , Art. 15 delle	di nuovo							H	Ш	IV
NTA.	suolo						1 I	2	3	4
Realizzazione di opere di urbanizzazione	Non è									
primaria e secondaria (L.R. 1/2005 art. 78	prevista la									
comma 1 lett. c) – Titolo III, Art. 15 delle	variazione									
NTA.	dell'entità e/o									
	distribuzione									
	dei carichi									
	sul terreno di									
	fondazione.	1 I	1 I	1 I	1 I	1 I				
Realizzazione di opere di urbanizzazione	E' prevista la									
primaria e secondaria (L.R. 1/2005 art. 78	variazione									
comma 1 lett. c) – Titolo III, Art. 15 delle	dell'entità e/o									
NTA.	distribuzione									
	dei carichi									
	sul terreno di	Ħ	H	Ш	Ш	IV				
	fondazione.	2	2	3	3	4				
Poolizzazione d'infrastrutture e d'impienti	Non è		4	3	3	7				
Realizzazione d'infrastrutture e d'impianti										
(art. 78 comma 1 lett. d) di attrezzature	prevista									
pubbliche di intesse generale (Zone F di cui al	occupazione									
Titolo V, Capo 5), attrezzature pubbliche o di	di nuovo									
uso pubblico di quartiere o di complesso	suolo									
insediativo (Zone G di cui al Titolo V, Capo 6)										
e realizzazione di infrastrutture ed impianti in										
zone a vincolo speciale (di cui al Titolo V,										
Capo 7).							1 I	1 I	1 I	1 I

Realizzazione d'infrastrutture e d'impianti (art. 78 comma 1 lett. d) di attrezzature pubbliche di intesse generale (Zone F di cui al Titolo V, Capo 5), attrezzature pubbliche o di uso pubblico di quartiere o di complesso insediativo (Zone G di cui al Titolo V, Capo 6) e realizzazione di infrastrutture ed impianti in zone a vincolo speciale (di cui al Titolo V,	E' prevista occupazione di nuovo suolo							H.		IV.
Capo 7).	37 \						1 I	2	3	4
Realizzazione d'infrastrutture e d'impianti (art. 78 comma 1 lett. d) di attrezzature pubbliche di intesse generale (Zone F di cui al Titolo V, Capo 5), attrezzature pubbliche o di uso pubblico di quartiere o di complesso insediativo (Zone G di cui al Titolo V, Capo 6) e realizzazione di infrastrutture ed impianti in zone a vincolo speciale (di cui al Titolo V, Capo 7).	Non è prevista la variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione.	1 I	11	1 I	1 I	11				
Realizzazione d'infrastrutture e d'impianti	E' prevista la									
(art. 78 comma 1 lett. d) di attrezzature pubbliche di intesse generale (Zone F di cui al Titolo V, Capo 5), attrezzature pubbliche o di uso pubblico di quartiere o di complesso insediativo (Zone G di cui al Titolo V, Capo 6) e realizzazione di infrastrutture ed impianti in zone a vincolo speciale (di cui al Titolo V, Capo 7).	variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione.	II 2	H 2	<u>Ш</u> 3	Ш 3	<u>IV</u> 4				
Realizzazione di depositi di merci o di										
materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato										
(L.R. 1/2005 art. 78 comma 1 lett. e) - Titolo V ,		Ħ	H	Ш	Ш	IV		H	Ш	IV
Capo II, zone D delle NTA.		2	2	3	3	4	1 I	2	3	4

<u>Per quanto riguarda gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 2) L.</u> R. 1/2005 e s.m.i. sono attribuite le seguenti classi di fattibilità:

Interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 2) L. R. 1/2005 e s.m.i.	Non è prevista la variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione.									
	E' prevista la variazione dell'entità e/o distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione.	2	2	3	3	4	1	1	1	1

13.3Per le diverse classi di fattibilità determinate in funzione di quanto indicato al precedente comma 13.2, i successivi articoli 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 indicano specifiche disposizioni regolamentari da osservare nella progettazione degli interventi edilizi diretti soggetti a titolo abilitativo.

13.4Tutti i progetti dei titoli abilitativi e i progetti esecutivi dovranno attenersi, in materia geologico-geotecnica, alle disposizioni di cui al alle NTC 2008 11.03.88, mentre, per quanto concerne la difesa del suolo, si dovrà tenere conto della L.R. della Toscana n. 39/2000 s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione.

13.5Sono individuate e definite le seguenti 4 classi di fattibilità, per le quali ai successivi commi sono definite specifiche disposizioni regolamentari:

- Fattibilità senza particolari limitazioni (F.1);
- Fattibilità con normali vincoli (F.2);
- Fattibilità condizionata (F.3);
- Fattibilità limitata (F.4).

13.6 Classe di Fattibilità F.1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. Si riferisce alle previsioni urbanistiche per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. Questa classe indica che la destinazione d'uso prevista ha un livello di rischio basso per il quale si ritiene che non vi siano necessarie particolari limitazioni di natura geologica e geotecnica; a questa classe sono stati collegati interventi edilizi di modesta entità (interventi di semplice manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché effettuati senza aumento di carico urbanistico, senza applicazione di nuovi carichi d'esercizio o senza necessità di movimentazione terra) con i quali non si interviene sulle strutture portanti e, soprattutto, non si altera la distribuzione delle tensioni sul terreno di fondazione. Ricadono in questa classe, indipendentemente dal grado di pericolosità, tutti gli interventi di sistemazione a verde e ambientale nei quali non sono previsti interventi edificatori, scavi o movimenti terre significativi. In questi casi la caratterizzazione geotecnica del terreno, quando necessaria, può essere ottenuta indirettamente per mezzo di raccolta dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi ma la validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere, comunque, motivata con un'apposita relazione.

13.7 Classe di Fattibilità F.2 - Fattibilità con normali vincoli. Si riferisce alle previsioni urbanistiche per le quali si indicano, specifiche prescrizioni circa la tipologia di indagini da eseguire ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. Equivale a livelli di medio rischio sia geologico-geomorfologico che idraulico (G.2 – I.2) o a livelli di rischio geologico-geomorfologico basso (G.1) associato a condizioni di pericolosità sismica media o elevata (S.2 – S.3) che si hanno in zone non sufficientemente note, per le quali risulta necessario, a livello di progettazione esecutiva, un approfondimento di studio mediante indagini geognostiche specifiche. A questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi, di vario genere ed entità, che ricadono generalmente in aree di pericolosità geologico-idraulica bassa.

A supporto del progetto si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione.

Nelle partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità idraulica media I.2 (direttive del D.P.G.R. 26R/2007) per gli interventi di nuova costruzione/sostituzione edilizia e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

13.8 Classe di Fattibilità F.3 - Fattibilità condizionata. Si riferisce alle previsioni per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario adempiere alle prescrizioni, di cui al presente articolo, circa la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei progetti edilizi. Equivale a livelli di rischio geologico-idraulico elevato (G.3 – I.3) o a livelli di rischio geologico medio (G.2) associato a possibili problematiche sismiche (S.3) dovuti essenzialmente a pendii il cui stato di equilibrio può essere messo in crisi da interventi anche di non eccessivo impegno.

A supporto del progetto degli interventi previsti si prescrive la realizzazione di indagini geognostiche di particolare dettaglio ed approfondimento, che valutino gli effetti sulla stabilità del pendio di intervento e che permettano di valutare l'eventuale presenza di discontinuità profonde, potenziale causa di dissesti gravitativi. Si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea associati necessariamente a penetrometrie e/o sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione. Gli studi dovranno individuare in caso di necessità, interventi di bonifica e consolidamento da effettuare per garantire la sicurezza delle opere da costruire e la stabilità dei versanti nel loro insieme. Tali interventi dovranno costituire parte integrante dei progetti esecutivi da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio dei relativi titoli abilitativi. Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche relative al dimensionamento fondazionale si dovranno individuare e valutare gli effetti dell'influenza della falda acquifera sulle fondazioni.

Nelle partizioni spaziali caratterizzate da *pericolosità idraulica elevata 1.3* (direttive del D.P.G.R. 26R/2007) è necessario rispettare i seguenti criteri generali :

non sono da prevedersi interventi di nuova costruzione/sostituzione edilizia o nuove infrastrutture per i quali
non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, anche mediante
sistemi di messa in sicurezza locale senza aumenti di pericolosità a monte e a valle, della
88

- sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
- <u>sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi che non comportino aumento di superficie coperta né nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;</u>
- gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti sono consentiti nei seguenti casi:
 - <u>interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;</u>
 - <u>interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento sismico .</u>
- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle:
- <u>sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente che possano pervenire ad un riassetto complessivo</u> degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, alle seguenti condizioni:
 - <u>dimostrazione di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche mediante sistemi di messa in sicurezza locale;</u>
 - dimostrazione che l'intervento non determina un aumento della pericolosità a monte e a valle ;
- sono consentite opere non qualificabili come volumi edilizi purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree;
- relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti alla realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell'ambito di un contesto edificato, nel tessuto insediativo esistente, nonché a completamento di zone di espansione, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto sicurezza messa in sicurezza locale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni
 - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
- <u>della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.</u>
- <u>le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno garantire la sicurezza degli utenti anche</u> attraverso specifici piani di sicurezza;
- nelle zone di territorio destinate ad usi agricoli, sono consentite le opere e la realizzazione di impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe;
- possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
- fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
- deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

Nelle partizioni spaziali caratterizzate da *pericolosità geomorfologica elevata G.3* è necessario attenersi ai seguenti criteri generali:

- l'attuazione di interventi di nuova costruzione/sostituzione edilizia o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
- possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di

- instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area;
- della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.
- sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino;
- sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano;
- <u>sono consentite opere non qualificabili come volumi edilizi.</u>
- <u>l'attuazione di interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture caratterizzati da Fattibilità 3 ma su lotti ricadenti in pericolosità G.4 è subordinata alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.</u>

Nelle partizioni spaziali caratterizzate da *pericolosità sismica locale elevata S3*, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

- nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e a zone potenzialmente franose, oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica;
- nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti devono essere svolte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
- nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato);
- in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di faglie e/o contatti tettonici, tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.

13.9 Classe di Fattibilità F.4 - Fattibilità limitata. Si riferisce alle previsioni urbanistiche la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza da definire sulla base di studi e verifiche geognostiche eseguiti sia a livello di area che relative alla scala del sito di intervento. Questa classe equivale a livelli di rischio molto elevato (G.4 - I.4 - S.4) dovuti essenzialmente al pericolo di esondazione o alla presenza di aree in frana; sono quindi aree a livello di rischio elevato per qualsiasi tipo di utilizzo che non sia puramente conservativo o di ripristino.

Nelle partizioni spaziali caratterizzate da Pericolosità Geomorfologica molto elevata G.4 le indagini devono ricostruire il quadro geologico, geomorfologico, stratigrafico ed idrogeologico con grande dettaglio mediante indagini di superficie ed indagini geognostiche in situ al fine di valutare la stabilità del pendio, l'eventuale presenza di discontinuità profonde, causa di dissesti gravitativi e l'evoluzione di un eventuale fenomenologia in atto, mediante valutazioni macroscopiche superficiali e/o mediante l'impiego di strumentazione di precisione. Si prescrive la realizzazione di profili sismici, associati a penetrometrie e/o sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione. La profondità di indagine non potrà esser inferiore a 15 m e i fori di sondaggio o penetrometria dovranno essere attrezzati a piezometro. Gli studi dovranno individuare in caso di necessità, interventi di bonifica e consolidamento da effettuare per garantire la sicurezza delle opere da costruire e la stabilità dei versanti nel loro insieme. Tali interventi dovranno costituire parte integrante dei progetti esecutivi da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Nelle zone a *pericolosità idraulica molto elevata I.4* (direttive del D.P.G.R. 26R/2007) è necessario rispettare gli stessi criteri già indicati in precedenza per la classe di pericolosità I.3, tenendo presente che nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura-i seguenti *criteri generali*.

- non sono da prevedersi interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture per i quali non sia
 dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale
 realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, anche
 mediante sistemi di messa in sicurezza locale senza aumenti di pericolosità a monte e a valle, della
 sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo
 relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
- <u>sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi che non comportino aumento di superficie</u>

coperta né nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali:

- gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti sono consentiti nei seguenti casi:
 - <u>interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;</u>
 - <u>interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento sismico .</u>
- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
- relativamente alla realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell'ambito di un contesto edificato, nel tessuto insediativo esistente, nonché a completamento di zone di espansione, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di messa in sicurezza locale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni
 - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
 - della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.
- <u>le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza;</u>
- nelle zone di territorio destinate ad usi agricoli, sono consentite le opere e la realizzazione di impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe;
- possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
- <u>della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo</u> relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
- <u>fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;</u>
- <u>deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse;</u>
- nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura. Tali precauzioni dovranno comunque essere definite almeno in riferimento ad eventi esondativi con Tr=200, anche con sistemi di messa in sicurezza locale.

Nel caso di *pericolosità geomorfologica molto elevata G.4* (direttive del D.P.G.R. 26R/2007), varranno i seguenti criteri generali:

- non sono da prevedersi interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.
- sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, purché realizzati senza aggravare le condizioni stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino;
- relativamente agli sono consentiti interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel

procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

Per le partizioni spaziali caratterizzate da <u>pericolosità sismica locale molto elevata S4</u> nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi, oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.

Tutti i progetti dovranno attenersi alle disposizioni dei Capi II e III del presente art. 80 al fine della tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali, del rispetto del principio di invarianza idraulica, della prevenzione dei dissesti idrogeologici, degli allagamenti e dell'equilibrio costiero e della salvaguardia di pozzi e sorgenti (artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

14. Attribuzione delle classi di fattibilità e prescrizioni relative alle opere pubbliche comunali

Per le opere pubbliche comunali di cui all'art. 78 comma 2 della L.R. 1/2005 la fattibilità è determinata dalla seguente tabella; le disposizioni regolamentari da osservare nella progettazione degli interventi relative alle classi di fattibilità determinate sono riportate agli articoli 13.6, 13.7, 13.8, 13.9:

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA –	IDRAULICA	G1	G2	G2	G3	G4	I1	I2	13	I4	
E SISMICA	E SISMICA		S2	S3	S2-S3	S4					
CATEGORIE DI INTERVENTO		S2-S3 S2 S3 S2-S3 S4 FATTIBILITA'									
Realizzazione di opere pubbliche del comune	Non è										
di cui all'art. 78, comma 2, L.R. 1/2005	prevista										
	occupazione										
	di nuovo										
	suolo						I	I	I	I	
	E' prevista										
	occupazione di nuovo										
	ai nuovo suolo						I	II	Ш	IV	
	Non è						1	11	111	1 V	
	prevista la										
	variazione										
	dell'entità e/o										
	distribuzione										
	dei carichi										
	sul terreno di										
	fondazione.	I	Ι	Ι	I						
	E' prevista la										
	variazione										
	dell'entità e/o										
	distribuzione										
	dei carichi										
	sul terreno di	т	11	111	137						
	fondazione.	I	II	III	IV						

- Tutti i progetti delle opere pubbliche dovranno attenersi alle disposizioni dei Capi II e III del presente art. 80 al fine della tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali, del rispetto del principio di invarianza idraulica, della prevenzione dei dissesti idrogeologici, degli allagamenti e dell'equilibrio costiero e della salvaguardia di pozzi e sorgenti (artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).
- Tutti i progetti esecutivi delle opere pubbliche dovranno attenersi, in materia geologico-geotecnica, alle disposizioni di cui al alle NTC 2008, mentre, per quanto concerne la difesa del suolo, si dovrà tenere conto della L.R. della Toscana n. 39/2000 s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione.

15. Coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacio Toscana Nord

- 15.1 Il territorio comunale di Pietrasanta, ricade all'interno della zona di competenza dell'Autorità di Bacino Toscana Nord.
- 15.2 Le norme di attuazione del P.A.I integrano, sostituiscono e si aggiungono a tutte le prescrizioni

riportate agli articoli delle presenti norme.

15.3 Per quanto concerne la pericolosità di frana del territorio comunale si rileva la presenza di aree classificate come P.F.E. e P.F.M.E., rispettivamente pericolosità di frana elevata e molto elevata, mentre per quanto riguarda la pericolosità idraulica sono presenti aree classificate P.I.E. e P.I.M.E, ossia aree in pericolosità elevata e molto elevata. Tali zone sono disciplinate agli articoli 13, 14 e 5, 6 delle Norme tecniche del PAI.

Capo II LA FRAGILITA' DEGLI ACQUIFERI

16. Limitazioni e prescrizioni a tutela delle risorse idriche sotterranee

- La tavola 13G evidenzia le aree contraddistinte da diversi gradi di vulnerabilità dell'acquifero, contraddistinte dalle classi: bassissima, bassa, media, alta, elevata ed elevatissima.
- 16.2 Le aree che ricadono in classi elevata ed elevatissima sono soggette a specifiche limitazioni e prescrizioni:

Vulnerabilità	Limitazioni e prescrizioni			
BASSISSIMA	Nessuna limitazione.			
BASSA				
MEDIA	Alcune limitazioni. Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle opere volte alla			
ALTA	mitigazione del rischio potenziale specifico, eventualmente necessarie.			
ELEVATA	<u>Fortissime limitazioni</u> . Non ammissibili, di norma, le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia			
ELEVATISSIMA	di carattere industriale; impianti di itticoltura intensiva; manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; centrali termoelettriche; depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili. Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzanti pesticidi, diserbanti e fertilizzanti. Non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati. Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili. Sono comunque vietati: a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza; b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.			

- 16.3 Nelle aree ad elevata ed elevatissima vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero si dovrà provvedere alla graduale messa in sicurezza nei confronti degli insediamenti potenzialmente inquinanti già esistenti.
- 16.4 In occasione di ogni trasformazione, riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni: a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici; b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; c) le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognaria, oppure smaltite in corpi idrici

superficiali previo adeguato trattamento; d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

- 16.5 Le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, per quanto attiene il fabbisogno idrico dovranno prevedere: a) il riciclo di acque interne, il riuso di acque esterne (da impianti di depurazione civile o da altri impianti produttivi), il riuso consortile o limitrofo di acque interne con sistema di utilizzo a cascata, salvo motivate ragioni tecniche e/o economiche contrarie; b) la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche; c) la promozione di metodi e tecnologie per il risparmio idrico.
- Al fine della tutela della falda idrica sotterranea, ogni prelievo sarà subordinato all'assenso della Provincia di Lucca, della Autorità di Bacino Toscana Nordai sensi delle normative vigenti in materia.
- 16.7 Nel caso di opere ed interventi finalizzati esclusivamente alla captazione delle acque sotterranee (pozzi e/o sorgenti sia ad uso privato sia pubblico), si prescrive l'osservanza al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Progetti di nuove opere di captazione, oltre alle normative vigenti in materia, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int..
- 16.8 Ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse idriche si dovrà fare riferimento a quanto contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché al Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Toscana ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE i e alla L.R. 20/2006.
- 16.9 Gli scarichi liberi nel suolo e nel sottosuolo, in qualsiasi condizione di vulnerabilità idrogeologica potenziale intrinseca, sono ammessi con le limitazioni di cui al Capo III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

17. Vulnerabilità dell'acquifero a fenomeni di intrusione salina

- Nelle aree interessate da fenomeni di ingressione del cuneo salino come evidenziate nella tavola 13G non potranno essere attivati nuovi emungimenti dal sottosuolo, né incrementati quelli esistenti, compresi quelli degli impianti idrovori di bonifica e gli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, ad esclusione di quelli con profondità inferiore a 1 m dalla superficie libera della falda o quelli i cui effetti siano annullabili attraverso impianti di reimmissione in falda.
- 17.2 In tali aree non possono essere attivate utilizzazioni idroesigenti il cui fabbisogno idrico eccede quello omologabile ai consumi domestici, a meno che non sia garantito il soddisfacimento dei fabbisogni idrici mediante la rete dell'acquedotto attingente all'esterno delle aree vulnerate da fenomeni di insalinamento.
- 17.3 In tali aree non è consentita l'attività estrattiva di sabbie.
- Nelle aree soggette a vulnerabilità per intrusione del cuneo salino devono essere incentivate soluzioni alternative di approvigionamento idrico quali: riciclo di acque interne e/o esterne (da impianti di depurazione), il riuso consortile salvo motivate ragioni tecniche e/o economiche contrarie; raccolta ed utilizzo di acque meteoriche; promozione di metodi e tecnologie volte al risparmio idrico.
- 17.5 Nelle aree interessate da ingressione del cuneo salino saranno esercitate le riserve per usi acquedottistici ai sensi dell'art. 102 del R.D. 1775/1933 e del D. Lgs 152/06.
- 17.6 Nelle aree inserite nella Fascia Costiera ai sensi della D.C.R. n° 47/90, per frenare i fenomeni di salinizzazione, è vietata la terebrazione di nuovi pozzi attingenti alla falda superficiale freatica nonchè l'incremento delle portate dei pozzi esistenti.

18. Prevenzione a dissesti idrogeologici, allagamenti ed equilibrio costiero

- 18.1 Si richiamano di seguito direttive relative agli articoli 18, 19 e 20 del P.A.I. Bacino Toscana Nord:
- 18.2 Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici. Nelle aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la tutela dell'ambiente, l'aumento del tempo di corrivazione, il controllo del trasporto solido, si dovrà evitare di convogliare acque di pioggia nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata.

A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola sono da incentivare:

- mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria di presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi ecc.
- aratura lungo le linee di livello (giropoggio); mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai limiti del coltivo; inerbimento dei vigneti e degli oliveti; inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive; giusta densità di bestiame per unità di superficie; realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), e fossi collettori; per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale; mantenimento

di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque; manutenzione della viabilità poderale, sentieri, mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, taglia-acque e altre opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

- utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.)

B) Nelle aree boscate sono da incentivare:

- le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle superfici boscate; la salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l'avviamento ad alto fusto; la rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole.
- mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico forestale quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque, drenaggi ecc.
- utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.)

18.3 Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti.

Al fine di garantire il mantenimento/restituzione ai corsi d'acqua gli ambiti di respiro naturale, nonché di mantenere e recuperare la funzionalità e l'efficienza delle opere idrauliche e di bonifica e di non rendere inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da realizzare in funzione dei livelli di sicurezza definiti dal piano dell'Autorità di Bacino Toscana Nord, dovranno essere rispettate le seguenti direttive:

- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 mc. per Ha;
- sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del P.A.I. e comunque anche in caso di attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale;
- le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati volumi di invaso al fine di garantire opportune condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto territoriale, tenuto conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni; tali verifiche dovranno progressivamente essere ampliate anche alle reti fognarie esistenti:
- il recapito finale, nei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del P.A.I., dovrà essere verificato in termini di sicurezza idraulica:
- la conservazione del reticolo idrografico e mantenimento o recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica;
- la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica con interventi che dovranno eseguirsi in conformità a quanto previsto dalla D.C.R.T. 155/97 recante "Direttive per la progettazione e l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica";
- la manutenzione e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale;
- la conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecosistemi dunali, ecc.);
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è
 possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti al
 ristagno.

18.4 Direttive per le aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero

Il piano di bacino dell'A.d.B. Toscana Nord recepisce integralmente la disciplina per l'uso della fascia costiera e dei beni del demanio marittimo di cui alla deliberazione C.R. 47/90 e deliberazione G.R. 470/02.

Al fine di garantire la evoluzione naturale della dinamica costiera e garantire una progressiva riduzione dei prelievi e la razionalizzazione degli usi nelle aree interessate da ingressione salmastra, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:

- al fine del corretto utilizzo del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale e al fine di evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la realizzazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, dovrà essere preventivamente verificata la compatibilità degli stessi rispetto alla complessiva dinamica costiera; di tale valutazione tecnica dovrà essere dato espressamente atto negli atti concessori o autorizzativi;
- nella fascia di spiaggia attiva, cioè quella interessata dal moto ondoso, dovranno evitarsi interventi di tipo rigido che oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possono generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell'energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione;
- nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi idrologici idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini;

- non potranno essere rilasciate concessioni di prelievo di acqua superficiale in quei tratti e per quei periodi in cui vi è risalita delle acque costiere lungo l'asta terminale;
- nelle aree di pianura interessate da ingressione di acqua salmastra si dovrà provvedere progressivamente a ridurre i prelievi e razionalizzare gli usi, anche mediante un miglioramento delle tecniche irrigue con l'utilizzo di sistemi a basso consumo, utilizzo di acque reflue depurate, raccolta delle acque piovane, possibilità di soddisfare la domanda di acqua per uso irriguo attraverso strutture consortili;
- nelle aste terminali dei corsi d'acqua dovrà essere verificata la possibilità di realizzare barriere anche mobili per impedire la risalita delle acque costiere nei periodi di magra;
- nelle aree di bonifica per sollevamento meccanico dovrà essere verificata la possibilità di infiltrare in falda, in prossimità della costa, le acque che vengono pompate dalle idrovore;
- nelle aree costiere con versanti rocciosi a forte acclività, dove sono possibili fenomeni di caduta di materiale lapideo dovuti all'azione erosiva dei fenomeni meteomarini, dovranno essere predisposti dagli enti competenti opportuni provvedimenti, anche al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Capo III

MISURE DI SALVAGUARDIA RELATIVE ALL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO.

19. Salvaguardie per sorgenti e pozzi.

- Per le fasce di salvaguardia intorno delle sorgenti, dei pozzi idropotabili e dei punti di presa delle acque e nei bacini ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dalle norme vigenti, in particolare quanto riportato dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo I, art. 94) e s.m.i., dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), articoli 4, 5, 6 e 7 del DPR 236/88, la L.R. 20/2006 e articolo 28 del P.T.C. della provincia di Lucca.
- 19.2 Nel caso in cui le misure di risparmio idrico e contenimento delle perdite messe in atto sull'acquedotto pubblico si rivelassero insufficienti a soddisfare le maggiori richieste idropotabili derivanti dalle nuove urbanizzazioni e si rivelasse di conseguenza necessaria la realizzazione di nuove captazioni, previa opportuna programmazione delle stesse con relativa verifica di finanziabilità d'intervento, le prescrizioni di cui all'articolo 94 del D.Lgs 152/06 vengono estese anche alle aree di salvaguardia delle nuove captazioni.
- 19.3 Le fasce di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano a tutti i pozzi e sorgenti sfruttati a scopo idropotabile. In particolare sono individuate le seguenti differenti fasce di salvaguardia (zone):
- a) la zona di tutela assoluta (ZTA) è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio;
- b) la zona di rispetto (ZR) è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

In mancanza di studi specifici di dettaglio, sono comprese nelle zone di rispetto le aree poste a una distanza inferiore o uguale a 200 metri dal punto di captazione; in particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

- c) la zona di protezione (ZP) si riferisce all'area di alimentazione delle falde, individuata con criterio idrogeologico (es. CNR.GNDCI) sulla base di quanto indicato all'articolo 17 comma 7 del P.T.C. della Provincia di Lucca.
- In assenza di una precise disposizioni emanate dalla Regione Toscana si dovrà considerare l'ampiezza della zona di protezione pari a 500 m dal punto di prelievo. Tale parametro nel caso del pompaggio delle acque di falda dai pozzi è da ritenersi significativo, nel caso, invece, delle sorgenti assumerebbe maggiore importanza l'individuazione del bacino di alimentazione che sta a monte di ciascuna di esse al fine di indicare specifici limiti nell'uso del suolo per evitare la possibilità di infiltrazioni di inquinanti idroveicolati che possano mettere direttamente a repentaglio la qualità delle acque sorgive.
- In attesa degli studi e degli approfondimenti di cui al precedente comma 1 lettera c),, dal momento che la salvaguardia della qualità e della quantità delle acque sotterranee dipende, sostanzialmente, dalla permeabilità delle rocce, dall'uso del suolo e dalle attività antropiche che si sviluppano in superficie, si associa alla zona di protezione la normativa prevista per la classe di vulnerabilità media, a meno che il locale grado di vulnerabilità definito dalla relativa carta (tavola 13G) non preveda l'adozione di vincoli previsti per le classi elevata e molto elevata.
- 19.6 Il Comune, mediante il Servizio Lavori Pubblici, svolge l'attività di monitoraggio delle risorse idriche con particolare attenzione per la disponibulità di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile.
 19.7

20. Salvaguardie per le aree interessate da fenomeni di ingressione delle acque salate.

Nelle aree interessate da fenomeni di ingressione delle acque salate, viene esercitata la facoltà di riserva per usi acquedottistici ai sensi dell'art. 102 del Regio Decreto 1775/1933 e del dlgs n.152/06.

21. Salvaguardie per le aree a media, alta, elevata e elevatissima vulnerabilità della falda idrica sotterranea.

- 20.1 Le aree a media e alta vulnerabilità della falda idrica sotterranea sono soggette alle seguenti limitazioni: i piani attuativi e gli interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti sono approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventuali opere necessarie alla mitigazione del rischio potenziale specifico, definendo il rischio dalla sovrapposizione della vulnerabilità intrinseca con gli altri fattori primari quali la distribuzione e la caratterizzazione del carico inquinante ed il valore della risorsa idrica.
- 20.2 Le aree a elevata e elevatissima vulnerabilità della falda idrica sotterranea sono soggette a fortissime limitazioni: dovranno essere escluse tutte le attività potenzialmente inquinanti che possono comportare fenomeni di contaminazione della falda, quali: a) impianti di zootecnia di carattere industriale; b) impianti di itticoltura intensiva; c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento d) centrali termoelettriche; e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili.
- 20.3 Sono previste inoltre limitazioni e prescrizioni anche per cave, collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzanti pesticidi diserbanti e fertilizzanti. In particolare per le attività estrattive sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea. Per quanto concerne le opere destinate a raccogliere e convogliare sostanze liquide, solide, gassose potenzialmente inquinanti (cisterne, reti fognarie, oleodotti ecc.) la loro esecuzione deve garantire la loro tenuta idraulica, anche mediante l'utilizzo di bacini di contenimento a tenuta stagna, sistemi di evacuazione di emergenza, materiali o pannelli assorbenti.
- Nelle aree a elevata e elevatissima vulnerabilità, si dovrà inoltre provvedere alla graduale messa in sicurezza nei confronti degli insediamenti potenzialmente inquinanti già esistenti.
- Al fine della tutela della falda idrica sotterranea, ogni trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte o scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di inquinanti, devono rispettare le seguenti disposizioni: a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici; b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, cioè quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; c) le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pre-trattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento; d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura.
- 20.6 Le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, per quanto attiene al fabbisogno idrico dovranno prevedere: a) il riciclo di acque interne, il riuso di acque esterne (da impianti di depurazione civili o da altri impianti produttivi), il riuso consortile o limitrofo di acque interne con sistema di utilizzo a cascata,

secondo i criteri definiti nella normativa tecnica attuativa della L. 5/1/94 n.36, salvo motivate ragioni tecniche e/o economiche contrarie b) la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche c) la promozione di metodi e di tecnologie per il risparmio idrico, incentivando la sostituzione dell'irrigazione ad alta intensità con impianti a bassa intensità o con irrigazione localizzata.

20.7 Al fine della tutela della falda idrica sotterranea, ogni nuovo prelievo sarà subordinato all'assenso da parte dell'Autorità di Bacino Toscana Nord.

22. Salvaguardie per la risorsa idrica superficiale.

- 21.1 Il reticolo idrografico di riferimento è quello delle acque pubbliche che genericamente costituiscono il reticolo idrografico superficiale: i corsi d'acqua da considerarsi pubblici sono individuati secondo le indicazioni contenute nelle Gazzette Ufficiali del Regno d'Italia del 1913 ed elenco suppletivo del 1922, nell'elenco dei corsi d'acqua per il corretto assetto idraulico del P.I.T. (D.C.R. 2007/45) regionale, nonché gli elementi idrografici indicati a doppio tratto sulle mappe catastali.
- 21.2 Dovranno essere garantite le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (fiumi, canali, fossi) così come disposto dall'articolo 96 del R.D. 25/07/1904 e dalle misure di salvaguardia del P.I.T. (Titolo 2, articolo 36) e dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo IV, art. 115).
- 21.3 Nei corpi idrici superficiali le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
- 21.4 Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.
- 21.5 Gli scarichi in corpi idrici superficiali sono ammessi nelle limitazioni al Capo III del D.Lgs. 152/06 e il la concessione allo scarico deve essere richiesto all'ente gestore del corso d'acqua recettore (Provincia di Lucca o Consorzio di Bonifica) secondo le modalità definite dall'Ente stesso.
- 21.6 Il Comune agevola ed incentiva la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate (secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. n° 20/2006).

O	missis			

TITOLO VI NORME FINALI E NORME TRANSITORIE

Omissis

Art. 83 - Poteri di deroga

E' consentito l'esercizio dei poteri di deroga alle presenti norme nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di governo del territorio.

Omissis